

ARCHIVIO  
STORICO  
SICILIANO

NUOVA SERIE  
ANNO XII

BIBLIOTECA  
FARDELLIANA

Solo

Cont.

C

L/1

15

TRAP





Schedato

ARCHIVIO

FARDELLIANA  
Sala  
Cont.  
C  
LVI  
15  
TRAPANI

# STORICO SICILIANO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

FOGLI ESEGUITI

DELLA

SOCIETA SICILIANA PER LA STORIA PATRIA

NUOVA SERIE—ANNO XII

17753



PALERMO

TIPOGRAFIA DELLO "STATUTO,,

1887

A SPESE DELLA BIBLIOTECA



# INDICE

## DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VOLUME

---

Elenco degli ufficiali e soci della Società per l'anno 1887 pag. iii

### MEMORIE ORIGINALI

VINCENZO DI GIOVANNI — L'Aula Regia o la Sala verde nel 1340, la Chiesa della Pinta, la Via coperta e il Teatro nominato nel 1435	1
CAN ATANASIO SCHIRO — L'antico Castello di Calatamauro, le sue dimensioni, la sua origine e le sue vicende	169
ASTORRE PELLEGRINI — Iscrizioni ceramiche d'Erice e suoi dintorni	184
ANTONINO SALINAS — Escursioni Archeologiche — III Il Monastero di S Filippo di Fragalà	385

### MISCELLANEA

G. COSENTINO — Un diploma relativo al Vespro Siciliano	40
RAFFAELE STARRABBA — Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo	56 366 394
D. R. G. PIPITONE FEDERICO — La Sicilia e la guerra d'Otranto (1470-1484) appunti e documenti	71
EMMANUELE PELAEZ — Un episodio di Storia siciliana — La Schiavitù del Principe di Paterno nel 1797	133
G. DI MARZO — Notizie intorno ad Antonello e Pietro da Messina, pittori del secolo XV	151

G. COSENTINO — I Notari in Sicilia	pag. 304
CAN ISIDORO CARINI — Aneddoti Siciliani	„ 401
R. STARRABBA — Documenti per servire alla Storia delle condizioni degli abitanti delle terre feudali di Sicilia	„ 438
FRANCESCO GIUSEPPE LA MANTIA — Su i libri legali bruciati in Palermo per mano del boja	„ 458
R. STARRABBA — Di un Codice Vaticano contenente i privilegi dell'archimandrita di Messina	„ 419
R. STARRABBA — Lettera al Dottor Giuseppe Lodi, direttore dell' <i>Archivio Storico Siciliano</i>	„ 470

## RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

G. LODI— <i>F. G. La Mantia</i> I Parlamenti del Regno di Sicilia e gli atti inediti (1541 e 1594)—Roma, Torino, Firenze Fratelli Bocca librai di S. M. il Re d'Italia, 1886—Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì in 8° di pag. 68	„ 152
F. SCADUTO— <i>Siracusa G. B.</i> — Il Regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti Palermo, tip. Statuto, 1885, 1886 2 parti, pagine 164, 202, LX, 8	„ 156
G. BECCARIA — <i>Carlo Calisse</i> — Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della Monarchia, Torino 1887	„ 473
ERRATA CORRIGE	„ 165
AVVERTENZA	„ 472
ATTI DELLA SOCIETA	„ 480

GIUSEPPE GIOENI—Saggio di Etimologie siciliane . . . „ 81 97 145



17753





## MISCELLANEA

### UN DIPLOMA RELATIVO AL VESPRO SICILIANO

Avvenuto lo scoppio popolare del Vespro ai 30 di marzo 1282, cessato appena il fragor delle armi e le grida dei combattenti, le vie ancor rosse di nemico sangue e risonanti dei gemiti dei caduti, come prima le forze vive del popolo ebbero vendicati gli oltraggi e i soprusi della mala signoria di tanti anni, che tosto corser le menti dei cittadini al reggimento della pubblica cosa, e quindi la città di Palermo e successivamente le altre dell'Isola si organizzarono a Comune o Repubblica federale sotto la protezione della Chiesa di Roma, *nomen romane matris ecclesie invocantes*, come dice il Neocastro, e veniva inalberato lo stendardo del Comune palermitano, recante l'aquila imperiale, aggiuntesi le chiavi di S. Pietro, in mezzo ai tripudii ed ai suoni di trombe e cembali, e si creava insieme Ruggiero Mastrangelo Capitano del popolo (1).

Questa pontificia protezione doveva necessariamente essere enunciata nei pubblici atti nel breve giro dei 5 mesi, durante i quali ebbe vita la *Communitas* siciliana, e difatti in un Ms di Antonino Amico, conservato alla Comunale di Palermo (2), si trovano registrati due diplomi, dei quali uno del 16 maggio 1282 e altro del 1282 senz'altra indicazione, e recano ambedue la intitolazione *tempore domini sacrosantæ Romanæ Ecclesie et felicis Communitatis Messance anno primo*. Un documento del 15

(1) Il noto diploma di federazione di Palermo e Corleone, scritto il 3 aprile 1282, reca i nomi di 4 capitani del popolo in Palermo. V. AMARI — *Sull'ordinamento della Repubblica Siciliana del 1282*, discorso letto nella tornata straordinaria della Società Siciliana per la Storia Patria nel dì XXX marzo 1882, Palermo 1882.

(2) Il predetto Ms. è stato non è guari pubblicato dall'egregio Bar. RAFFAELE STARRABBA. V. Serie I, vol. I, dei docum. pubblicati a cura della Società Siciliana di Storia Patria n. CX, CXI. E a notare che nel doc. di n. CIX in

agosto 1282 vien recato dal Gallo nei suoi *Annali di Messina* con la intitolazione medesima (1)

Ai quali documenti, conosciuti finora per le copie arrecatene, se ne aggiunge ora un altro originale, da me studiato uell' Archivio di Stato palermitano, or e qualche tempo, e del quale credo utile riprodurre il testo, importante per parecchi rispetti, in questo periodico

Il documento in parola è un rogito notarile in pergamena, ed appartiene all'importantissimo Tabulario della Magione dei Cavalieri Teutonici in Palermo. Incomincia il testo con l'invocazione *In nomine domini amen* seguono le note cronologiche *Anno dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo octogesimo secundo Nonodecimo die mensis Iunii decime Indictionis*, e quindi nel luogo, dove le carte notarili sogliono comunemente recare la intitolazione, cioè la proclamazione del Sovrano e degli anni del suo dominio, leggesi *Pontificatus sanctissimi patris domini Martini pape quarti, anno secundo*, le quali parole addimostrano, com'è evidente, la protezione della sede pontificia stabilita in quel tempo

data del 30 marzo 1282, del quale doc l'Amico reca un sunto, leggesi *Pontificatus Martini Papae IV, anno secundo, Caroli Regis Siciliae etc anno septimo decimo* e poiche non rechi meraviglia il trovar insieme gli anni del Papa Martino e del Re Carlo in un atto rogato in Messina il giorno stesso, che in Palermo scoppiava il Vespro, facciamo riflettere che nel doc in parola va registrata l'elezione che i monaci del Monastero del S. Salvatore *de lingua Phari* di Messina faceano di Fra Giacomo a loro Pastore ed Archimandrita, e trattandosi di un documento di natura ecclesiastica, i monaci vi fecero inserire gli anni delle due potestà civile ed ecclesiastica.

(1) GALLO — *Annali della città di Messina*, Messina MDCCLVIII, f. 131. Il diploma in parola, indirizzato a nome di Alaimo da Lentini e del Comune Messinese, contiene alquanti privilegi ed esenzioni in favore dei Siracusani, in compenso degli aiuti prestati a Messina nell'assedio sostenuto contro re Carlo.

Il Gallo asserisce, che l'originale pergamena ritrovasi a Siracusa, insieme al suggello pendente di cera rossa, sul quale vi è impresso un leone rampante, che reca fra le zampe lo stendardo con la croce di Messina e la leggenda: *Fert leo vexillum Messanae cum cruce signum* (meglio *signatum*). Il leone si ritiene allusione alla patria di Alaimo. La notizia di questi tre documenti era già stata data dall'Amari nella *Guerra del Vespro Siciliano*.

nell'Isola dopo la cacciata dell'angioino, come sopra dicemmo ma solamente la protezione e non un effettiva sovranità, imperocché non si dice affatto *regnante sanctissimo domino nostro domino martino etc.*, ma semplicemente si registra l'anno secondo del suo pontificato, e notisi ancora che il notaro, a dissipare ogni equivoco, scrisse *pontificatus sanctissimi patris domini martini pape quartj etc* e non mai *domini nostri domini Martini*, come per la costante pratica degli atti notarili di Sicilia, perchè questa ultima dizione avrebbe indicata un'effettiva sovranità.

La pontificia protezione invocata dalle popolazioni dell'Isola dopo il Vespro durava infino alla venuta del re Pietro, il quale, come sappiamo, sbarcato in Trapani, tosto sen veniva a Palermo a prender possesso del regno, avito retaggio della consorte Costanza, e a diriggere ed afforzare con l'aiuto dei suoi Catalani lo sforzo dell'Isola contro le schiere angioine.

La venuta del re Pietro in Palermo fu nel settembre di quell'anno e immediatamente negli atti pubblici sorse la sovranità di lui, difatti nello stesso Tabulario della Magione, appresso il cennato diploma del 18 giugno 1282, ne segue immediatamente un altro del 14 settembre 1282, XI Indizione, e in questo secondo diploma la *intitolazione* e così concepita *Regnante serenissimo domino nostro domino Petro dei gratia Inclito Aragonum et Sicilie Rege* (1). E così rimane ancora una volta affermato, per la irrefragabile testimonianza dei pubblici documenti a noi pervenuti, la protezione della Sedia papale, invocata a comun riparo dai Siciliani tosto scoppiato il Vespro e che era stata concordemente tramandata a noi dai cronisti di tal memorabile avvenimento.

Pria di far seguire il testo del diploma, oggetto di questa breve nota, parmi opportuno intrattenere i lettori sopra alcune particolarità, degne di attenzione, che nello stesso s'incontrano. E prima esporrò il sommario del documento. Il chierico Benedetto notaro di Palermo, sulle istanze di Andrea di Palma cittadino palermitano, transunta e rende in pubblica forma una carta originalmente redatta in arabo nel mese di

---

(1) Lo strumento è rogato dal chierico Berardo di Giovanni, pubblico tabelione della città di Palermo, e porta il num. progr. 153.

Moharram (1) dell'anno 583 (m e 1187) e tradotta quindi in latino al cospetto del notaro da quattro probi uomini versati nella conoscenza delle lingue araba e latina, pel quale documento Ebusuleymen cristiano, figlio di Scalero, compra da Ebraym, figlio di Sebeun, la porzione allo stesso spettante sulle terre del castello di Vicari, dette di Rotondo, pel prezzo di tari 80 di oro mancanti ciascuno, nel peso, di un grano (2).

Il chierico di Palermo che rogava il transunto pubblico del cennato atto era un ecclesiastico, ne dee recar meraviglia tale sua qualita congiunta alla professione di notaro. Notai ecclesiastici esistettero fin da remotissima epoca (essendovene memoria fin dai tempi del pontefice S Clemente), ma trattavasi sempre di persone deputate a redigere atti riguardanti le autorita e le cose ecclesiastiche, e che non esercitavano un pubblico ministero nel pieno senso della parola.

Fu nel Medio Evo, quando nella universale ignoranza solo i chierici serbarono il deposito del sapere, che fu giuocoforza ricorrere ai medesimi per la redazione delle pubbliche scritture. E malgrado i divieti di Pontefici e Imperatori, che ricordavano agli Ecclesiastici di non mescolarsi nelle faccende secolari, si videro i notari essere generalmente chierici, e non pochi strumenti ci avanzano rogati da preti, diaconi e persino da monaci, che pure piu degli altri avrebbero dovuto star lontani da tale esercizio (3).

---

(1) Gli Arabi di Sicilia, a giudicare dalle carte rimasteci, pur mantenendo costantemente gli anni dell'Egira, non serbarono la stessa uniformita in riguardo ai mesi, imperocche or usarono i mesi lunari musulmani Regeb, Gumadi, Dulkada ecc., ed ora gli antichissimi mesi di dicembre, giugno ecc. V i doc di n. 31, 43, 54, 89, 93 ecc della magistrale opera *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Pal 1868, del chiarissimo orientalista prof SALVATORE CUSA.

(2) Il MORTILLARO al n. 155 del suo *Elenco cronologico delle antiche pergamene pertinenti alla Real Chiesa della Magione*, Palermo, 1858, f. 71, accenna al nostro documento e ne da un breve sommario alquanto inesatto trascrivendo anzi erroneamente alcuni nomi di persone, perche in luogo di Ebusuleymen, Scalero e Sebeun, pone Tibuselajmet, Scalami e Sebeuti.

Il mio amico Dr G Pipitone Federico, ragionando sull'ultima edizione della *Guerra del Vespro Siciliano* dell'AMARI, accenna allo stesso doc e ne riporta le prime parole. V *Rivista Storica Italiana* vol III, fasc IV, an 1886.

(3) FUMAGALLI — *Delle Istituzioni Diplomatiche*. Milano, 1802, To 2 p. 217. Uno degli antichi documenti sul proposito e una carta del 703 o 748, esistente

Per ciò che riguarda Palermo però il fatto di ecclesiastici, che la facessero insieme da notai, non era una consuetudine più o meno approvata dalle leggi civili ed ecclesiastiche, ma sibbene l'esercizio di un vero e proprio diritto.

Sappiamo infatti che Re Ruggiero con privilegio del marzo 1144, concesse ad Ugo Arcivescovo di Palermo e successori la *tabularia* della felicissima città di Palermo (1), perchè vi potessero nominare i chierici della stessa chiesa tanto nella città di Palermo che nella diocesi. La *tabularia* era il ministero del notariato, dalla voce *tabula* o *tabella* che significò tavoletta cerata, materia scrittoria anticamente usata per iscrivervi gli atti, e quindi per estensione adoperata ad indicare gli atti stessi come *notarius* derivò dalle *notae*, cioè dai nesi tironiani adoperati per iscrivere rapidamente, onde troviamo promiscuamente negli atti latini *notarius*, *tabellio* (2) e negli atti greci νοτάριος, ταβουλάριος, νομίζταβουλάριος, e νομικός (3).

in copia nell'Archivio di Napoli, rogata da Leone indegno prete della Chiesa Nolana V *Regni Neapolitani Archivii Monumenta edita ac illustrata*, Napoli 1845, vol I, P 1, pag 3

(1) την ταβουλαριαν τῆς πανευτίχου πόλεως πανορμου. Il testo del diploma è stato riprodotto dal CUSA a pag 20 della lodata opera, *I diplomata Greci ed Arabi di Sicilia*. Prima del 1144 c'è qualche raro esempio di notai ecclesiastici.

(2) I *notarii* dapprima non furono che *tachigrafi*, perchè deputati a registrare con celere scrittura (*notae*) le arringhe, concioni ecc. Posteriormente si occuparono, come i *tabelliones*, a redigere vendite, testamenti, donazioni ecc.

*Tabularii* si dissero pure quelli che conservavano le carte (*tabulas*) delle città, provincie, ecc. presiedevano quindi all'Archivio (*Tabularium*) e trascrivevano e corroboravano le copie dei documenti antichi guasti. Nella regione Napolitana si dissero *Tabularii*, alcuni scelti nell'ordine dei *Curiali*, perchè sebbene insieme agli altri badassero a redigere gli atti, li precedevano in dignità e insieme al *Primario* (questi era il capo dell'Ordine dei *Curiali*) davano compimento agli atti rimasti incompleti per la morte del curiale o dei testimoni. I *Curiali*, così detti dalle *Curie*, perchè in queste scrivevano gli atti dei giudizi, (che dopo fecero gli *actuarii*) rogarono pure gli atti privati e vennero detti *tabelliones* e non avevano bisogno del giudice nella redazione degli atti, a differenza dei *notarii* che ne avevano precisa necessità. L'imperator Federico nelle sue Costituzioni vietò che i *Curiali* per l'avvenire redigessero atti *notarii*. V *Reg. Neapol. Archivii Monumenta* pag 17, nota (9).

(3) CUSA. Op. cit. pag 33, 610, 632, 638.

La concessione del re Ruggiero veniva confermata da Gregorio IX insieme agli altri privilegi della Chiesa palermitana con Bolla del 23 dicembre 1228 (1) e nei nostri archivi non infrequentemente si conservano tuttora atti rogati da ecclesiastici. Però il privilegio non ebbe lunga durata, l'imperatore Federico II in fine della Costituzione *De fide et auctoritate instrumentorum et quot testes debeant subscribere in instrumentis* vietò formalmente che i chierici di qualsivoglia ordine la potessero fare da giudici e notari *illo tenaciter observando ut in aliquo locorum nostri demani Clerici cuiuscunque sint ordinis in Iudices et notarios nullatenus assumantur* (2). E perchè questo divieto venne in seguito ad essere alcuna volta dimenticato, troviamo che il Re Alfonso tornò ad insistere nel medesimo e in uno dei capitoli promulgati nel 1440 inserì e rinnovò la costituzione fredericiana, che sopra indicammo (3). Ed invero dovendosi a volte procedere dal potere civile contro i notari che abusavano della pubblica fede, trattandosi di un notaro e chierico insieme, la qualità di ecclesiastico poteva recare ritardo o render ancora vana l'opera della giustizia.

Ritornando al nostro diploma, leggiamo in esso che un tale Andrea di Palma presentava al notaro chierico Benedetto *quoddam sarracenicum scriptum notatum in carta membranea* per averlo tradotto in latino e rivestito delle forme legali, e poichè il notaro ignorava l'arabo, fe' venire alla sua presenza il not. Manfredo de Gusla, not. Luca de Maramma e il maestro Michele de Rumed, *scientes legere et interpretari de lingua arabica in latinam*, perchè facessero la desiderata versione.

L'esistenza in Sicilia nel Medio Evo di varie genti e quindi di vari idiomi recò insieme la necessita di pubbliche scritture in arabo, greco,

(1) MONGITORE—*Bullae, Privilegia et Instrumenta Panormitanae Ecclesiae etc* Palermo, 1734, f. 101.

(2) *Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae*, Napoli 1786, pubbl. da CARCANI, Lib. I, tit. 4, XXXII.

(3) TESTA — *Capitula Regni Siciliae* Palermo 1741, cap. 258 di Re Alfonso II PIRRI (*Sicilia Sacra* Pal. 1733, to. 1, col. 91) e il MONGITORE (Op. citata, pag. 32) errano credendo che Re Alfonso abbia fatto cessare per primo il privilegio di Ruggiero sulla Tabularia. Il divieto era più antico, come abbiamo veduto, re Alfonso non fece che rinnovare una prescrizione caduta in disuso.

latino, ecc. e poichè in seguito non tutti erano al caso di conoscere l'arabo e il greco, si sperimentò la necessità d'interpreti e traduttori delle scritture compilate negli accennati idiomi.

Nel nostro doc. abbiamo già interpreti fin dal secolo XIII, nel tabulario del Duomo palermitano si conserva un diploma del 31 maggio 1309, nel quale il chierico Giovanni de Ecclesiastico, pubblico notaro di Palermo, narra di essere stato invitato da Bartolomeo Arcivescovo di Palermo, il quale presentogli *quoddam privilegium magnifici viri Domini Rogeri Sicilie et Calabriae Comitis scriptum de litera greca autentica vetera notata in carta membranea noto et consueto sigillo plumbeo munitum* chiedendo che il privilegio in parola venisse trascritto *in formam latinam publicam*. L'interprete fu Fra Romano Abate del Monastero di S. Bartolomeo de Trigono in Calabria, assistito da tre altri interpreti, Cataldo di Procho, not. Giovanni di Naso chierico e il prete Vassallo Greco di Milazzo (1), da questi due esempi si può con probabilità desumere la pratica ufficiale del tempo che era di chiamare generalmente tre interpreti aventi i requisiti di conoscenza delle lingue araba o greca e di conosciuta probità, essendochè si stava in tutto alla loro buona fede e la loro versione inserita nel rogito notarile acquistava il carattere dell'autenticità. E notisi che veniva richiesta non solo la conoscenza della lingua ma anche quello della scrittura, cioè la paleografia, imperocchè nel doc. del 1309 si dice dell'interprete Fra Romano che sapeva *legere et interpretari utramque literam et linguam grecam scilicet et latinam*.

La convenevole trattazione di questo argomento importantissimo della diplomatica siciliana ci menerebbe in vero per le lunghe: ci basterà il dire, che dopo il secolo XIII, venendo sempre meno progressivamente la conoscenza dell'arabo e del greco, la necessità degli interpreti e traduttori si fece più viva che mai: notiamo fra gli stessi il celebre Costantino Lascari, il gesuita Girolamo Giustiniani, Francesco Pasqualino, Nilo Catalano, Giorgio Guzzetta fondatore del Seminario greco di Palermo ecc., questi ultimi tutti ecclesiastici.

Non sempre delle versioni si faceva pubblico strumento, ma venivano le medesime qualche volta a maggior sicurezza trascritte nel *retro*

---

(1) MONGITORE, op. cit. pag. 8. e seg. Il cognome *Procho* dev'essere lettura *mesatta*, invece di *Protho*.

dei diplomi originali come nei due diplomi del 1141 e 1153 del nostro Duomo, i quali portano nel *retro* della pergamena una versione in volgar dialetto, le quali versioni, per manco di paleografiche cognizioni, furon credute da parecchi nostri scrittori coeve ai diplomi stessi e redatte per la piu comune intelligenza del testo, mentre fu dimostrato che eran fattura nullameno che del 1506 (1)

Non raramente i traduttori ne sballavano delle marchiane, come avvenne, per dirne una, al P. Giustiniani, traducendo la donazione fatta dal Conte Ruggiero nel 1095 in favore della Chiesa Palermitana

Il testo greco di questo diploma e riportato dal Cusa (2) insieme ad un esteso sommario in fine, e nel luogo del diploma, ov' e detto che i servi donati dal Conte, doveano corrispondere alla S Madre di Dio tari 750 nell'inverno ed altrettanti nell'agosto και ἕνα παρέχουν τῇ ἁγία θεοτόκῳ λογοῦ δόματος τον χειμῶνα ταρία ψν' και ἄλλο τοσοῦτον τὸν αὐγούστον. Il Padre Giustiniani tradusse " et ut praebeant Sanctae Deiparae laudemium hieme *numismata aspera* DCCLXXV, ac totidem mense Augusto „ Il Mongitore (3) credette bene di commentare la voce *aspera* e vi aggiunge *Idest non trita, hodie Ruspi et aspri*, e cosi, oltre l'errore della cifra, dai tari si era passato ai numismi e quindi ai ruspi e agli aspri, un po' ancora e in quel breve tratto del diploma si sarebbero trovate tutte le monete conosciute ed ignorate (4)

(1) Un diploma arabo, pur del Duomo, recava nella parte posteriore della pergamena la versione in dialetto, la data del 1506 e il nome del traduttore, e la scrittura ne era identica ai due primi; questo diploma venne mostrato dal ch. mons. Carini al Böchmer venuto nel 1877 in Palermo a studiarvi le memorie sveve. Il dotto professore pubblicava quindi nel fasc. X dei *Romanische Studien* la memoria *Sopra due testi siciliani attribuiti al XIII secolo*. V. la rassegna fattane dal ch. prof. Salinas nell'*Archivio Stor. Sic.* N. S. anno V, pag. 182.

(2) Op. cit. p. 1

(3) Op. cit. pag. 13, 14

(4) Questo stesso diploma, cosi malamente conciato dal traduttore, servi al Torremuzza nel suo lavoro *Delle Zecche e Monete del Regno di Sicilia* (vol. XVI degli *Opuscoli di Autori siciliani* pag. 327 e 328) per inserirvi una disquisizione, campata in aria, sugli *Aspri* d'oro e d'argento, che si voleano per forza leggere nel cennato documento.



Un' ultima osservazione ci rimane di fare sul prezzo della vendita indicata nel nostro documento in tari 80 di oro mancanti ciascuno nel peso di un grano *pro precio in summa tarenorum auri octoginta de auro viso exquisito et bono Sicilie, quod transit et utitur in Sicilia, minuente a quolibet tareno ponderato grano uno auri*.

Importantissima invero è questa materia della numismatica sicula medievale, intorno alla quale possediamo parecchi pregiati lavori dei nostri più riputati eruditi, ma non crede che tutto sia finora conosciuto su questo argomento, molte e preziose notizie sorgeranno dall'esame attento e scrupoloso dei diplomi siciliani medievali, che in buon numero tuttora si conservano nei nostri archivi, e nei documenti conservati nell'Arch. palermitano ho incontrato sul proposito degli *agostari*, delle *oncie* e de *tari d'oro*, dei *caroleni* ecc., parecchie notizie non prive d'importanza che spero fra non guari render di pubblica ragione, pertanto mi limito ora ad alcune spiegazioni sui tari d'oro mancanti di un grano, a chiarimento del diploma preso a studiare.

Il tari d'oro fu moneta antichissima sicula, la troviamo nei diplomi arabi col nome di *roba'i*, che significa quartiglio, perchè la quarta parte di un *dinâr*, nei diplomi greci *ταρίον*, e nei diplomi latini generalmente *tarenus* (1) con la qualifica quasi sempre di *auri*, e quando si legge solo tari e non tari d'oro, essendo oggimai accertato che gli antichi tari furono effettivamente d'oro, dee ritenersi ciò siccome omissione di un predicato notissimo e che non era indispensabile di registrare.

Nei diplomi arabi troviamo pure tari mancanti nel peso di un grano o granello d'oro (2) e nei greci tari o tari d'oro di un grano  $\alpha'$

(1) I paesi vicini a noi dell'Italia peninsulare, prima per la necessità dei rapporti frequenti con gli Arabi e poi per la dominazione normanna, ebbero anche essi i tari, talora differenti secondo le varie regioni, e così vi furono i tari di Amalfi, di Salerno ecc. In una carta di Gaeta del 909, leggiamo *auri tari et livra una*. V. *Regni Neapol. Archivii Monum. edita ac illustrata*, vol. I, P. I, pag. 9.

Dobbiamo al chiarissimo storiografo prof. MICHELE AMARI le più accertate e sicure notizie sui *roba'i*, *dinâr*, *oncie* ecc. V. *La Guerra del Vespro Siciliano e Storia dei Musulmani di Sicilia* ne' vari luoghi.

(2) CUSA, loc. cit. pag. 698. Generalmente leggonsi tari *ducati* mancanti ciascuno nel peso di un granello d'oro, Ibid. pag. 709, 722, 739.

*κόκκου*. Questa ultima dizione non è che la prima ridotta in forma più breve (1).

Per intender ciò e mestieri ricordare che tanto il tari quanto l'oncia (della quale il tari era parte aliquota) valsero a significare peso e moneta, e il tari-peso si disse trappeso, e fu usato specialmente per le oreficerie fino a tempi recenti, un oncia valeva 30 tari e un tari 20 grani, mentre il trappeso venne suddiviso in un vario numero di grani o *cocci* (questi ultimi derivati dal greco *κόκκος*), la frase dei tari mancanti nel peso di un grano o granello di oro non dee intendersi nel senso di una speciale coniazione di tari di un grano di meno cioè del valore di 19 grani anziché di 20, essendo che il tari risultò sempre di 20 grani, ma piuttosto di tari di oro, per quali era stabilito un *peso* di un grano o meglio di un *coccium* di oro meno di altri tari di peso stabilito e conosciuto.

Questa differenza di oro nel peso potrebbe d'altro canto spiegarsi in due maniere o si trattava di tari abbastanza consunti dall'uso e quindi si concedeva una tolleranza di un *coccium* o grano nel peso di ognuno di essi, e sarebbe stata una tolleranza abbastanza grave, e vediamo anche ai tempi nostri che la tolleranza nel peso delle monete in corso non raggiunge mai un limite sì elevato (sarebbe poi sempre strano che tutti gli 80 tari del nostro documento fossero egualmente consumati dall'uso), ovvero si trattava di speciali tari, il *peso* in oro dei quali si doveva calcolare per un granello di meno a paragone di altri tari di *peso* conosciuto. Questa seconda opinione parmi più accettabile per le seguenti ragioni. Nell'opera del Cusa abbiamo contratti con tari di oro di un grano e sovente tari d'oro senz'altra specificazione (2), sappiamo d'altro canto che vi furono tari *ponderis generalis*, tari *ad pondus Messane* (3), tari *ad pondus Panormi* (4) e questo per la Sicilia,

Bibliot. Fardelliana  
TRAPANI

- (1) CUSA loco cit pag 662, 118, 656 ecc  
 (2) CUSA pag 521, 620, ecc  
 (3) Diploma del Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat del 1226, n. 86  
 (4) MONGITORE, loc cit pag, 86 Diploma dell'Imperatore Federico del 1211

nel regno di Napoli abbiamo tari Salernitani (*ταρ'ια σαλερ'ινα*) e tari d'Amalfi (1)

Nulla ci vieta quindi credere in tesi generale, che i tari d'oro, mancanti ciascuno nel peso di un grano, fossero stati una particolar sorta di tari, i quali, pur conservando il *valore* conosciuto del tari, venissero valutati in *peso* per un granello o *coccio* meno di oro.

Aggiungasi che siccome le monete nel Medio Evo si spendeano generalmente a peso e non a conto, siccome è noto, ragion per cui i banchieri e i cambiatori furono tenuti, come pubblici ufficiali, a dare gratuitamente il servizio del peso delle monete, mentre venivano retribuiti pel cambio delle stesse, e un pubblico ufficio, *Bancum Justitiae*, fu istituito nelle varie terre pel peso delle medesime (2), così in un contratto di compravendita non importava dichiarare se i tari fossero nuovi di zecca o consumati dall'uso, perchè la bilancia avrebbe senz'altro ragguagliato le ragioni, ma importava benissimo dichiarare, dei vari tari usati nel Regno, quale era quello convenuto nel contratto, enunciandone quindi il peso. E così si dichiarava, secondo i casi tari *ponderis generalis* (peso legale che si legge costantemente nei diplomi siciliani dal secolo XIV in poi), *ad pondus messane*, *ad pondus panormi* (3), ritornando perciò

(1) *Regni Neapol Arch Mon etc* pag. 2, nota (5), pag. 192, 125.

(2) CUSUMANO — *Storia dei Banchi della Sicilia — I banchi privati* Palermo, tip. dello Statuto 1887, p. 18, 21.

(3) Si è ritenuto finora che le parole *se ondo il peso* di Messina, Palermo, ecc. indicassero effettive coniazioni e quindi le varie zecche corrispondenti (V TORREMUZZA, op. cit. p. 286, 287). Con questo criterio vi sarebbero state zecche in Palermo, Messina, Cefalù, Troina.

E da notare però, che nei tempi di mezzo abbiamo notizia sicura delle sole zecche di Palermo e Messina e non di altri luoghi, potrebbesi quindi ritenere piuttosto che le parole *ad pondus* indichino non la zecca del luogo, sibbene il peso comunemente accettato nel luogo istesso pel tari d'oro, che fu la moneta più diffusa specialmente nell'epoca normanna, e questo peso variava nei singoli luoghi, onde i diversi *pondus* come del resto variavano le altre misure agrarie, di capacità, ecc.

Queste differenze metriche non cessarono per lungo tempo, e credo opportuno ricordare sul proposito una Prammatica del Vicere Duca di Monteleone del 17 maggio 1531, nella quale è detto " Et perchj in lo commerciarj habia

ai tari d'oro mancanti nel peso di un grano, o tari d'oro di un grano (che è la stessa qualifica abbreviata, perchè nota all'universale) debbonsi intendere siccome speciali tari, il peso in oro dei quali dovea valutarsi per un grano di meno del peso generale (*ponderis generalis*) del tari.

E le parole stesse del diploma conducono a questi risultamenti, imperocchè leggiamo nello stesso, come dissi di sopra, che il prezzo della vendita era stabilito nella somma di tari 80 *de auro viso exquisito et bono Sicilie, quod transit et utitur in Sicilia, minuente a quolibet tareno ponderato grano uno auri*, cioè, che il pagamento dovea farsi in moneta di oro buona, del titolo, come diremmo oggi, legale ed accettato nel Regno *quod transit et utitur in Sicilia*, e per ragguagliare il peso totale degli 80 tari convenuti si dichiarava che nel *peso* di ogni singolo tari valutar si dovea un grano meno di oro.

Un diploma greco poi del 1139 relativo allo stesso argomento appresta, se io non m'inganno, molta luce sul proposito. Nel citato diploma si legge che Nicola fratello del notaro Arcadio di Troma e il fi-

di cessare omni difficultate, chi di la varietatj di li pisi di li moniti si soli causarj spissi volti cum Jattura di li contrahenti non essendo persunj expertj, volimo ancora statuimo et ordinamo chi (per) tutto lu regno lo piso di la monita, cussi di loro come di lo argento, habia di esserj equalj di sortj chj *In naxuna citati et terra et loco chi sia piso di monita differentj di lo piso di li altri citati terrj et lochi di lo regno*. Et per quisto volimo chj in omnj partj di lo regno chi sia uno pisaturj, lo qualj habia di tenirj li pisi di li monitj tanto di oro como di argento verj et Justj, lo quali habia di recognoscerj si li altrj pisj chi tenissiro altrj persunj particularj. In la terra serranno Justj, et trovandosi alcuno piso vario di lo ditto *comunj piso di lo regno*, volimo chj omnj volta chi serra trovato per lo ditto ajustaturj la persuna chj tenira lo ditto piso si Intenda *Incursa* In pena di unzi dechi „ V. DI BLASI — *Pragmaticæ Sanctiones Regni Sicilie*, Pan MDCCXCI, fog 311.

Sebbene le circostanze relative al corso pubblico delle monete non fossero nel 1531 identiche a quelle del secolo XII, pure il documento predetto vale a portar luce sui vari *pesi* delle monete usati nelle diverse città e terre del Regno.

Non consentendomi i limiti di questa breve illustrazione al diploma, preso a studiare, di estendermi più oltre, mi propongo di esporre in seguito le varie quistioni relative alle *oncie*, ai *tari* e *grani* di oro.

glio Leone vendono al notaro Costantino del Castello alcuni fondi siti nel casale di Bolo per la somma di tari d'oro 200 di un grano *secondo il peso di Troina* εἰς χρυσοῦ τάρια διακόσια κόκκου ἐνός εἰς τὸ ζύγυον δρανας (1) Queste parole ci addimostrano senz'altro, che i tari d'oro di un grano non erano l'espressione di una tolleranza nel peso del tari legale e comune, ma sibbene una speciale valutazione del peso legale, diminuendolo di un grano questo nuovo *pondus*, che si venne aggiungendo agli altri già esistenti, prese il nome da Troina, o per essere ivi cominciata tale valutazione (com'è più probabile) o per il maggiore uso della stessa.

Diro inoltre che il tari d'oro di un grano fu adoperato esclusivamente in Sicilia e fino al principio del sec. XIII. Nella raccolta dei diplomi greci delle provincie napoletane troviamo i tari d'oro di un grano in soli 4 documenti, e questi sono tutti atti notarili rogati in Palermo, dei quali gli originali diplomi per fortuita combinazione si trovano nell'Archivio di Stato in Napoli, ragion per cui furono compresi nella raccolta citata (2).

Ed ecco ora il testo intero del documento, riprodotto fedelmente dall'originale pergamena, che si conserva in ottimo stato nell'Archivio palermitano, in buona e facile scrittura del tempo con abbreviazioni piuttosto frequenti, ma di forma costante degno di nota e in fine il monogramma *Benedictus* del notaro.

“ In nomine domini amen Anno dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo Octogesimo secundo Nonodecimo die mensis Junij decime Indictionis Pontificatus sanctissimi patris domini Martinij pape quarti anno secundo Nos Constancius de tiphano Judex felicis urbis Panormi Notarius Benedictus clericus publicus tabellio Civitatis eiusdem et subscripti testes ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti publico Instrumento notum facimus et testamur, quod prudens vir andreas de palma Civis panormi ad nos accedens obtulit et ostendit nobis quoddam sarracenicum scriptum, notatum in carta membranea continencie

(1) CUSA, op. cit. f. 296.

(2) TRINCHEA—*Syllabus graecarum membranarum etc.* Neapoli, MDCCCLXV, pag. 218, 249, 287, 315.

Infrascripte, petens a nobis per manus mei dicti tabellionis, ut ad sui cautelam et robur sui Iuris dictum scriptum de lingua et scriptura saracenica in latinum faceremus transumi et in publicam redigi formam, ut apud omnes plena Intelligentia et fides ex ipso, tamquam a vero et originali transumpto, possit assumi Cuius petitioni in precibus utpote Iustis ex officio nostri debito annuentes, pro eo quod nobis non erat adeo plena cognitio et intelligentia scripture arabice, quosdam infrascriptos probos viros videlicet notarium manfredum de gusla, notarium lucam de maramma et magistrum michaellem de rumed cives panormi scientes legere et interpretari de lingua arabica in latinam, coram nobis fecimus accersiri Qui ad nostram presenciam accedentes et Jurantes corporaliter ad sancta dei Evangelia de fideliter legendo et interpretando nobis predicta, dictum scriptum de arabica scriptura in latinam interpretati sunt per eorum sacramentum et fidem, quilibet eorum per se pari et una voce concordēs, ipsum scriptum de arabica in latinam translatum in forma subscripta et continentia Ita esse, et facta interpretatione ipsa et predictis omnibus cum omni Juris sollempnitate diligenter inspectis, quia vidimus etiam scriptum ipsum arabicum fore non abolutum non abrasum non cancellatum nec in aliqua parte sui vicium aliquod imminere omnique vicio et suspicionē Carere, ipsum scriptum de verbo ad verbum, nullo addito vel mutato seu etiam diminuto, in hac presentem formam publicam fideliter per manus mei dicti tabellionis duximus redigendum Tenor autem predicti scripti arabici per omnia talis est .

In nomine dei misericordis et miseratoris hoc est quod emit ebusuleymen filius scaleri christianus ab ebraym filio sebeun cognito de atranu totam partem seu portionem quam habet in dominio suo et in manibus suis, que cognoscitur et dicitur de rotundo, et ista pars est de terris Castri hiehari, et orientale eius circumdat meridionaliter montes Civitates panormi et habet hec fines quatuor qui determinat (sic) illam et dividunt super tota, oriens quidem ipsius tendit ad podium esseyel, meridies eius ad terram Regie doane, et occidens eius tendit ad podium quod cognoscitur de Rotundo, et septentrionale eiusdem tendit ad viam que vadit a Bccaro ad Petraliam et alibi et Inde est introitus et exitus eius. Emit quidem Ebusuleymen totam partem predictam cum omnibus que pertinent sibi et cognoscuntur ab ea pro precio in summa tareorum auri octoginta de auro viso exquisito et bono sicilie, quod transit et utitur in sicilia, minuenta a quolibet tareno ponderato grano uno

auri, assignavit et tradidit eam sibi ebraym venditor predictus, et emptor recepit eam ab eo. Et confessus est Ebrahym predictus quod ipse hec vendidit Ebusuleymen (1) predicto et quietatus fuit et solutus de toto precio supradicto, quod est tareni octoginta, quietatione perfecta, et post receptionem ipsius pecunie cum integritate, omne dampnum quod accidere posset in hac predicta emptione recepit super se ebrahym venditor supradictus. Et hec pars predicta pervenit tota ad Ebusuleymen emptorem predictum in suo dominio ratione emptionis prenominate, et recepit iam ipse super se dampnum super eo quod vendidit secundum quod dictat Justicia in lege sarracenorum. Testificaverunt super noticia Ebusuleymen emptoris predicti et super Brahim venditore predicto illi qui sciunt eos visu et nominibus. Et confessi sunt dicti principales ad invicem ad omnia que dicta sunt seu nominata et pertinent eis in hoc scripto et sunt ipsi omnes in statu sanorum et passantes in dicto eorum. Et hoc actum est in mense muharram de anno quingentesimo octagesimo tercio. Testificatj sunt de hijs omnibus aly filius abdalle elheguerj. Ebubeker filius abderrahmen elheguerj. Aly ibin abderrahmen ettimimi. Ebrahym ibin nasar ellachins.

Unde ad futuram memoriam et fidem de translatione predicta apud alios faciendo, presens publicum Instrumentum exinde ad cautelam predicti andree de palma factum est sibi per manus mei predicti tabellionis, meo signo signatum subscriptione mei predicti Iudicis et dictorum Interpretum et subscriptorum testium testimonio et subscriptionibus roboratum.

✠ Ego Johannes de Lampo predictum originale scriptum vidj legi et me subscripsi.

✠ Ego Luca clericus de cassaro predictum originale scriptum vidj legj et me subscripsj.

✠ Ego simon de deumiludedi testis sum.

✠ Ego lucas de notario thomasio de maramra qui supra Interpretulj dictum scriptum arabicum cum predictis Interpretibus in formam latinam ut superius dictum est et me subscripsi.

---

(1) Le *y* del testo recano superiormente un punto, ho aggiunto poi qualche segno di punteggiatura per la piu chiara intelligenza della trascrizione.

✠ Ego notarius manfredus de usla qui supra Interpses (*sic*) transtulj dictum scriptum arabicum cum predictis Interpretibus in formam latinam ut superius dictum est et me subscripsj

✠ Ego Sismon de Guidayfo testis sum

✠ Ego notarius ventura de succantore Rogatus testor

✠ Ego philippus de leone testis sum

✠ Ego nicolaus de lando testis sum

✠ Ego Benedictus clericus publicus tabellio panormi qui supra rogatus scripsi prout dicti interpretes. (1)

*(Tabulario della Magione, n. 152)*

Debbo i miei ringraziamenti al Comm. Silvestri, Soprintendente agli Archivi Siciliani per avermi autorizzato a pubblicare il sopradetto documento.

G. COSENTINO

---

(1) Mi si riferisce che un tal Di Vita abbia fatto relativamente a questo docum. una breve pubblicazione, della quale non posso tener conto, non avendola potuto esaminare.





## ISCRIZIONI CERAMICHE

### D'ERICE E SUOI DINTORNI (1)

---

Il ch mo Prof A Salinas, che già ebbe a dar notizia alla Direzione degli Scavi d'alcuni acquisti da lui fatti pel Museo nazionale di Palermo sul luogo dove fu Erice, riferendo ventidue iscrizioni impresse sopra anse d'anfore greche, fece menzione di due importanti collezioni d'anse congeneri raccolte in più tempi con altri preziosi cimeli tra i ruderi del celebre tempio di Venere Ericina, quella cioè del Barone Agostino Pepoli, e l'altra del Conte Francesco Hernandez. V *Not degli Scavi*, Agosto 1882, pp 362, 363

In Monte San Giuliano, fuori del castello feudale mutato ora in prigione, entro la cui area sorgeva sin dall'evo fencio il tempio di 'Astoreth, la Venus Erycina dei Romani, e di cui la moneta di C. Considio Noniano offre nel rovescio il prospetto, sorgono tre torri merlate dette del Balio (Baiulus) costruite o ristorate dai Normanni. Al piede di queste torri, che il Pepoli ebbe in dono dal Municipio di Monte San Giuliano, e dove, secondo probabile congettura, avevano lor dimora i *Venerci*, si trovano accumulate, più che in altre parti dell'Erice, siffatte anse. Tutto il versante orientale dell'arido monte ne ha messe sempre in luce un discreto numero, e spesso i villani ne rinvengono giù per le balze, rotolate per le piogge fra i ruderi e i greppi.

Ma un numero veramente straordinario mi mostrò il Pepoli giacerne agglomerato a strati paralleli alternantisi con depositi di

(1) Lettura fatta nella seduta sociale dell'8 agosto 1886.

avanzi culinari che si stendono sotto al muro di cinta del suo castello, ad attestare ancora al paziente archeologo che se alla ridente Ericina volava intorno lo Scherzo e Cupido, le sue pingui sacerdotesse non obliavano i sacrifici geniali di Victa e di Potua. O vuotate nell'orgia notturne da quelle ardenti recluse, o a cielo aperto da volgo e patrizi pellegrinanti alle solenni Anagògie e Catagògie sulla saluberrima altura, molte migliaia di quest'anfore dovettero infrangersi e agglomerarsene i cocci nel giro dei secoli, quando colle eleganti impronte di Rodi, e quelle più semplici di Gnido assai scarse in Sicilia, vengono in luce ogni giorno rozze iscrizioni greche d'incerta origine, e timbri fenici o punici misti a quelli di Roma repubblicana e imperiale. Bastarono pochi scavi fatti alla profondità di 5 o 6 metri perchè il Pepoli, cui il ricco censo non vieta l'amore delle cose antiche, raccogliesse " 3810 anse anepigrafe ricurve, 620 rettangolari, 1954 coni, o " estremità inferiori d'anfore, molti frammenti di patere con iscrizioni graffite ed 800 iscrizioni anforiche „ Aspettando che la cospicua collezione discendesse cogli altri cimeli giù a Trapani non appena al Municipio fosse riuscito destinarle un locale opportuno, il Pepoli, messo insieme un catalogo di queste iscrizioni ceramiche, lo pubblicava nel giugno dell'anno 1885, col titolo *Antichi bolli figulini e graffiti delle sacerdotesse di Venere Ericina rinvenuti in Monte San Giuliano*—Firenze Tip. Galletti e Coccia. È un bel fascicolo in 4° di pagg 58, con 15 tavole disegnate dall'autore, ed una veduta fototipica del lato orientale del castello Pepoli, e contiene circa 300 bolli anforici, qualche iscrizione impressa su tegoli, laterculi e lucerne, o dipinta in rosso sull'anfore, ed 82 graffiti su frammenti di patere.

Questa scrittura, se rivela nell'A buonissima volontà, non è tale, a dire il vero, da soddisfar gli studiosi. Il lavoro fu soverchiamente affrettato senza che chiaro ne apparisca il perchè; la classificazione dell'anse è assai difettosa, abbondano gli errori tipografici, nè mancano quelli di lettura o di trascrizione. Che l'A p e scriva KAPNEOY p 20, EMINΘIOY p 28, ΠΕΔΑΓΕΙΤΝΟΥ bis p 41, 47, e poco male chi legge può darne colpa al tipo-

grafo ma dubiterà assai del ΛΕΕΜΑΧΟΥ che senza un *sic* vi occorre per ben tre volte p 31 bis, p 46, nè potrà indursi ad avere per *retrograda* un'iscrizione che non lo è punto, p 32 n 93, e che poteva scriversi e intendersi agevolmente consultando il breve elenco del Salinas Così a p 17 non si tenne alcun conto delle *Addenda* del *Corpus*, dove pur si era restituito l'APTAMITIOY in ΑΘΗΝΙΩΝΟΣ, altrove si chiamano di dubbia restituzione i nomi //YΦΡΑΝΟ pag 41, ΘΑΡ//ΟΛΙΟ, ΘΕ·ΑΣΤΟΥ accanto a //ΦΡΑΣΤΟΥ pag 42, nei quali a colpo d'occhio ciascuno indovina il nome genuino, mentre al contrario si suppone senza alcun dubbio un ΞΕΝΟΦΑΝ[ΤΟΥ] pag 34, 46, che potrebbe ancora essere ΞΕΝΟΦΑΝ[ΕΥΣ]. A pag 49 si presenta la famiglia Mentia di cui finora nessuno ha avuto notizia, dove l'iscriz 7 della Tav III offre chiaro LIVENTI, cioè L I venti. Fra i graffiti che secondo l'A contengono nomi di sacerdotesse di *natura pettegola* p 8, alcuni offrono indubbiamente nomi d'uomo, come ΝΥΜΦΩΝΟ (Νύμφωνο[ς]), n 36 Tav XIII, ed ΙΕΡΟΚΕΟ (Ἱεροκ[λ]έο[ς]) n 38 Tav XIII, sia con diletto di λ per corruzione dialettale (cf Ἡρακλειδου=Ἡρακλειδου d'un'ansa gnidia DUMONT, pag 316, e Μεγακεῦς=Μεγακλεῦς id id 212) sia con nesso di K e di Λ. Finalmente, per soverchio amore di leggere ogni cosa, l'A ammannisce allo studioso certi nomacci che di greco non hanno neppur l'odore tali sono p e ΑΚΝΩΝΟ, ΑΡΚΟΝΤΟΡΟΣ, ΑΡΗΟΧΑ, ΕΝΑΚΙΚΤΕΥΣ, ΚΥΤΟΥ, ΚΥΜΟΝΟΥ che ti fanno ripensare sorridendo agli gnostici Eoni.

La raccolta Hernandez, parte comprata dai contadini, parte avuta con altri oggetti del ricco Museo qual eredità di famiglia, non ha certo l'importanza di quella del Barone Pepoli, se guardiamo al numero delle iscrizioni ceramiche, che sono circa 160 nondimeno è di un certo pregio per bellezza o rarità di qualche impronta. Il proprietario, che non appartiene, per fortuna, allo stuolo dei prosuntuosi, confessando ingenuamente di non conoscere il greco ha rinunciato alla velleità d'una pubblicazione mendosa, ed ha voluto aderire alla mia preghiera consentendomi di copiare tutte le sue iscrizioni. Facciamo voti che egli voglia

in simil guisa far conoscere alla scienza tutti i cimeli del suo interessante Museo ericino

Alle raccolte surriferite s'aggiunge ora quella iniziata dietro mia esortazione dal solerte e dotto Canonico Andrea Messina di Monte S. Giuliano. Egli incominciò a mettere insieme pochi manubri e frammenti di stoviglie dell' Erice nell'Agosto del 1886, ed ora ne possiede più di cento. Anche nella Biblioteca di Monte S. Giuliano ed in quella di Marsala si conservano parecchie anse ed altre iscrizioni ceramiche delle quali si vuol fare debito cenno. Quest' ultime provengono da una raccolta archeologica già ivi esistente presso la famiglia Lipari.

Un' altra e più antica collezione di queste anse che andò miseramente dispersa (1), ma di cui per sorte ci rimasero in copia parecchie iscrizioni, è quella di Antonio Cordici l'annalista ericino (1586-1666). Egli fu il primo a prender nota nella sua *Istoria della città del Monte Erice* di quelle iscrizioni che copiava dagli originali ogni qual volta poteva a stento comprarli dalle contadine che sull'aride pendici dell'Erice cercavano sempre quest'anse per pestarle ed impastarne la polvere colla calcina affinchè diventasse più consistente. I due mss. originali del Cordici, che si conservano, l'uno a Monte San Giuliano presso la famiglia Coppola, l'altro a Palermo nella Biblioteca del Comune, non furono mai pubblicati, e forse non è un gran male e nemmeno fu pubblicata l' *Erice antica e moderna sacra e profana* di Vito Carvini (1644-1701) ms. originale della Biblioteca di Monte San Giuliano in cui son riportati i timbri e le iscrizioni del Cordici (2).

---

(1) Solo poche anse originali di questa raccolta si conservano, come vedremo, nel Museo Hernandez.

(2) Una copia assai brutta del Cordici ed una del Carvini e nella Fardeliana di Trapani; altra copia del Carvini e in casa Hernandez. Per le mie restituzioni mi son giovato degli originali di Monte S. Giuliano e della copia posseduta dall'Hernandez, e son lieto di potere, almeno in parte, render grazie alla gentilezza di quest'ultimo ed a quella del bibliotecario Padre Castronovo,

Ma il Torremuzza (1) e l'Avolio (2) riportarono nelle loro opere parecchie di quelle iscrizioni, e se nel trascriverle, per mancanza di estesi confronti, non si scostarono gran fatto dai grossolani errori del Cordici, ebbero però il merito d'eccitare coll'esempio collettori e studiosi a nuove e più fruttuose ricerche.

Primo il Mommsen nel 1846 corresse alquanto delle iscrizioni del Cordici studiandone i Mss, e le pubblicò nella *Zeitschr für Altherth* n. 97 p. 774. Poi il Franz si giovò del suo lavoro nel III vol. del *Corpus*. Ma a siffatti studi mancava adeguato sussidio di confronti, onde non fa meraviglia se neppure i più dotti poterono sempre cogliere nel segno. Talvolta guastarono ciò che il Cordici aveva scritto bene, tal'altra supposero nomi assurdi.

A Giuseppe Polizzi compianto bibliotecario di Trapani dobbiamo altra non ispregevole raccolta d'anse ericine da lui comprate per la Fardelliana con fondi assegnati dalla Deputazione. Il Mommsen le vide nell'Aprile del 1878, e ne copiò alcune ma, per quante ricerche io abbia fatto, non m'è riuscito trovare che si pubblicassero. Probabilmente egli avrà preso appunti per i supplementi del *Corpus*.

Che l'anse della Fardelliana appartenessero ad Erice me l'assicuravano già col sig. Filippo Polizzi fratello dell'estinto, parecchi rispettabili cittadini, tra i quali mi piace rammentare il Can. Mondello, il cav. prof. Zinna membro della Commissione d'antichità, ed il prelodato Conte Hernandez che più volte amichevolmente scherzando lagnavasi col Polizzi " perchè questi a " lui facesse concorrenza nell'acquistare avanzi della ceramica

---

che nelle mie gite al Monte ha messo a mia disposizione le anse ed i Mss. Anche al Canonico Mondello intelligente ed operoso bibliotecario della Fardelliana debbo chiedere scusa per le molte noie arrecategli col rovistare più e più volte gli armadi della raccolta Polizzi, di cui parleremo, e pel prestito cortese di qualche libro.

(1) *Sicil. et obiacent insular veter. inscript. nova collectio* Panormi 1769.

(2) *Delle antiche fatture di argilla che si ritrovano in Sicilia* Palermo 1829.

“ ericina „ mel confermavano le raccolte Cordici, Pepoli ed Hernandez, che offrono pressochè tutti gli stessi nomi me lo diceva l'assoluta mancanza di queste anse fra gli oggetti scavati in parecchi luoghi della provincia (1), di fronte al numero veramente straordinario somministrato sempre dall'Erice. E me lo provava eziandio il cartellino incollatovi sopra dal Polizzi medesimo coll'indicazione ERICE, mentre sopra altri oggetti d'ignota o varia provenienza conservati nella Fardelliana, o non e alcuna scritta, o vi si legge SELINUNTE, COSSURA, EGUSA, LILIBEO, MOZIA etc. Non ostante, a rimuovere ogni dubbio, vollì fare altre ricerche, ed il Mondello mi mostrò uno scartafaccio di spese che il Polizzi faceva ad incremento della nascente collezione, spese che pur troppo l'attuale Deputazione ha voluto sopprimere nel nuovo organico.

In quel libro in cui son registrati gli acquisti fatti dal 1871 al 1874, occorre, in più volte, menzione di 77 manubri iscritti d'anfore che il Polizzi compro da Carlo Aguanno ed Annibale Grammatico di Monte San Giuliano cercatori d'antichità. Ho fatto interrogare costoro, ed ho avuto piena conferma della esattezza degli appunti del Polizzi.

Facendo voti perchè qualche dotto italiano possa riunire le sparse epigrafi della ceramica grecosicula, le quali sono già tante da dar luogo ad un grosso volume, offro intanto agli studiosi una discreta serie d'iscrizioni anforiche spettanti quasi tutte ad Erice, pochissime a Lilibeo, e due o tre d'ignota provenienza (2). Vi unisco poche iscrizioni su frammenti di stoviglie e di altri cotti. Quelle copiate da me sugli originali spettano per in-

---

(1) Convienne eccettuar Selinunte ove si e scavata di fresco gran copia di anse fenicie e greche d'incerta origine che verranno pubblicate dal Professore Salinas.

(2) Quando nelle brevi note che accompagnano il testo delle epigrafi non è indicata la provenienza s'intende che l'ansa o il frammento di cotto furono rinvenuti a Monte San Giuliano per quelli di Lilibeo e per gli altri d'ignota provenienza ho fatto indicazione speciale.

tiero alla Fardelliana, al Museo Hernandez, alla collezione Messina, alle Biblioteche di Monte San Giuliano e di Marsala, ed alcune poche al Barone Pepoli ed al Sig Filippo Polizzi. Le altre, che riproduco testualmente se corrette, tento restituire, se evidentemente sbagliate, spettano agli elenchi del Pepoli, del *Corpus*, del Salinas, dell' Avolio, del Torremuzza e del Cordici. È superfluo l'osservare che per queste non ho potuto conoscere la forma dei caratteri, nè determinare con esattezza la giacitura delle parole, onde le citazioni dei confronti non hanno che un valore relativo. Pure, anche queste epigrafi giovano per lo studio dei magistrati epimeni e dei nomi dei figuli. Se ne togliamo il poco che circa ad Erice è nel *Corpus*, e la brevissima nota del Salinas, in cui si vede la mano di chi sa, tutte le altre illustrazioni locali non possono dar molto utile a chi, in mancanza di meglio, s'occupa in questo modesto ramo dell'archeologia, senza un paziente lavoro collettivo che coordini e vagli. Ho voluto tentare io stesso questa fatica, ma non so se vi sia riuscito.

Trassi partito dal libro eccellente del Dumont sulle iscrizioni ceramiche da lui osservate in Grecia, per quanto scarso, a confronto delle giulie, sia ivi il contingente delle iscrizioni di Rodi, e mi giovai ancora delle note del prof. Viola sulle nuove scoperte epigrafiche in Taranto (nelle *Notizie degli Scavi* Marzo 1884 e Luglio 1885). Sventuratamente nel luogo ove scrivo non potei consultare, all'infuori del *Corpus*, nessuno degli autori recenti citati dal Dumont a pp. 34-37 nondimeno in quest'ultimo e quanto occorre per camminare con qualche sicurezza, purché l'occhio faccia il suo dovere. Nelle restituzioni sono andato assai cauto, e memore dell'aureo proverbio *in dubiis abstine* ho rinunciato di regola ad integrare quelle iscrizioni che si potevano prestare a varie lezioni, o che offrivano nomi stranamente nuovi. Un nome nuovo ma chiaro d'un magistrato o d'un figulo, impresso sopra un'ansa che abbiamo sott'occhio, va accettato per necessità ma chi ci obbliga a crederlo esatto quando non se n'ha che una copia di mano inesperta?



Cio premesso, ecco quanto mi fu dato mettere insieme :

A) TIMBRI ANFORICI

sopra

- a) 541 anse rodie
- b) 20 „ gnidie
- c) 1 ansa tasia
- d) 81 anse greche di dubbia origine
- e) 102 „ con nomi romani o scritti romanamente
- f) 11 „ fencie
- g) 2 „ osche
- h) 13 „ figurate di dubbia origine

B) ALTRE ISCRIZIONI CERAMICHE

di cui 17 greche, 61 romane e 3 incerte, sopra

- a) 8 orli e colli di vaso
- b) 32 cocci di stoviglie
- c) 18 laterculi e lastromi
- d) 4 frammenti di tegoli
- e) 5 frammenti d'embrici
- f) 1 doccia
- g) 1 operculo
- h) 5 lucerne
- i) 5 frammenti incerti

Queste due categorie sono offerte dalle dieci serie qui appresso indicate cui rispondono i numeri del mio elenco.

*Trapani, Febbraio 1887*

ASTORRE PELLEGRINI

I CORDICI (Il numero che precede il segno = indica le iscrizioni del mio elenco, quello che segue è il numero del ms. Cordici i numeri fra parentesi rettilinea indicano le iscrizioni cordiciane già pubblicate dal *Corpus*)

[13 = 112] 19 = 96 [34 = 50 37 = 55] 38 = 84 39 = 113  
 44 = 29 [45 = 48 64 = 69, 99, 69 = 63 91 = 19] 92 = 26  
 [150 = 57 158 = 146] 159 = 118 [161 = 52 175 = 94  
 223 = 142] 224 = 121 237 = 107 [277 = 86 308 = 49  
 313 = 51 322 = 54] 324 = 138 332 = 85 [335 = 58] 336 = 91  
 [361 = 53 374 = 21] 417 = 111 427 = 71 [437 = 20 443 = 74  
 447 = 95] 480 = 133 490 = 115 498 = 116 500 = 106 501 = 76  
 502 = 125 510 = 88 512 = 64 515 = 120 517 = 124 523 = 73  
 525 = 77 529 = 83 530 = 62 [543 = 103] 563 = 32 565 = 37  
 567 = 34 570 = 42 575 = 89 576 = 70 594 = 12 599 = 35  
 602 = 44 606 = 56 608 = 22 639 = 45 670 = 109 682 = 47  
 690 = 46 702 = 17 708 = 43 715 = 16 724 = 15 734 = 98

II AVOLIO [73, 81, 113], 164, 687

III TORREMUZZA [84, 113, 315, 444, 522], 707, [772]

IV SALINAS 8, 77, 90, 106, 110, 131, 138, 144, 153, 182,  
 196, 212, 215, 221, 236, 314, 346, 397, 415, 463, 479, 552

V PEPOLI (I numeri fra parentesi indicano le poche iscrizioni di cui mi fu dato vedere l'originale)

9, 10, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,  
 32, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 52, 54, 55,  
 56, 61, 62, 65, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86,  
 87, 88, 95, 99, 102, 108, 115, 116, 121, 123, 124, 125,  
 126, 130, 132, 133, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 156,  
 163, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 183, 184, 186, 187,  
 188, 189, 190, 191, 195, 197, 207, 211, 213, 217, 218, 219,  
 222, 225, 228, 232, 233, 234, 240, 245, 246, 247, 248, 249,  
 251, 255, 256, 257, 258, 261, 267, 268, 272, 278, 285, 288,  
 289, 290, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 304,

305, 307, 310, 311, 317, 318, 319, 321, 328, 333, 338, 340,  
 347, 351, 352, 357, 358, 360, 362, 364, 365, 367, 368, 369,  
 370, 378, 380, 381, 383, 385, 387, 389, 390, 392, 393, 396,  
 398, 400, 401, 406, 410, 414, 416, 419, 421, 423, 425, 426,  
 433, 439, 440, 441, 442, 450, 451, 452, 455, 458, 460, 461,  
 465, 468, 470, 471, 472, 474, 477, 478, 483, 487, [496], 497,  
 503, 505, 506, 507, 508, 514, 516, 520, 527, 531, 532, 533,  
 544, 548, 550, 551, 553, 555, [559], 562, 564, 566, 573, 582,  
 587, 591, 592, 596, 597, 598, 600, 601, 603, 604, 605, 607,  
 609, 610, 612, 613, 616, 618, 624, 625, 626, 627, 629, 630,  
 633, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 648, 649, 651,  
 652, 656, 658, 669, 671, 674, 679, 692, 693, 696, [701], 709,  
 710, 714, 717, 728, 730, 738, 741, [748], 750, [751], 755, [756],  
 756 bis, [757], 774, 776, 778, 779, 781, 782, 791, 792, 804,  
 806, 807, 814, 221, [828],

Di tutte quelle che seguono ebbi sott'occhio gli originali

VI F POLIZZI 180, 453, 762, 794, 809, 816

VII BIBLIOTECA DI M S GIULIANO 20, 96, 107, 117, 118,  
 176, 193, 198, 204, 247 bis, 250, 269, 273, 275, 309, 330,  
 411, 424, 484, 489, 569, 579, 580, 581, 614, 617, 660, 699,  
 726, 767, 777, 802, 820

VIII BIBLIOTECA DI MARSALA. 63, 76, 165, 226, 260, 280,  
 303, 320, 339, 363, 402, 473, 571, 584, 588, 611, 705, 743,  
 744, 758, 796, 819, 822

IX BIBLIOTECA DI TRAPANI (Il numero fra parentesi è quello  
 scritto a penna sull'ansa o sul coccio)

1 ( 1 ) 11 ( 2 ) 33 ( 3 ) 47 ( 4 ) 48 ( 5 ) 51 ( 6 )  
 57 ( 7 ) 60 ( 8 ) 67 ( 9 ) 79 ( 10 ) 85 ( 11 ) 100 ( 12 )  
 105 ( 13 ) 109 ( 14 ) 127 ( 15 ) 128 ( 16 ) 135 ( 17 ) 157 ( 18 )  
 160 ( 19 ) 174 ( 20 ) 177 ( 21 ) 179 ( 22 ) 200 ( 23 ) 208 ( 24 )  
 227 ( 25 ) 229 ( 26 ) 231 ( 27 ) 238 ( 28 ) 241 ( 29 ) 252 ( 30 )  
 253 ( 31 ) 254 ( 32 ) 274 ( 33 ) 283 ( 34 ) 284 ( 35 ) 286 ( 36 )

287 (37) 306 (38) 312 (39) 316 (40) 327 (41) 329 (42)  
 341 (43) 349 (44) 353 (45) 354 (46) 372 (47) 373 (48)  
 395 (49) 399 (50) 403 (51) 408 (52) 413 (53) 430 (54)  
 436 (55) 446 (56) 462 (57) 467 (58) 485 (59) 486 (60)  
 491 (61) 494 (62) 495 (63) 499 (64) +504 (65) 511 (66)  
 547 (67) 556 (68) 557 (69) 572 (70) +577 (71) 578 (72)  
 628 (73) 645 (74) 646 (75) 657 (76) 665 (77) 668 (78)  
 676 (79) 683 (80) 684 (81) 688 (82) 691 (83) 711 (84)  
 712 (85) 716 (86) 723 (87) 732 (88) 736 (89) 737 (90)  
 739 (91) 746 (92) 752 (93) 766 (94) 770 (95) 771 (96)  
 780 (97) +801 (98) 809 (99) 818 (100) 823 (101) 824 (102)  
 825 (103) 827 (104) 830 (105) 835 (106) 840 (107) 843 (108)  
 845 (109) 847 (110) 848 (111)

X MUSEO HERNANDEZ (come sopra)

2 (52) 3 (61) 5 (72) 14 (88) 15 (161) 16 (138)  
 17 (8) 22 (80) 27 (55) 58 (101) 73 (5) 80 (33)  
 81 (20) 82 (91) 83 (97) 89 (158) 97 (54) 98 (87)  
 101 (56) 113 (22) 114 (134) 119 (58) 120 (17) 129 (149)  
 136 (34) 151 (24) 152 (53) 154 (152) 155 (4) 162 (57)  
 164 (16) 166 (78) 181 (7) 192 (35) 201 (59) 202 (103)  
 205 (11) 209 (14) 216 (64) 220 (26) 230 (92) 235 (41)  
 239 (44) 242 (43) 243 (90) 244 (45) 262 (93) 265 (60)  
 271 (102) 279 (75) 281 (77) 292 (151) 299 (28) 323 (67)  
 331 (10) 337 (132) 342 (15) 343 (13) 344 (62) 345 (29)  
 348 (47) 375 (12) 376 (39) 379 (157) 382 (27) 384 (63)  
 386 (36) 388 (30) 394 (156) 404 (69) 405 (6) 412 (37)  
 420 (42) 428 (96) 429 (99) 431 (38) 432 (40) 435 (65)  
 448 (51) 457 (31) 466 (9) 469 (32) 476 (150) 481 (21)  
 482 (101) 493 (70) 521 (89) 528 (71) 542 (133) 549 (135)  
 554 (82) 558 (19) 560 (94) 574 (142) 583 (160) 585 (68)  
 589 (84) 590 (76) 593 (85) 595 (48) 615 (100) 619 (3)  
 621 (1) 623 (148) 631 (23) 634 (127) 638 (73) 647 (117)  
 650 (118) 653 (111) 655 (155) 659 (50) 661 (81) 662 (86)  
 663 (124) 664 (79) 666 (112) 667 (116) 672 (126) 673 (114)  
 675 (129) 677 (110) 678 (128) 685 (106) 686 (105) 689 (146)

694 (74) 697 (119) 698 (123) 700 (130) 703 (120) 704 (125)  
 706 (141) 713 (143) 718 (121) 719 (122) 720 (139) 722 (159)  
 725 (113) 727 (115) 729 ( 2 ) 731 (107) 733 (108) 735 (109)  
 742 (95) 753 (49) 754 (46) 759 (104) 760 (66) 761 (98)  
 763 (137) 764 (153-4) 765 (83) 768 (131) 769 (136) 773 (14 bis)  
 783 (8 bis) 785 (145) 788 (4 bis) 789 (5 bis) 790 (2 bis) 797  
 (9 bis) 798 (10 bis) 799 (13 bis) 800 (12 bis) 803 (6 bis) 805  
 (7 bis) 811 (3 bis) 812 (1 bis) 815 (16 bis) 816 (11 bis) 826  
 (Aret 13) 829 (Id 14) 831 (Id 3) 832 (Id 2) 833 (Id 8) 834  
 (Id 1) 836 (Id 10) 837 (Id 12) 838 (Id 9) 839 (Id 4) 841  
 (Id 6) 842 (Id 5) 844 (Id 7) 846 (Id 11) 849 (15 bis) 850 (17 bis)

## X A Messina (come sopra)

4 (47) 6 (88) 7 (52) 18 (70) 43 (91) 53 (37)  
 59 (34) 66 ( 2 ) 93 (53) 94 (51) 103 ( 6 ) 104 (46)  
 111 ( 9 ) 112 (57) 122 ( 4 ) 134 (35) 139 (29) 146 (48)  
 148 (62) 149 (61) 172 (92) 185 (10) 194 (31) 199 (32)  
 203 (36) 206 (65) 210 (49) 214 (85) 259 (75) 263 (38)  
 264 (30) 266 (14) 270 (90) 276 (86) 282 (45) 296 (41)  
 325 (80) 326 (103) 334 (68) 350 (67) 355 (15) 356 (22)  
 359 (66) 366 (18) 371 (39) 377 (76) 391 (12) 407 (21)  
 409 (42) 418 (59) 422 (43) 434 (69) 438 (79) 445 (11)  
 449 (44) 454 (40) 456 ( 7 ) 459 (24) 464 (78) 475 (33)  
 488 (17) 494 (82) 509 (20) 513 (25) 518 (94) 519 (89)  
 524 ( 5 ) 526 (26) 534 (58) 535 ( 3 ) 536 (64) 537 ( 1 )  
 538 (71) 539 (23) 540 (87) 541 (96) 545 (19) 546 (55)  
 561 (63) 568 (102) 586 (104) 620 (56) 622 (77) 632 (101)  
 654 (83) 680 (54) 681 ( 8 ) 695 (93) 721 (81) 740 (60)  
 745 (84) 747 (16) 749 (13) 775 (28) 782 bis (74) 784 (95)  
 786 (72) 787 (73) 793 (97) 794 (99) 808 (98) 813 (50)  
 851 (105)

## ABBREVIAZIONI E NOTE CONVENZIONALI

CR. CORDICI A. AVOLIO T. TORREMUZZA. — S. SALINAS P. PE-  
 POLI — C. *Corpus inscriptionum graecarum* (3 vol.) D. DUMONT —  
 N d S. Notizie degli Scavi — VL. VIOLA — L. C. F. Leggenda  
 circolare e fiore di Rodi — Tutte le leggende che non portano  
 questa indicazione sono in timbro rettangolare per timbri a lo-  
 sanga farò annotazione speciale. Il numero dei punti indica quante  
 lettere sono scomparse. I segni // accennano a numero incerto  
 di lettere perdute. Nella trascrizione minuscola chiudo fra pa-  
 rentesi rettilinea le lettere perdute, curvilinea quelle omesse dal  
 figulo. Segno sotto con punti le lettere guaste, tronche o molto  
 sbiadite. Citando il C. uso i numeri arabi per l'iscrizione ed i ro-  
 mani per le pagine dell'Introduzione per gli altri scritti il nu-  
 mero arabo indica sempre la pagina. I numeri segnati nelle Ta-  
 vole richiamano quelli del mio elenco.



## A) ISCRIZIONI ED EMBLEMI ANFORICI

## a) ANSE RODIE

1. *Iscrizioni complete od integrate*

## A

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 1.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
|     | C 5386, 5472 etc D 1.                            |              |
| 2.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
| 3.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
| 4.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
| 5.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
| 6.  | ΑΓΑΘΟΗΛ  | Ἀγαθοκλ[εῦς] |
|     | Per quanto mozzo e pero assai chiaro H per K     |              |
| 7.  | ΑΘΟΚΛΕΥ  | Ἀγαθοκλεῦ(ς) |
|     | Non v'è traccia sicura del ε.                    |              |
| 8.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
| 9.  | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
|     | P ne possiede 21 esemplari                       |              |
| 10. | ΔΑΛΙΟΥ   | Δαλίου       |
|     | ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ                                       | Ἀγαθοκλεῦς   |
|     | L'E del tipo n. 28, V Tav. I — P ne ha 2 esempl. |              |

11. **ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ** Υακινθίου  
**ΑΓΑΘΟΚΛΕΥ** Ἀγαθοκλεῦς(ς)

Probabilm non v'era il Σ Cf D 76.

12. **ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ** Υακινθίου  
**ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ** Ἀγαθοκλεῦς

E tipo 28 — E verissimo, come nota il P che l'iscrizione 5502 del C non ha l'E od il Σ lunato come la nostra, ma ciò per svista degli editori, mentre quella forma è chiara nel ms Cr da cui tolsero l'iscrizione.

13. **ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ** Υακινθίου  
**ΑΓΑΘΟΚΛΕΥΣ** Ἀγαθοκλεῦς

L'E c s — C 5502

14. **ΚΑΡΝΕΙΟΥ** Καρνείου Ἀ-  
**ΓΑΘΟΚΛΕΥΣ** γαθοκλεῦς

L'E c s

15. Faccia **ΕΠΙΑΓΛΘΥ** Ἐπι Ἀγαθου  
radiata **ΜΒΡΟΤΟΥ** μβρότου  
del sole

Δ non dubbio = A Par difficile un Ἀγλουμβρότου con ου = ω(σα). D'altronde il nome, quale noi lo leggiamo, occorre in un'ansa rodia citata da G MEYER *Gr. Gramm* 2 Aufl p 74. Questa nostra fu trovata nel gennaio u s.

16. **ΕΠΙΑΓΕΜΑ** Ἐπι Ἀγεμά-  
**ΧΟΥ** χου  
**ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ** Ἀγριανίου



17	ΕΠΙΑΓΕΜ ΑΧΟΥ ΠΑΝΑΜΟΥ	Ἐπί Ἀγεμ άχου Πανάμου
	Cf D 77	
18	ΕΠΙΑΓΕΜΑΧΟΥ ΠΑΝΑΜΟΥ	Ἐπί Ἀγεμάχου Πανάμου
19	... ΡΕΩΣ ΑΓΕΜΑ	[Ἐπ'ε]ρέως Ἀγεμά[χου]
20	ΕΠΙ ... ΣΤΡΑΤΟ	Ἐπί [Ἀγε]στράτο(υ)
21	ΕΠΙΑΓΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΑΛΙΟΥ	Ἐπί Ἀγε- στράτου Δαλίου
	Cf C 5477	
22	ΕΠΙΑΓΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΑΛΙΟΥ	Ἐπί Ἀγε- στράτου Δαλίου
	L'A m. 8, 3, 8	
23	ΠΙΑΓΕ ... ΡΑΤΟΥ ... ΣΘΥΟΥ	[Ἐ]πί Ἀγε- [στ]ράτου [Διο]σθύου

Intiera, con P angoloso, e col primo ed ultimo O minori a Taranto *N d S* Luglio 1885, 260

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 24   | ΕΠΙΑΓΕΣ<br>ΤΡΑΤΟΥ<br>Κ ΘΙΟΥ             | Ἐπί Ἄγεσ<br>τράτου<br>[Ἵα]κ[υν]θίου.    |
| 25   | ΕΠΙ ΑΓΕ<br>ΣΤΡΑΤΟΥ<br>Π ΟΥ              | Ἐπί Ἄγε-<br>στράτου<br>Π[ανάμ]ου        |
| 26   | ΕΠΙΑΓ<br>ΤΡΑΤ<br>ΠΑΝ                    | Ἐπί Ἄγ[εσ]<br>τράτ[ου]<br>Παν[άμου].    |
| 27   | ΑΓΗΣΑΡ+ΟΥ                               | Ἄγησάρχου                               |
| 28   | ΑΓΗ ΛΑ<br>P p 48 leggerebbe ΑΓΕ         | Ἄγη[σί]λᾶ<br>ΛΑ —Nota l'α dorico = ᾱo. |
| 29   | ΔΑΛΙΟΥ<br>ΑΓΗΣΙΔΑ                       | Δαλίου<br>Ἄγησιλᾶ                       |
| P ne ha 2 esempl E forse lo stesso nome che il Can A M De Lorenzo rende per ΑΓΗΣΙΔΑ in un'ansa trovata a Reggio di Calabria. <i>N d S.</i> 1885, p 325. Cf. D 77 |   |   |
| 30   | ΑΡΤΑΜΙΤΙ<br>ΑΓΗΣΙΔΑ                     | Ἄρταμιτί(ου)<br>Ἄγησιλᾶ                 |
| 31   | ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟΣ<br>ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ<br>Cf. D. 79 | Ἄγοράνακτος<br>Θεσμοφορίου.             |
| 32   | ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟΣ<br>ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                | Ἄγοράνακτος<br>Ἄγριανίου.               |

33.           ΛΓ<sup>ο</sup>ΡΑΝΑΚΤ<sup>ο</sup>Σ           'Αγοράνακτος  
                  ΣΜΙΝΘΙΟΥ                Σμινθίου

Λ = A come nel n 15 Σ tipo 83 Nell'ansa rinvenuta a Taranto  
N d S Luglio 1885, p. 260 l'A è normale Ultimamente con que-  
sto nome anche a Reggio di Calabria, Id Febr. 1886, 63

34.           ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟ[ ?]       'Αγοράνακτο[ς ?]  
                  ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ           'Αρταμιτίου  
C. 5513, D. 79

35.           ΑΓΟΡΑΝΑ               'Αγοράνα-  
                  ΚΤΟΣ                       κτος  
                  ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ           'Υακινθίου

36.           ΑΓΟΡΑΝΑΚΤΟ           'Αγοράνακτο[ς]  
                  ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ           'Υακινθίου.  
D. 79.

37.           ΑΓΟΡΑΝΑΚΤ<sup>ο</sup>[ ?]       'Αγοράνακτο[ς ?]  
                  ΥΑΚΙΝΘΙΟ[ ?]       'Υακινθίο[υ ?]

Così nel Cr. e va bene, mentre T ed il C. guastarono in ΕΠΙ  
ΠΑΝΑΚΤΟ

38.           ΑΓΟΡΑΝΑΚΤ<sup>ο</sup>Σ       'Αγοράνακτος  
                  ΠΑΝΑΜΟΥ           Πανάμου

D. 78. Cf C. VI Il secondo O manca in Cr. forse gli sfuggì  
per la sua piccolezza.

39.           ΑΓΟΡΑ               'Αγορά[νακτος]  
                  ΠΑΝΑΜΟΥ           Πανάμου

40. ΑΓΟΡΑΝ . . . . . Ἀγοράν[αίτος]  
 ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου  
 ΔΕΥΤΕΡΟΥ Δευτέρου

41. ΑΘΑΝΟ . ΟΥ cornu Ἀθανο[δότη]ου  
 copia  
 P ne ha 2 esempl.

42. ΑΘΑΝΟ cornu Ἀθανο-  
 ΔΟΤΟΥ copia δότη

C 5503 b. Si rinvenne anche a Taranto *N. d. S. Marzo* 1884,  
 119, Luglio 1885, 260.

43. ΑΘΑΝΟ cornu Ἀθανο-  
 ΔΟΤΟΥ copia δότη

Con A tipi 23, 8.

44. ΑΘΑΝΟ cornu Ἀθανο-  
 . . ΟΥ copia [δότη]ου

45. ΕΠΙΑΘΑΝΟ Ἐπί Ἀθανο-  
 ΤΟΥ [δότη]ου  
 ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ Θεσμοφορίου

C 5504 Cf D 79

46. ΕΠΙΑΘΑΝΟ Ἐπί Ἀθανο-  
 ΔΟΤΟΥ δότη  
 ΔΙΟΣΤΟΥ Διοσθίου.

P legge Διοσθίου

47. ΕΠΙΑΘΑΝΟΔΟΤΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπί Ἀθανοδότη Ἀγριανίου

L. C. F

48. ΕΠΙΑΘΑΝΟΔΟΤΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
Ἐπὶ Ἀθανοδότου Ἀγριανίου.  
L. C. F. — Impronta un po' guasta
49. ΕΠΙΑΘΑΝΟΔΟΤΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
Ἐπὶ Ἀθανοδότου Ὑακινθίου.  
L. C. F.
50. ΕΠΙΑΘΑΝΟΔΟΤΟΥΠΑΝΑΜΟΥ  
Ἐπὶ Ἀθανοδότου Πανάμου.  
L. C. F.
51. ΑΡΤΕΜΙΤΙΟΥΑΙΝΕΑ  
Ἀρτεμίου Αἰνέᾱ  
L. C. F. — Anche fra questi Dori doveva insieme ad Ἄρταμις far capolino la forma jon att. lesb. Ἄρτεμις Cf. AHRENS, II, 61 e G. MEYER, op. cit. 64
52. ΕΠΙΑΙΝΗ ΣΙΔΑΜΟΥ Ἐπὶ Αἰνησιδάμου.
53. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙ ΔΑΜΟΥ ἈΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Ἀγριανίου.
54. ΕΠΙ ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Ἀρταμίου.
55. ΕΠΙ ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Ἀρταμίου.

56. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙ                    Ἐπὶ Αἰνησι-  
 ΔΑΜΟΥ                            δάμου  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                    Ἄρταμιτίου
57. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝΑΜΟΥ  
 Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Πανάμου  
 Nesso di AM nel nome dell'eponimo. — L C F
58. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝΑΜΟΥ                    Υ  
 Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Παν[άμου δευτέρου]  
 L C R.
59. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝΑΜΟΥΔΕΥΤΕ  
 Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Πανάμου δευτέ(ρου).  
 L C R.
60.                    ΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝΑΜΟΥΔΕΥΤΕ  
 [Ἐπὶ Αἰ]νησιδάμου Πανάμου δευτέ(ρου)  
 L C R — Lo spazio screpolato consentirebbe ancora supporre  
 [Αἰ]νησιδάμου Πανάμου δευτέ[ρου] ho preferito la prima perchè con-  
 fermata dagli altri esemplari.
61. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝΑΜΟΥΔΕΥΤΕ  
 Ἐπὶ Αἰνησιδάμου Πανάμου δευτέ(ρου).  
 L C F
62. ΕΠΙΑΙΝ ΣΙΑ                    ΠΑΝΑΜΟΥΔΕΥ Ε  
 Ἐπὶ Αἰν[η]σιδ[άμου] Πανάμου δευ[τ]έ(ρου)
63. Faccia radiata ΕΠΙΑΙΝ Ἐπὶ Αἰν  
 del Sole ΗΤΟΡΟΣ ἥτορος,  
 Con N retrogrado.



71. . . . ΑΛΕΞΙΑΔΑΘΕΣ  
 [Ἐπὶ] Ἀλεξιάδα Θεο[μοφορίου]  
 L C F
72. ΕΠΙΑΛΕΞΙΑΔΑΑΓΡΙΑ  
 Ἐπὶ Ἀλεξιάδα Ἀγρια[νίου]  
 L C F
73. ΕΠΙΑΛΕΞΙΑΔΑ Ἐπὶ Ἀλεξιάδα  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἀρταμιτίου  
 Con A dei tipi 11, 8, 8, 12, 12 Esatta restituzione del Franz C 5751-2 A leggeva ΑΛΕΞΙΑΔΑΜ, nome nuovo sull'anse dell'Erice e mancante in D.
74. ΕΠΙ Ε Ἐπὶ [Ἀλε]ξ[ι]  
 ΑΔΑ άδα  
 ΒΑ ΟΜΙΟΥ Βα[δρ]ομίου
75. ΕΠΙΑΛΕΞΙΑΔΑ Ἐπὶ Ἀλεξιάδα  
 ΚΑΡΝΕΙΟΥ Καρνείου
76. ΕΠΙΕΡΕΩΣ Ἐπ'ιερέως  
 ΑΛΕΞΙΑΔΑ Ἀλεξιάδα  
 ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου  
 Tutti gli A del tipo n 3
77. ΕΠΙΑΛΕ Ἐπὶ Ἀλε-  
 ΕΙΜΑΧΟΥ Ξιμάχου  
 ΔΑΔ Δαλ[ίου].



78. ΕΙΜΑ [Ἐπί Ἀλε]ξιμά-  
 Υ [χο]υ  
 ΠΙΑΝΙΟΥ [Ἀγ]ριανίου.  
 Cf A e C 5751 B (Sicilia)
79. ΕΠΙΑΛΕΞΙΜΑΧΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Ἐπί Ἀλεξιμάχου Ἀγριανίου.  
 L C F
80. ΕΠΙΑΛΕΞΙΜΑ ΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Ἐπί Ἀλεξιμά[χο]υ Ἀγριανίου.  
 L C F — Capo radiato (?) in contromarca. Cf D 117.
81. ΕΠΙΑΛΕΞΙΜΑΧΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Ἐπί Ἀλεξιμάχου Ἀγριανίου.  
 L C F
82. ΕΠΙΑΛΕ ΙΜΑΧΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Ἐπί Ἀλε[ξ]ιμάχου Ἀγριανίου.  
 L C F
83. ΕΠΙΑΛΕΞΙΜΑΧΟΥΣΜΙΝΘΙΟΥ  
 Ἐπί Ἀλεξιμάχου Σμινθίου.  
 L C F — Con N retrovolto
84. ΠΙΑΛΕΞΙΜ [Ἐ]πί Ἀλεξιμ[άχου]  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἀρταμτίου.  
 C 5377 C, 5508
85. ΑΛΕΞΙΜΑ . . . Ἀλεξιμά[χο]υ  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙ Ἀρταμτι[ου].

86. ΛΕΞΙΜΑΧΟΥ  
 ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
 C 5377 b (Sicilia)
- [Ἐπὶ Ἄ]λεξιμά-  
 χου  
 Ὑακινθίου
87. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑΧΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
 Ἐπὶ Ἀλεξιμάχου Ὑακινθίου  
 L C F
88. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑΧΟΥΠΑΝΑΜΟΥ  
 D 80
- Ἐπὶ Ἀλεξιμά-  
 χου Πανάμου
89. . . . ΑΛΕΞΙ-  
 ΑΧΟΥ  
 . . . ΝΑΜΟΥ
- [Ἐπι]Ἀλεξι-  
 [μ]άχου  
 [Πα]νάμου
90. ΑΜΥΝΤΑ  
 Ἀμύντα
91. ΑΜΥΝΤΑ  
 C 5506, D 80  
 Ἀμύντα
92. ΑΜΥΝΤΑ  
 Ἀμύντα
- Attributo incerto a destra, forse la corona di due anse trovate a Taranto *N d S* Marzo 1884, 119, Luglio 1885, 261 Queste tre iscrizioni mostrano che non occorre col D supporre scomparso il Σ. Il genitivo d'altronde sull'anse rodie si può dire normale
93. ΑΝΔΡΙΚΟΥ  
 Ἀνδρικοῦ
94. ΑΝΔΡΙΚΟΥ  
 Ἀνδρικοῦ

- 95 ANΔΡΙΚΟΥ Ἀνδρικοῦ  
D. 81 P ne ha 2 esempl (con O ovvero con o?)
- 96 ANTIFONΟΣ ΔΑΛΙΟΣ Ἀντίγονος Δάλιος  
L C R. — N retrogrado  
caduceo
- 97 ANTIMAXΟΥ Ἀντιμάχου  
caduceo
- 98 ANTIMAXΟΥ Ἀντιμάχου
- 99 ANTIMAXοΥ Ἀντιμάχου  
caduceo  
P ne ha 3 esempl — N d S I c 261
- 100 ANTIMAXοΥ Ἀντιμάχου  
caduceo che finisce a sin  
con testa o disco radiato  
D. 81
- 101 ANTIMAXΟΥ Ἀντιμάχου  
caduceo  
Per l'inclinazione del N, frequente anche a Rodi nell'iscrizioni  
d'evo assai piu antico, cf il n 94  
caduceo
- 102 ANTIMAXοΥ Ἀντιμάχου  
P ne ha 6 esemplari
- 103 ANTIMAX Ἀντιμάχου  
caduceo YO ου  
Nota l'inversione sbadata delle finali Con A tipo 12





118. ΕΠΙΑΡΙΣΤΕΙΔΑΑΡ . . . . . Υ  
 Ἐπὶ Ἀριστείδᾶ Ἀρ[ταμτίου]  
 L C F — A del tipo n 13.
119. ΕΠΙΑΡΙΣΤΕΙΔΑΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
 Ἐπὶ Ἀριστείδᾶ Ὑακινθίου.  
 L C F
120. ΕΠΙΑΡΙΣΤΕΙ                    Ἐπὶ Ἀριστεί-  
    ΔΑ                                    δᾶ  
    ΠΑΝΑΜΟΥ                    Πανάμου.  
 C 5591 b (Sicilia)
121. ΕΠΙΑΡΙΣΤΕΙ                    Ἐπὶ Ἀριστεί-  
    ΔΑ                                    δᾶ  
    ΠΑΝΑΜΟΥ                    Πανάμου.
122. ΕΠΙΑΡΙΣΤΕΙ                    Ἐπὶ Ἀριστεί-  
    ΔΑ                                    δᾶ  
    ΝΑΜΟΥ                    [Πα]νάμου.
123. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΥ                    Ἀριστογείτου.
124.                    Ο                    [Ἀριστ]ο-  
                                  ΓΕΙΤΟΥ                    γείτου  
                                  ΔΑΛΙΟΥ                    Δαλίου.
125. ΕΠΙΑΡΙΣΤΟ                    ΤΟΥΔΑΛΙΟΥ  
                                  Ἐπὶ Ἀριστο[γει]του Δαλίου.  
 L C F — Contromarca ΙΔ Cf C 5478, 5751 b (Sicilia).

126. Σ Ο [Ἀρι]σ[τ]ο-  
 ΓΕΝΕΥΣ γένευσ  
 ΘΕΣΜΟΦΟΡ Θεσμοφορ(ίου)

127. ΕΠΑΡΙΣΤΟΓΕΝΕΥΣΔΑΛΙΟΥ

Ἐπ' Ἀριστογένευσ Δαλίου.

L. C. Faccia radiata del Sole. Notevole il diletto dello ε di ἐπι.

128. ΕΠΑΡΙΣΤΟΓΕΝΕΥΣΥΑΚΙΝΘΙΟΣ

Ἐπι Ἀριστογένευσ Ὑακίνθιος

L. C. Faccia c. s. Notevole il nominativo dell'aggettivo.

129. ΕΠΑΡΙΣΤ ΓΕΝΕΥΣΥΑΚ

Ἐπι Ἀριστ[ο]γένευσ Ὑακ[ινθίου].

L. C. Capo radiato.

130. ΕΠΙΕΡΕΩΣ Ἐπ' ἱερέως  
 ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ Ἀριστοδάμου  
 ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου.

C n 116, VII (Alessandria)

131. ΕΠΑΡΙΣ ΔΑΜ<sup>ο</sup>ΥΔΑΛΙΟΥ

Ἐπι Ἀρισ[το]δάμου Δαλίου.

L. C. F — Contromarca Φ.

132. ΕΠΑΡΙΣΤΟ Ἐπι Ἀριστο-  
 ΔΑΜΟΥ δάμου  
 ΣΜΙΝΘΙΟΥ Σμινθίου

Cf. C. 5619, c (Sicilia).

133.           ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥΒΑΔΡΟΜΙΟΝ  
                  Ἄριστοδάμου Βαδρομίου  
L C F Se realmente e N per Y, non può essere che errore del  
figulo.
134.           ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ                   Ἄριστοκλεῦς  
L C F — Cf C 5456 b 38 Add D. 84 e N d S Luglio 1885,  
262
135.           ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ                   Ἄριστοκλεῦς
136.           ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ                   Ἄριστοκλεῦς  
L C F Con A del tipo n 2
137.           ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ                   Ἄριστοκλεῦς  
L C F
138.           ΑΡΙΣ    ΚΛΕΥΣ                   Ἄρισ[το]κλεῦς  
L C R — Contromarca P rovolto
139.           ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΥΣ                   Ἄριστοκλεῦς  
L C F — Contromarca T e stella ad otto raggi
140.           ΑΡΙΣΤΟΚ    ΥΣ                   Ἄριστοκ[λε]ῦς  
L C F — Contromarca T
141.           ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΥΣ                   Ἄριστοκράτεως  
Stella di quattro raggi agli angoli Cf C VIII, 125, N d S  
l cit 263 In D. 84 manca il Σ



142            ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΥΣ            Ἄριστοκράτευσ

Stella d'otto raggi c s P ne ha 4 esempl

143            ΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΥΣ            [Ἄ]ριστοκράτευσ

Stella c s

144.            ΕΠΙΑΡΙΣ                            Ἐπί Ἄρισ

ΤΟΜΑΚΟΥ                            τομάκου

ΣΜΙΝΘΙΟΥ                            Σμινθίου

Nota il κ per χ come nel δέκεσθαι per δέχεσθαι della prima tav d'Eracleia.

145            ΕΠΙΕΡΕΩ                            Ἐπ' ἱερέω

ΣΑΡΙΣΤΟΜΑ                            ς Ἄριστομά-

ΧΟΥΣΜΙΝΘΙΟΥ                            χου Σμινθίου

C VII, 13 (Alessandria), D. 85

146            ΑΡΙΣΤΟΥ                            Ἄριστου

147            ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ                            Ἄριστωνος

C VIII, 143 (Alessandria)

148            Faccia ΕΠΙΑΡΙΣ                            Ἐπί Ἄρισ

c s ΤΩΝΟΣ                            τωνος

D 86

149.            Faccia ΕΠΙΑΡΙΣ                            Ἐπί Ἄρισ

c s ΤΩΝΟΣ                            τωνος

Con A del tipo n. 23

150. ΕΠΙ ΑΡΙΣΤΩΝΟ[ ρ] 'Επι 'Αρίστωνο[ς]  
ΑΓ 'Αγ[ριανίου]  
C 5509

151. ΕΠΙΑΡΙΣΤ 'Επι 'Αρίστ  
ΩΝΟΣ ωνος  
ΒΑΤΡΟΜΙ Βατρομί(ου).

Timbro notevole per le due sbarre verticali che pajono connettere la lettera Π ed il secondo Ι della prima linea coll' Ω e col Σ della seconda. Nota ancora τ = δ della desinenza — ου non veggo ombra V Tav II, n 151.

152. ΕΠΙΑΡΙΣΤΩ 'Επι 'Αρίστω-  
ΝΟΣ νος  
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ 'Υακινθίου.  
Cf D 86

153. ΕΠΙΑΡΜΟΣΙΑΑ 'Επι 'Αρμοσίᾱ  
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ 'Αρταμτίου

Integra e corregge il nome del D 86. Anche un'ansa trovata a Taranto offre chiaro lo stesso nome, onde il V poteva evitare il sic nelle N d S l c 263, e dopo l'osservazione del S rinunciare al ripetuto ΑΡΜΟΣΙΑΑ 'Αρμοσίλας e di formazione regolare, come 'Αρκεσίλας Πρωτεσίλας etc

154. ΕΠΙΑΡΧΙΒΙΟΥ 'Επι 'Αρχιβίου  
ΣΜΙΝΘΙΟΥ Σμινθίου.  
Cf N d S Maggio 1881

155. ΕΠΙΑΡΧΔΑΜΟΥ 'Επι 'Αρχ(ι)δάμου  
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ Θεσμοφορίου.

Con Π di tipo n 79 nota l'omissione erronea del secondo Ι — C, 5556, 5659, 5210 D 87

- 156 ΕΠΙΑΡ ΔΑΜΟΥ Ἐπι Ἀρχιδάμου  
ΘΕ . ΟΡΙΟΥ Θε[σμοφ]ορίου
- 157 ΕΠΙΑΡΧΙΔΑΜΟΥΣ . . . ΙΟΥ Ἐπι Ἀρχιδάμου Σ[μινθ]ίου  
L C F — Cf D. 87
- 158 . . . ΑΡΧΙΔΑΜΟΥΑΡΤΑΜΙ [Ἐπι] Ἀρχιδάμου Ἀρταμ[τίου].  
L C F — C 5510 Cf D. 87
- 159 . . . ΙΑΡΧΙΔΑΜΟΥΑΡΤΑΜ . . . [Ἐπι] Ἀρχιδάμου Ἀρταμ[τίου]  
L C F
- 160 ΕΠΙΑΡΧΙΔΑΜΟΥ Ἐπι Ἀρχιδάμου  
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ἐπι Ἀρχιδάμου  
Con II tipo 79
- 161 ΕΠΙΑΡΧΙΔΑ Ἐπι Ἀρχιδά-  
ΜΟΥ μου  
ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου  
C 5511
- 162 ΕΠΙΑΡΧΙΔΑΜΟΥ . . . ΜΟΥ Ἐπι Ἀρχιδάμου [Πανά]μου  
L C R — Intiera nelle *N d S* ult. cit 263 — Qui il primo A  
tipo 12
- 163 disco ΕΠΙΑΡΧΙ Ἐπι Ἀρχι-  
ΑΑΔΑΙ λάδα.

Nota l'errore prodotto dalle lettere mobili.



- |     |  |                                       |
|-----|--|---------------------------------------|
| 171 | ΕΠΙΑΡΧΟ<br>ΚΡΑΤΕΥΣ<br>ΑΓ   | Ἐπι Ἀρχο-<br>κράτους<br>Ἀγ[ριανίου]   |
| 172 | ΠΙΑΡΧΟΚ<br>ΡΑΤΕΥΣ<br>ΓΡΙΑΝΙΟΥ  | [Ἐ]πι Ἀρχοκ-<br>ράτους<br>[Ἀ]γριανίου |
| 173 | ΕΠΙΑΡΧΟΚΡΑΤΕΥΣ<br>ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ   | Ἐπι Ἀρχοκράτους<br>Ἀρταμιτίου         |
| 174 | ΕΠΙΑ ΤΟ<br>ΚΡΑΤΕΥΣ<br>ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ<br>Cf C VIII   | Ἐπι Α[ὐ]το-<br>κράτους<br>Ἰακινθίου   |
| 175 | ΕΠΙΑΡΧΟΚΡΑ<br>ΤΕΥΣ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ<br>C 5512  | Ἐπι Ἀρχοκρά-<br>τους<br>Πανάμου       |
| 176 | ΕΠΙΑΣΤΥΜΗ<br>ΔΕΥΣ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ<br>" Αστυμηδης Rodio (Polibio XXVII, 6, XXXIII, 14), D 87 | Ἐπι Ἀστυμή-<br>δους<br>Πανάμου        |

B

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 177 | ΒΡΟΜΙΟΥ corona<br>Vedi <i>N d S</i> Marzo 1884, 119, Luglio 1885, 264. | Βρομίου |
|-----|--|---------|

178. ΒΡΟΜΙΟΥ corona Βρομίου

## Γ

179 ΕΠΙΓΟΡΓΩΝ<sup>ο</sup>ΣΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπὶ Γόργωνος Ἀγριανίου

L C F

180 ΕΠΙΓΟΡΓΩ ΟΣΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπὶ Γόργω[ν]ος Ἀγριανίου

L C F.

181 ΕΠΙΕΡΕΩΣ Ἐπιερέως

ΓΟΡΓΩΝΟΣ Γόργωνος

ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ὑακινθίου

Con II tipo 73.

182 ΕΠΙΕΡΕΩΣ Ἐπιερέως

ΓΟΡΓΩΝΟΣ Γόργωνος

ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ὑακινθίου

183 ΕΠΙΓΟΡΓ Ἐπὶ Γόργ

ΩΝΟΣ ωνος

ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου

Cf C VIII, n 182 (Alessandria) e D 393 (Amorgo).

## Δ

184 ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου

D 118 N d S Lugho, 1885, 275. Non è raro trovare sopra

un'ansa rodia il solo aggettivo mensile in leggenda rettangolare o circolare, vedi i numeri 390, 414. L'ansa opposta avra avuto il nome del magistrato.

185. ΠΙΕΡ ΩΣΔΑΜΑΙΝΕΤΟ ΥΥΑΚΙΝΘ  
 [Ἐ]π'ἑρ[έ]ως Δαμαινέτου Ὑακινθ[ίου].  
 L C F

186. ΔΑΜΟΘΕ Δαμοθέ-  
 ΜΙΟΣ μος  
 ΡΟΜ ΟΥ [Βαδ]ρομ[ί]ου

P. legge un impossibile ///OOM ΟΥ e pensa ad Ἀφροδισίου (?) od a Θεσμοφορίου. Cf. il nome del magistrato col Μηνοθέμιος del C 5459, 5748 c, D 101 e N d S 1885 Luglio, 269. Siffatti genitivi dorici vanno aggiunti al Θεοθέμιος di Tera ed al Κλευθέμιος restituito dall'Ahrens II, 570 in iscriz. di Cirene.

187. ΕΠΙΔΑΜ . ΛΕΥΣ Ἐπὶ Δαμ[οκ]λεῦς

188. ΕΠΙΔΑΜΟΚΑ Ἐπὶ Δαμοκλ  
 ΕΥΣ εὔς  
 ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου

Cf. N d S I cit 264

189. ΕΠΙΔΑΜΟΚΛΕΥΣΔΑΛΙΟΥ  
 Ἐπὶ Δαμοκλεῦς Δαλίου

L C F — P ne ha due esemplari

190. ΕΠΙ ΜΟΚΑ Ἐπὶ [Δα]μοκλ  
 . Σ [εὔ]ς  
 ΑΓ ΙΑΝΙΟΥ Ἀγ[ρ]ιανίου.

C 5514 (Sicilia)

- 191 ΕΠΙΔΑΜΟΚΛ Σ Ἐπί Δαμοκλ[εῦ]ς  
ΑΡΤΑ Υ Ἄρτα[μυτί]ο
- 192 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F — Il nome e seguito da largo spazio vuoto - lettere ele-  
ganti C 5440 D 88 N d S l cit 264
- 193 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F come sopra
- 194 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F c s
- 195 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F c s — P ne ha 8 esemplari
- 196 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F c s
- 197 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
C 5751, 12 P ne ha 6 esemplari
- 198 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F come nel 192 e segg
- 199 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F c s
- 200 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευσ  
L C F c s



- 201 MOKPATEY Δαμοκράτευ(ς)  
L C F Non v'è ombra del Σ, ma spazio vuoto.
- 202 ΔΑΜΟΚ ΤΕ Σ Δαμοκ[ρά]τε[υ]ς  
L C F come nel n. 192 e segg — Contromarca 

mezza luna
---------------
- 203 ΔΑΜ Δαμ[οκρά]τευς  
L C F Timbro dimidiato nondimeno non v'è dubbio che non si tratti dello stesso nome v'è il solito spazio dei precedenti, e lo stesso di tipo di lettere.
- 204 ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ Δαμοκράτευς  
Scrittura retrograda P del tipo 75
- 205 ΔΙΟΔΟΤΟΥ Διοδότου
- 206 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Διονυσίου  
delfino
- 207 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Διονυσίου  
delfino  
P ne ha 5 esemplari
- 208 ΔΙΟΥΝΥ ΣΙΟΥ Διονυσίου  
Fra l'Υ ed il Σ attributo incerto, che però non può essere il delfino si direbbe una mezza figura umana con caduceo V Tav II, n. 208
- 209 ΔΙΟΥΝΥ ΣΙΟΥ Διονυσίου  
Solito attributo Υ tipi 88, 96
210. ΔΙΟΣΘΙΟΥ Διοσθ[ο]ύ

- 211 ΔΙΟΥ Δίου  
P ne ha 7 esemplari C XVIII, 53 (Alessandria) D 91, N d. S  
l cit 265.
- 212 piccolo ΔΩΡΙΩΝΟΣ Δωρίωνος  
fiore
- 213 attributo incerto ΔΩΡΙΩΝΟΣ Δωρίωνος  
P ne ha 2 esemplari.

## E

- 214 ΕΠΙΓΟΝΟΥ Ἐπιγόνου
- 215 ΕΠΙΚΡΑ testa radiata Ἐπικρα-  
T A del Sole τ[ιδ]α
- 216 ΕΠΙΚΡΑΤΙΔΑ Ἐπικρατιά  
ΘΕ ΟΡΙΟΥ Θε[σμοφ]ορίου
- 217 ΕΠΙΚΡΑΤΙ Ἐπικρατί-  
ΔΑΔΑΛΙΟΥ δα Δαλίου
218. ΕΠΙΚΡΑΤΙΔΑΔΑΛΙΟΥ Ἐπικρατίδα Δαλίου  
L C F
219. ΕΠΙΚΡΑΤΙΔΑΣΜΙΝΘΙΟΥ Ἐπικρατίδα Σμινθίου  
L C F.

- |     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 220 | ΕΠΙΚΡΑΤΙΔΑ<br>ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                                      | Ἐπικρατίδα<br>Ἄρταμτίου     |
| 221 | ΒΑ Ο Μ ΟΥ<br>ΕΠΙΚΡΑΤΙΔΑ                                       | Βα[δρ]ομ[ί]ου<br>Ἐπικρατίδα |
| 222 | ΕΠΙ ΑΤΙΔΑ<br>ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ<br>C 5524 (Sicilia)                    | Ἐπι[κρ]ατίδα<br>Ἰακινθίου   |
| 223 | ΠΙΚΡΑΤΙΔΑΥΑΚΙΝ<br>Ἐπικρατίδα Ἰακινθίου<br>L C F — C 5524      |                             |
| 224 | ΠΙΚΡΑΤΙΔΑΥΑΚΙ<br>Ἐπικρατίδα Ἰακινθίου<br>L C F                |                             |
| 225 | ΕΥΔΑΜΟΥ<br>ΘΕ ΜΟΦ ΡΙΟΥ<br>Bollo a losanga P ne ha 2 esemplari | Εὐδάμου<br>Θε[σ]μοφ[ο]ρίου  |
| 226 | ΕΥΔΑΜΟΥ<br>ΔΑΛΙΟΥ<br>Timbro a losanga                         | Εὐδάμου<br>Δαλίου           |
| 227 | ΕΠΙ ΕΥΔΑ<br>ΜΟΥ<br>ΔΑΛΙΟΥ                                     | Ἐπὶ Εὐδά-<br>μου<br>Δαλίου. |

- 228 ΕΠΙΕΥΔΑ                    Ἐπὶ Εὐδά-  
 ΜΟΥ                            μου  
 ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                   Ἀγριανίου  
 P ne ha 2 esemplari
- 229 Ε                    ΥΔΑ                    Ἐ[πὶ Ἐ]ὐδά-  
 ΜΟΥ                            μου  
 ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                   Ἀγριανίου  
 D 134, che pero non offre spazio dopo la preposizione. P tipo 75
- 230 Ε                                    Ἐ[πὶ]  
 ΕΥΔΑ                            Εὐδά[μου]  
 ΑΡ                    ο Υ                    Ἀρ[ταμτ']ου  
 Bollo a losanga. Cf. D 95
- 231 ΕΠΙΕΥΔΑΜΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Ἐπὶ Εὐδάμου Ἀγριανίου  
 L C F
- 232 ΕΠΙΕΥΔΑ                    Ἐπὶ Εὐδά-  
 ΜΟΥ                            μου  
 ΣΜΙΝΘΙΟΥ                   Σμινθίου  
 Cf. D 94
- 233 ΕΥΔΑΜΟΥ                    Εὐδάμου  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                   Ἀρταμτίου  
 Cf. D 94
- 234 ΕΠΙΕΥΔΑ                    Ἐπὶ Εὐδά-  
 ΜΟΥ                            μου  
 ΠΑΝΑΜΟΥ                    Πανάμου  
 Cf. C 5380 (Sicilia) Cf. N d. S. Marzo 1884, 118, Luglio 1885, 266]

235 ΠΙΕΥΔΑ [Ἴ]πι Εὐδά-  
 ΜΟΥ μου  
 ΝΑΜΟΥ [Πα]νάμου

236 ΕΥΙΟΥ caduceo Εύίου  
 Il Museo di Palermo ne ha due esemplari diversi

237 ΠΙΕΥΚΡΑΤΙΑ . [Ἴ]πι Εὐκρατίδ[α]  
 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟ Ἄρταμιτιο[υ]

238 ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ Εὐφράνορος

L C Faccia radiata del Sole in iscorcio volta a dr. Dopo il Σ spazio lasciato espressamente vuoto. Cf. D 95.

## Z

239 ΞΗΝΩΝ Ζήνων

Avvalora la congettura del D p. 96.

240 fiore coi berretti ΖΗΝΩΝΟ Ζήωνο[ς]  
 dei Dioscuri

241 ΖΗΝΩΝΟΣ Ζήωνος

L C F Berretti dei Dioscuri. Cf. C 5542 e D 95, 96 dove lo Z ha la forma di Ξ mentre nel C XX e Ξ, cioè probabilmente Z tipo 33.

242 ΖΗΝΩΝΟΣ Ζήωνος

L C F Attributo e s.

243 ΖΗΝΩΝΟΣ Ζήωνος

L C F — Attributo e s.

- |         |  |                                       |
|---------|--|---------------------------------------|
| 244     | ZHNΩN <sup>o</sup> Σ                               | Zήνωνος                               |
|         | L C F — Attributo c s                              |                                       |
|         | H  |                                       |
| 245     | ΕΠΙ ΗΡΑΓΟ<br>ΡΑ<br>ΔΙΟΣΘΟΥΟΥ                       | Ἐπὶ Ἡραγό-<br>ρᾶ<br>Διοσθίου.         |
| 246     | ΕΠΙΗΡΑΓΟ<br>ΡΑ<br>ΑΡΤ ΜΙ ΙΟΥ                       | Ἐπὶ Ἡραγό-<br>ρᾶ<br>Ἄρτ[α]μ[ι]τ[ί]ου. |
| 247     | ΕΠΙΗΡΑΓΟΡΑΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                               | Ἐπὶ Ἡραγόρᾶ Ἄρταμτίου.                |
|         | L C F — Contromarca P rovolto. P ne ha 2 esemplari |                                       |
| 247 bis | ΕΠΙΗ-<br>ΡΑΓ <sup>o</sup> ΡΑΑΡΤΑ-<br>ΜΙΤΙΟΥ        | Ἐπὶ Ἡρα-<br>γόρᾶ<br>Ἄρταμτίου.        |
| 248     | ΕΠΙΗΡΑ<br>ΓΟΡΑ<br>ΒΑΔΡΟΜΙΟΥ                        | Ἐπὶ Ἡρα-<br>γόρᾶ<br>Βαδρομίου.        |
| 249     | ΕΠΙ<br>ΗΡΑΓΟΡΑ<br>ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ                        | Ἐπὶ<br>Ἡραγόρᾶ<br>Ἰακινθίου.          |

250 ΕΠΗΡΑ Ἐπι Ἡρα-  
 ΓΟΡΑ γόρᾶ  
 ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ ἘΥακινθίου

251 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ἡρακλείτου  
 P. ne ha 2 esemplari

252 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ἡρακλείτου  
 caduceo  
 C. 5557, b. 5751, 18

253 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ Ἡφαιστίωνος

ΤΙΩΝΟ  
 254 ΗΦΑΙΣ Σ Ἡφαιστίωνος

Del Σ finale pallidissimo vestigio. Lo spostamento degli ultimi sei segni avvalorà l'ipotesi delle lettere mobili.

Θ

255 ΙΘΑΡ [Ἐπι] Ἰθαρ[σ]  
 ΟΛΙΟ [ιπ] ολίο[υ]

N. d. S. 1882, 204 Cf. Id. Luglio 1885, 266, 267

256 ΕΠΙΘΕΑΙ Ἐπι Θεαί-  
 ΔΗΤΟΥ δήτου.

257 Testa radiata ΕΠΙΘΕΑΙ Ἐπι Θεαί-  
 del Sole ΔΗΤΟΥ δήτου.

- |     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 258 | ΕΠ ΩΣ<br>ΘΕΑΙΔΗΤΟΥ   | Ἐπ[ιέρé]ως<br>Θεαδῆτου              |
| 259 | ΕΠΙΕΡΕΩΣ<br>ΘΕΑΙΔΗΤΟΥ<br>ΔΑΛΙΟΥ                                  | Ἐπ'ιέρéως<br>Θεαδῆτου<br>Δαλίου     |
| 260 | ΕΠΙΘΕΑΙΔΗΤΟΥ<br>ΔΙΟΣΘΟΥ  | Ἐπὶ Θεαδῆτου<br>Διοσθού             |
| 261 | ΕΠΙΘΕ<br>ΑΙΔΗΤΟΥ<br>ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                                    | Ἐπι Θε-<br>αδῆτου<br>Ἄγριανίου      |
| 262 | ΕΠΙΘΕ<br>ΑΙΔΗΤΟΥ<br>ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                                    | Ἐπὶ Θε-<br>αδῆτου<br>Ἄγριανίου      |
| 263 | ΕΠΙΕΡΕΩΣ<br>ΘΕΑΙΔΗΤΟΥ<br>ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                              | Ἐπ'ιέρéως<br>Θεαδῆτου<br>Ἄρταμιτίου |
|     | L'A del tipo 12  |                                     |
| 264 | ΕΠΙΕΡΕΩΣΘΕΑΙΔΗΤΟΥΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                                      | Ἐπ'ιέρéως Θεαδῆτου Ἄρταμιτίου       |
|     | L. C. F. — Forse è lo stesso nome che il C 5662 legge Θεαινῆτου. |                                     |
| 265 | ΕΠΙΕΡΕΩΣΘΕΑΙΔΗ ΜΙΤΙΟΥ  | Ἐπ'ιέρéως Θεαδῆ[του Ἄρτα]μιτίου     |
|     | L. C. F.   |                                     |



- 266 ΕΠΙΘΕΑ                    Ἐπὶ Θεα[ι]-  
 ΔΗΤΟΥ                      δῆτου  
 ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ                Ὑακινθίου
- 267 ΕΠΙΘΕΑΙΑΔΗΤΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
 Ἐπὶ Θεαιδῆτου Ὑακινθίου  
 L C F — P ne ha due esemplari
- 268 ΕΠΙΠΕΡΕΩΣ              Ἐπ'ἱερέως  
 ΘΕΑΙΑΔΗΤΟΥ              Θεαιδῆτου  
 ΠΑΝΑΜΟΥ                 Πανάμου
- 269 ΕΠΙΘΕΣΤΟΡΟΣ          Ἐπὶ Θεόστορος  
 ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ                Ἀγριανίου  
 Cf D 96
- 270 ΕΠΙΘΕΣΤΟΡΟΣ ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 L C F
- 271 ΕΠΙΘΕΥΔΩΡΟΥ          Ἐπὶ Θευδώρου  
 ΥΑ ΝΘΙΟΥ                 Ὑα[χι]νθίου

## I

- 272 ΙΑΣΟΝΟΣ                 Ἰάσονος  
 Ai quattro angoli pilei dei Dioscuri
- 273 ΙΑΣΟΝΟΣ                 Ἰάσονος  
 Ai quattro angoli pilei c s

274. ΙΑΣΟΝΟΣΑΡΤΑΜΙΥΙΟΥ  
 Ἰάσονος Ἀρταμίου  
 L C F — Bellissima iscrizione retrograda notevole il secondo T a forma d'Y come in qualche epigrafe romana
275. ΙΕΡΩΝΟΣ Ἰέρωνος  
 In lettere alquanto grandi — C 5751, 20
276. ΕΠΙΕΡΩΝΟΣΔΙΟΣΘΥΟΥ  
 Ἐπ' Ἰέρωνος Διοσθίου  
 L C F — Spazio vuoto fra Y ed E — Cf D 96
277. ΕΠΙΕΡΩΝΟΣ Ἐπ' Ἰέρωνος  
 ΣΜΙΝΘΙΟΥ Σμινθίου  
 C 5517
278. ΕΠΙΕΡΩΝ Ἐπὶ Ἰέρων  
 ΟΣΠΑΝΑ ος Πανά-  
 ΜΟΥ μου  
 Cf C 5380 f (Sicilia). Il secondo I ha bisogno di conferma non manca nell'iscrizione circolare del D 97
279. Cornu IMA Ἴμα(του)  
 copia caduceo  
 Vedi tav II, n. 279 C 5547 c, 5619 h, 5456 b, 45 add Cf D 115, 116, 373
280. Cornu IMA Ἴμα(του)  
 copia caduceo  
 Trovata a Lilibeo.
281. Cornu IMA Ἴμα(του)  
 copia caduceo

282 Cornu IMA Ἴμα(ίου)  
copia  
caduceo

283 IMA Ἴμα(ίου)  
caduceo

Lettere ancor più grandi di quelle dei timbri precedenti. La convessità dell'ansa non consente perfetto lo stampo a sinistra, onde è malagevole scoprirvi la protome sopraccennata: certamente v'è spazio e vestigio d'attributo.

284 IMA Ἴμα(ίου)  
caduceo  
Lettere c s.

285 IMA Ἴμα(ίου)  
caduceo  
P ne ha tre esemplari

286 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΥΣ  
Ἴπποκράτεως  
L C F — C 5559, 5678, 5751 22 etc D 97, 391 N d S —  
Luglio 1885, 268

287 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΥΣ  
Ἴπποκράτεως  
L C F

288 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΥΣ  
Ἴπποκράτεως  
L C F — Contromarca  $\boxed{\Phi}$  — P ne ha 8 esemplari

289 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΥΣ  
Ἴπποκράτεως  
L C F — Contromarca  $\boxed{K^*}$



- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 296 | ΕΠΙΚΑΛΛ<br>ΡΑΤΕΥΣ<br>ΣΜΙΝΘΙΟΥ   | Ἐπι Καλλ[ικ]<br>ράτευσ<br>Σμινθίου     |
| 297 | ΕΠΙΚΑΛΛΙΚ<br>ΡΑΤΕΥΣ<br>ΣΜΙΝΘΙΟΥ   | Ἐπι Καλλικ<br>ράτευσ<br>Σμινθίου       |
| 298 | ΕΠΙΚΑΛΛΙ<br>ΚΡΑΤΕΥΣ<br>ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                                       | Ἐπι Καλλι-<br>κράτευσ<br>Ἄρταμτίου     |
| 299 | ΕΠΙΚΑΛΛΙΚΡΑ<br>Σ<br>ΑΡΤΕΜΙΤΙΟΥ<br><br>Cf n. 51                          | Ἐπι Καλλικρά-<br>[τευ]ς<br>Ἄρτεμτίου   |
| 300 | ΕΠ ΔΙΚΡΑ<br>Σ<br>ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  | Ἐπ[ι Καλ]λικρά-<br>[τευ]ς<br>Ἰακινθίου |
| 301 | ΕΠ ΛΙ<br>ΚΡΑΤΕΥΣ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ<br><br>C. X, 271 (Alessandria)              | Ἐπι [Καλ]λι-<br>κράτευσ<br>Πανάμου     |
| 302 | ΕΠΙΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ<br>Ἐπι Καλλικρατίδα<br><br>L C F — Scrittura retrograda |  |

- 303 ΕΠΙΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΔΑΛΙΟΥ  
Ἐπι Καλλικρατιδᾶ Δαλίου  
L. C. F. — Ignota provenienza.
- 304 ΕΠΙΚΑΛΛΙ ΚΡΑΤΙΔΑ ΒΑΔΡΟΜΙΟΥ Ἐπι Καλλι-  
κρατιδᾶ Βαδρομίου
- 305 ΚΑΛΛΙΟΥΣ Καλλίουσ  
Su questa terminazione di genitivo dovuta all'analogia dei temi in — εσ — V G MEYER op. cit. 336. Forma più regolare a Rodi era Καλλιεύς, vedi n. 291, come Καλλικρατεύς, Ἀριστογένευσ etc.
- 306 ΚΑΛΛΙΟΥΣ Καλλίουσ  
Due astri a sei raggi negli angoli superiori V tav II, n. 306. In quello delle N d. S. Luglio 1885 gli astri sono quattro, uno per angolo.
- 307 ΚΑΛΛΙΟΥΣ Καλλίουσ  
Astro ai quattro angoli P ne possiede due esemplari, uno dei quali mancante dell'ultime due lettere.
- 308 ΕΠΙΚΛΕΥ ΚΡΑΤΕΥΣ Ἐπι Κλευ-  
κράτευσ  
C. 5519, 5664 b etc. (Sicilia).
- 309 ΕΠΙΚΛΕΥ ΚΡΑΤΕΥΣ Ἐπι Κλευ-  
κράτευσ
- 310 ΕΠΙΚΛΕΥ ΚΡΑΤΕΥΣ Ἐπι Κλευ-  
κράτευσ  
P ne ha due esemplari.



- |      |                                   |                                      |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 318. | ΕΠΙΕΡΕΩΣ<br>ΚΛΕΥΚΡΑΤΟΥ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ | Ἐπ' ἱερέως<br>Κλευκράτου<br>Πανάμου. |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|

P ne ha 2 esemplari Pel genitivo in — ου dei temi in — ς, modellato per analogia su quello dei temi in — ᾶ, vedi G. MEYER, op. cit. 330

- |      |                             |                                    |
|------|-----------------------------|------------------------------------|
| 319. | ΕΠΙΚΛΕΥΚΡΑΤΕΥΣΠΑΝΑΜΟΥΔΕΥΤΕΡ | Ἐπὶ Κλευκράτους Πανάμου δευτέρου). |
|------|-----------------------------|------------------------------------|

L C F

- |      |                       |                         |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 320. | ΕΠΙΕΡΕΩΣ<br>ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ | Ἐπ' ἱερέως<br>Κλεωνύμου |
|------|-----------------------|-------------------------|

Scrittura retrograda

- |      |                            |                              |
|------|----------------------------|------------------------------|
| 321. | ΕΠΙΚΛΕΩΝΥ<br>ΜΟΥ<br>ΔΑΛΙΟΥ | Ἐπὶ Κλεωνύ-<br>μου<br>Δαλίου |
|------|----------------------------|------------------------------|

C 5520 (Sicilia) P ne ha due esemplari

- |      |                         |                                |
|------|-------------------------|--------------------------------|
| 322. | ΕΠΙΚΛΕΩΝ<br>Υ<br>ΔΑΛΙΟΥ | Ἐπὶ Κλεων<br>[ύμου]<br>Δαλίου. |
|------|-------------------------|--------------------------------|

C 5520

- |      |                               |                                  |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
| 323. | ΕΠΙΚΛΕΩΝΥ<br>ΜΟΥ<br>ΑΓΡΥΑΝΙΟΥ | Ἐπὶ Κλεωνύ-<br>μου<br>Ἄγρυανίου. |
|------|-------------------------------|----------------------------------|

Υ per I errore del figulo.



324 ΕΠΙΚΛΕΩΝΥΜΟΥΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ

Ἐπὶ Κλεωνύμου Ἀρταμίτιου

L. C. Fiore ? Nel ms. del Cr. l'apice delle lettere è volto al centro, ed in mezzo del fiore v'è una corona con entro una specie di ω in cui è il segno Π. Cf. C. 5521 e D. 99

325 ΕΠΙΚΛΕΩΝΥ

Ἐπὶ Κλεωνύ-

ΜΟΥ

μου

ΚΑΡΝΕΟΥ

Καρνε(ί)ου

Per quanto l'iscrizione sia sbiadita si vede chiaramente la mancanza originaria dell'I nella terza linea.

326 ΕΠΙΚΛΕΩΝΥ

Ἐπὶ Κλεωνύ-

ΜΟΥ

μου

ΠΑΝΑΜΟΥΔΙΟΥ

Πανάμου δ/ου

Assai notevole l'abbreviazione di δευτέρου. Vedi tav. II, 326

327 ΕΠΙΚΛΙΤΟ

Ἐπὶ Κλ(ε)ιτο-

ΜΑΧΟΥ

μάχου

L'E del tipo 28 della seconda linea non restano che gli apici percettibili appena. Nota ι = ει. AHRENS II, 184. G. MEYER, op. cit. § 115.

Μ

328 ΜΑΡΣΥΛ

Μαρσύλᾶ

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ

Θεσμοφορίου.

Cf. C. XI, 322 (Aless.) ove OY è reso per o licorne e D. 101 ov'è solo Θεσμοφορίου.

- |  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| 329  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΘΕΣΜ   | Μαρσύᾱ<br>Θεσμ[οφορίου] |
| 330  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΔΑΛΙΟΥ<br>Cf C XI e D. 100, 101 L'A del tipo 2       | Μαρσύᾱ<br>Δαλίου        |
| 331  | ΜΑΡ <sup>ΣΥΑΣ</sup><br>ΑΓΡΙΑΝΙ                                 | Μαρσύας<br>᾿Αγριάνιο(ς) |
| <p>in elegante rettangolo con contorno di piccoli giobetti il secondo A tipo 9 chiarissimo il Σ finale del tipo 83, che manca in D 100 per contro manca l'ΟΥ che e in D. Nota lo spostamento delle lettere</p> |  |                         |
| 332  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ<br>C XI, D 100                             | Μαρσύᾱ<br>᾿Αγριανίου    |
| 333  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ<br>C 5560, 5448, 5525 b etc (Sicilia), D 100 | Μαρσύᾱ<br>Πανάμου       |
| 334  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ  | Μαρσύᾱ<br>Πανάμου       |
| 335  | ΜΑΡΣΥΑ<br>ΠΑ ΜΟΥ<br>C 5525 b, etc                              | Μαρσύᾱ<br>Πα[νά]μου     |
| 336  | ΜΑ ΥΑ<br>ΠΑ ΑΜΟΥ   | Μα[ρσ]ύᾱ<br>Πα[ν]άμου.  |

337 Due corni ΜΗΝΟΘΕΜΙΟΣ Μηνοθέμιος  
copie

Cf D 101

338 ΜΟΛΕΣΙΟΣ Μολέσιος  
ΚΑΡΝΕΙΟΥ Καρνείου

Se la grafia del P è esatta avremo in Μολέσιος un genitivo di Μολεσίας o meglio di Μολεσις dor = Μολεσίας, come Καλλιος (C 5663 *Sicilia*) da Καλλις = Καλλιας Cf AHR II, 233 E Μολεσίας col Μιλησιας pajono corruzioni dialettali di Μελησιας. Sopra ο = ε ι = ε ε = η vedi G. MEYER op. cit. 31, 88, 89, AHRENS II, 120

## N

339 ΝΑΝΙΟΣ Νάνιος

D 102 Cf col Nanius delle iscrizioni latine. Il primo N del nostro timbro, sbiadito com'è, può anche parere un , Me Μανιος (=Μηνιος It Mānius) sarebbe nell'A e nel C 5751, 25 — L'ansa non ha indicazione di provenienza, ma probabilmente spetta all'Erice.

340 ΝΑΝΙΟΣ Νάνιος

conferma la lezione precedente e quella d'un'ansa trovata in Alessandria di cui vorrebbe dubitare il FRANZ Vedi C XIX, 142.

341 ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ Νικαγίδος

C 5451, 5666 etc (Sicilia), D 102

342 ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ Νικαγίδος

343 ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ Νικαγίδος

344 ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ Νικαγίδος

- |      |   |                               |
|------|---|-------------------------------|
| 345. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
| 346. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
| 347. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
|      | P ne ha otto esemplari (con o o con O?) |                               |
| 348. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
| 349. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
| 350. | ΝΙΚΑΓΙΔΟΣ                               | Νικαγίδος                     |
| 351. | ΕΠΙΝΙΚΑ<br>ΣΑΓΟΡΑ<br>ΔΑΛΙΟΥ             | Επί Νικα-<br>σαγόρα<br>Δαλίου |

C XI, 338 (Alessandria) Cf *N d S* Luglio 1885, 269. P ne possiede 3 esemplari.

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 352. | ΕΠΙΝΙΚΑΣΑ<br>ΓΟΡΑΠΕ<br>ΔΑ ΝΥΟΥ          | Ἐπί Νικασα-<br>γόρα Πε-<br>δα[γειτ]νίου.       |
| 353. | ΠΙΝΙΚΑΣΑ<br>ΓΟΡΑ<br>ΠΑΝΑΜΟΥ<br>ΔΕΥΤΕΡΟΥ | [Ἐ]πί Νικασα-<br>γόρα<br>Πανάμου.<br>δευτέρου. |

C. 5382 Cf D 103 e *N d S* loc. cit. 269.

- |      |                       |                           |
|------|-----------------------|---------------------------|
| 354. | ΕΠΙΝΙΚΑΣΑΓΟΡΑΠΑΝΑΜΟΥΒ | Ἐπί Νικασαγόρα Πανάμου β' |
|------|-----------------------|---------------------------|

L C F — E impronta di qualche pregio per la rarità della cifra cardinale in luogo dell'aggettivo ordinale. Lettere ben fatte, e, tranne una, assai conservate. Tav. II.

355.           ΙΚΑΣΙΩΝΟΣ                   [N]ικασίωνος  
L C F Non si scopre vestigio d'altre lettere nel largo spazio vuoto
356.           ΝΙΚΑΣ                                   Νικασ[ίωνος]  
L C F. Prima del nome c'è un'ancora
357.           ΝΙΚΙΑ                                   Νικία  
C 5751, 27, 5459 b (Sicilia) D 103
358.           Pileo di ΝΙΚΙΑ   Pileo di Νικία  
Dioscuro                                   Dioscuro  
C XIX, 153 (Alessandria)
359.           Figura stolata ΝΥΣΙΟΥ                   Νυσίου  
In D. 103 l'attributo e a dr Se ne trovarono anche in Alessandria
360.           Figura c s. ΝΥΣΙΟΥ                   Νυσίου
- Ε**
361.           ΕΠΙ ΕΝΟ                                   'Επι [Ε]ενο-  
ΦΑΝΕΥΣ                                   φάνευς  
C 5527, 5382 c (Sicilia), D 105 con E lunato
362.           ΕΠΙΞΕΝ                                   'Επι Ξεν-  
ΟΦΑΝΕΥΣ                                   οφάνευς
363.           ΕΠΙΞΕΝΟΦΑΝΕ                           'Επι Ξενοφάνε(υς)  
ΤΟΥΙΕΡΩΝΟΣ                           του Ίέρωνος  
ΠΑΝΑΜΟΥ                               Πανάμου.  
Manca nel C, in D, in VI, e neppure, ch'io sappia, la possiede

il P. Le cresce rarità il nome del padre, soggiunto, contro il solito, a quello del magistrato, probabilmente per distinguerlo da altro magistrato dello stesso nome. Cf. D. 281, n. 57, 58. Fu trovata a Lilibeo.

364. ΕΠΙΞΕΝΟΦΑΝΤΟΥΘΕΣ P  
 Ἐπὶ Ξενοφάντου Θεσ[μοφο]ρ[του].  
 L. C. F. — Nelle *N. d. S.* Luglio 1885, 270 bollo rettangolare
365. ΕΠΙΞΕΝ ΦΑΝΤΟΥ Ἐπι Ξεν[ο]-  
 ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ φάντου Ἀγριανίου
366. ΕΠΙΞΕΝΟΦΑΝΤΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
 Εἰπὶ Ξενοφάντου Ἀγριανίου  
 L. C. R. *Επι* per *επι* come nelle *N. d. S.* Luglio 1885, 271 e errore del figulo
367. ΕΠΙΞΕΝΟΦΑΝΤΟΥΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ  
 Ἐπὶ Ξενοφάντου Ἀρταμτίου  
 L. C. F. — Cf. C. XI, 355 (Alessandria) P. ne ha 3 esemplari
368. ΕΠΙΞΕΝΟΦΩΝΤΟ Ἐπὶ Ξενοφώντο[ς]
369. ΕΠΙΞΕΝΟ Ἐπι Ξενο-  
 ΦΩΝΤΟΣ φώντος  
 ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ Θεσμοφορίου  
 Col primo Φ tipo 91
370. ΕΠΙΕΡΕΩ Ἐπ'ἱερέω[ς]  
 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟ Ξενοφώντο[ς]  
 ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου

- 371 ΕΠΙΕΡΕΩΣ Ἐπ' ἱερέως  
 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ξενοφώντος  
 ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου

## 372 ΕΠΙΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ

Ἐπι Ξενοφώντος Ἀρταμιτίου

L C F — Bel timbro non registrato dai predetti raccoglitori, col Ξ tipo 68. Quello del C XI in luogo del fiore ha il capo radiato di Helios

## O

- 373 ΟΛΥΜΠΟΥ Teda con Ὀλύμπου  
 corona

C 5680. D 105 senza attributo. Nella *N d S* Luglio 1885, 281, si avrebbe un fiore II II tipo 79.

- 374 ΟΛΥΜΠΟΥ attributo Ὀλύμπου

Il segno X che Cr pone dopo Y e che nel C 5529 non è indicato, significava molto probabilmente l'attributo del precedente

- 375 ΟΛΥΜΠΟΥ Teda c s Ὀλύμπου

- 376 ΟΛΥΜΠΟΥ Teda c s Ὀλύμπου

- 377 ΜΠΟΥ Teda c s [Ὀλύ]μπου

- 378 ΟΝΑΣΙΟΙΚΟΥ Ὀνασιόικου

Completa senza dubbio le iscrizioni del D 105, 119.

- 379 ΟΝΑΣΙΟΙΚΟΥ Ὀνασιόικου

Trovata nel Gennaio u. s.

## II

380. Testa rad ΕΠΙΠΑΣΙ Ἐπὶ Πασι-  
del Sole ΚΡΑΤΕΥΣ κράτευσ  
Cf C 5664 b 5745 (Sicilia)
381. ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανιά  
Fiore di Rodi  
Cf C 5454 (Sicilia), D 106, 107 N d S loc cit 271, senza  
attributo
382. ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανιά  
Fiore c s
383. ΕΠΙΠΑΥ Ἐπὶ Παυ-  
ΣΑΝΙΑ σανιά  
ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου  
Nel C 5456 b 22 *Add* si avrebbe la forma attica Παυσανίου
384. ΕΠΙΠΑΥ Ἐπὶ Παυ-  
ΣΑΝΙΑ σανιά  
ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου
385. ΕΠΙΕΡΕ Ἐπ' ἐρέ[ως]  
ΠΑΥΣΑ Παυσα[νιά]  
ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου
386. Faccia ΕΠΙΠΑΥ Ἐπὶ Παυ-  
del ΣΑΝΙΑ σανιά  
Sole ΣΜΙΝΘΙΟΥ Σμινθίου.



- 387            E    AY                    Ἐπι Παυ-  
                 ΣΑΝΙΑ                    σανία  
                 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟ                    Ἄρταμιτίου)
- Cf. C. XI, 367 ov'è pur Πασσανίου (Alessandria) e 5456 b 23 add
- 388            ΕΠΙΠΛΑΥΣΑ                    Ἐπι Πασσα-  
                 ΝΙΑ                                νία  
                 ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ                    Ἄρταμιτίου
- Col primo II tipo 79. — Con II comune nelle *N. d. S.* Luglio, 1885, p. 271
- 389            ΕΠΙ    ΣΑΝΙΑΒΑΔΡΟΜΙΟΥ  
                 Ἐπ [Παυ]σανία Βαδρομίου
- L. C. F. — Cf. D. 391
- 390            ΠΕΔΑΓΕΙΤΝΥΟΥ                Πεδαγειτνίου
- Con nesso di ΝΥΟΥ, pel quale cf. D. 113, n. 1. Sull' aggiunto mensile isolato vedi i nostri nn. 184, 414
- 391            ΕΠΙΕΡΕΩΣ                    Ἐπι ἱερέως  
                 Π    ΥΚΡΑΤΕΥ                    Π[ολ]υκράτευ(ς)  
                 ΑΛΙΟΥ                                [Δ]αλίου
- Non v'è ombra del Σ. Anche in D. e nelle *N. d. S.* Luglio 1885, 271, collo stesso attributo mensile. Notevole l'ἐπι innanzi ad ἱ — pel solito ἐπι — Cf. D. 114, n. 9, ma non nel n. 10.
- 392            astro?            astro  
                 ΠΟΛΥΞΕΝΟΥ                    Πολυξένου  
                 [astro?]            astro
- P avrebbe I in luogo del primo Y, ed all'angolo superiore a sin. ramo. Un timbro trovato a Montedoro (Taranto) offre due stelle negli angoli superiori *N. d. S.* pag. cit. 271, ed un altro scoperto a

Termini offre ΕΠΙ ΠΟΛΥΞΕΝΟΥ con quattro astri di otto raggi  
Vedi ROMANO *Ant. ined. di var. gen. trov. in Sic.* Palermo, 1854  
tav. 6, n. 16

- 393 ΠΡΑΤΟΦΑΝ Πρατοφάν[ευσ]  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου
- 394 ΕΠΠΡΑΤΟΦΑΝΕΥΣΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
Ἐπὶ Πρατοφάνευσ Ἀγριανίου  
L C F — Trovata nel Gennaio u s
- 395 ΕΠΠΡΑΤΟΦΑΝ Ἐπὶ Πρατοφάν  
ΕΥΣ εὐς  
ΥΑΧΙΝΘΙΟΥ Ὑαχινθίου
- Cf C 5492 b, e D 108 Nota il χ = κ svista che potrebbe anche risentire l'impulso del vernacolo Cf AHRENS II, 83.
- 396 Ε Π Τ Ἐ[πὶ] Π[ρα]τ  
ΟΦΑΝΕΥΣ οφάνευσ  
ΥΑΚΙΝΘ Ὑακινθ[ίου]
- 397 ΕΠΠΡΑΤΟΦΑΝΕΥΣ ΠΑΝΑΜ  
L C F
- 398 ΕΠΠΡΑΤΟΦΑΝ ΑΝΑΜΟΥ Ἐπὶ Πρατοφάν[ευσ Π]ανάμου  
L C F — P avrebbe θ per T
- 399 ΕΠΠΥΘΟ Ἐπὶ Πυθο-  
ΓΕΝΕΥΣ γένευσ  
ΕΣΜΟΦ Ι Υ [Θ]εσμοφ[ορ]ί[ο]υ

400 ΕΠΙΠΥΘΟ Ἐπι Πυθο-  
ΓΕΝΕΥΣ γένευσ  
ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου  
C 5383

401 ΠΥΘΟΓΕΝ Πυθογέν(ε)  
ΥΣΑΡΤΑΜΙΤ υς Ἄρταμιτ  
ΙΟΥ ίου

P dice di possederne quattro esemplari, ma non c'informa se manca in tutti l'E del nome del magistrato forse la lettera non fece presa per difetto di pressione.

402 ΕΠΙΠΥΘΟΔΩΡΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ  
Ἐπι Πυθοδώρου Ἄγριανίου  
L C F — Contromarea  Fu trovata a Lihbeo.

403 ΕΠΙΠΥΘΟΔΩΡΟΥΣΜΙΝΙΟΥ  
Ἐπι Πυθοδώρου Σμινθίου  
L C F

404 ΠΥΘΟΔΩΡΟΥΣΜΙΝΘΙΟΥ  
Ἐπι Πυθοδώρου Σμινθίου  
L C R — Scrittura retrograda

405 ΕΠΙΠΥΘΟΔΩΡΟ Ἐπι Πυθοδώρου  
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἄρταμιτίου  
Con A tipo 2 ed Y spostato.

406 ΕΠΙΠΥΘΟΔΩΡΟΥ Ἐπι Πυθοδώρου  
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ Ἄρταμιτίου

Cf C 5670 (Sicilia) e N d S Lugho 1885, 271 con lettere al-  
trimenti disposte

- 407 ΕΠΠΥΘΟΔΩΡΟΥΒΑΔΡΟΜΙΟΥ  
Ἐπὶ Πυθιδῶρου Βαδρομίου  
L C F — Le lettere P e B retrovolte V tav II, n 407
- 408 ΕΠΠ ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ  
ΥΑΚΙΝΘΙΟ Ἐπὶ Πυθιδῶρου  
Ἰακινθίου  
Impronta ovoidale — C XII, 403 (Alessandria)
- 409 ΕΠΠΥΘΟΔΩΡΟΥ Ἐπὶ Πυθιδῶρου  
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ἰακινθίου
- 410 ΕΠΠΥΘΡΟΥ Ἐπὶ Πυθ[ιδῶ]-  
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ἰακινθίου
- 411 ΕΠΠ Ο ΔΩΡΟΥ Ἐπὶ Π[υθ]ο-  
ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου  
Cf C 5492 b 7 add

## Σ

- 412 ΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣ Σαραπίωνος  
Stella d'otto raggi ad ogni angolo. Probabilmente rettifica il Σα-  
ραπίς del D 108
- 413 ΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣ Σαραπίωνος  
Stella e s

- 414 ΣΜΙΝΘΙΟΥ Σμινθίου  
L C F — Vedi nn 184, 390.
- 415 ΕΠΙΣΥΜΜΑΧΟΥ Ἐπί Συμμάχου  
L C F
- 416 ΕΠΙΣΥΜΜΑΧΟΥ Ἐπί Συμμάχου  
ΔΑΛΙΟΥ Δαλίου
- 417 ΕΠΙΣΥΜΜΑ Ἐπί Συμμά[χου]  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου  
C 5532 e N d S. (*Taranto*) Luglio 1885, 272
- 418 ΕΠΙΣΥΜΜΑΧΟΥ Ἐπί Συμμάχου  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου
- 419 ΕΠΙΣΥΜΜΑΧΟΥ Ἐπί Συμμάχου  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου  
P ne ha due esemplari.
- 420 ΕΠΙΣΥΜΜΑ Ἐπί Συμμά-  
ΧΟΥ χου  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου
- 421 ΕΠΙΣΥΜΜΑΧΟΥ Ἐπί Συμμάχου  
ΑΡΤ ΤΙΟΥ Ἀρτ[αμι]τίου
- 422 ΣΥΜΜΑ [Ἐπί] Συμμά-  
ΧΟΥ χου  
ΑΜΙΤΙΟΥ [Ἀρτ]αμιτίου



- |     |   |             |                               |
|-----|---|-------------|-------------------------------|
| 432 | ΣΟΚΡΑΤΕΥΣ                               | Teda<br>c s | Σωκράτευς                     |
| 433 | ΣΟΚΡΑΤΕΥΣ                               | Teda<br>c s | Σωκράτευς                     |
|     | P ne ha cinque esemplari.               |             |                               |
| 434 | ΣΟΚΡΑΤΕΥΣ                               | Teda<br>c s | Σωκράτευς                     |
| 435 | ΣΟΚΡΑΤΕΥΣ                               | Teda<br>c s | Σωκράτευς                     |
| 436 | ΣΟΚΡΑΤΕΥΣ                               |             | Σωκράτευς                     |
| 437 | ΣΟΚΡΑΤΕΥ                                |             | Σωκράτευ[ς]                   |
|     | C 5533                                  |             |                               |
| 438 | ΣΟΚΡΑ ΥΣ                                | Teda<br>c s | Σωκρά[τε]υς                   |
| 439 | ΣΟΚΡΑΤΗΣ                                | Teda<br>c s | Σωκράτης                      |
| 440 | ΕΠΙΣΩΣΙ<br>ΚΛΕΥΣ                        |             | Ἐπί Σωσι-<br>κλεῦς            |
| 441 | Testa radiata ΕΠΙΣΩ<br>del Sole ΣΙΚΛΕΥΣ |             | Ἐπί Σω-<br>σικλεῦς            |
|     | P ne ha due esemplari.                  |             |                               |
| 442 | ΕΠΙΣΩΣΙ<br>ΚΛΕΥΣ<br>ΔΑΛΙΟΥ              |             | Ἐπί Σωσι-<br>κλεῦς<br>Δαλίου, |

443.	ΕΠΙΣ ΣΙ ΚΛΕΥΣ ΔΑΛΙΟΥ	Ἐπὶ Σ[ω]σι- κλεῦς Δαλίου
------	----------------------------	--------------------------------

Con Π tipo 79 — Π Cr. offre due copie di quest'iscrizione con fra i due Σ Π C 5515 suppone Ἐ[ρα]σικλεῦς ο Φ[ρα]σικλεῦς, ma a torto, perchè l'ε del ms. Cr. equivale sempre a Σ, ne il numero dei punti v'è sempre in ragione di quello delle lettere mancanti. Di più son nomi ignoti su questi timbri.

444	ΕΠΙΣΩΣΙ ΚΛΕΥΣ ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ	Ἐπὶ Σωσι- κλεῦς Ἵακινθίου
-----	-------------------------------	---------------------------------

C 5534

445.	ΕΠΙΣΩ . ΚΛΕΥΣ ΠΑΝΑΜΟΥ	Ἐπὶ Σω[σι]κλεῦς Πανόμου
------	--------------------------	----------------------------

446	Faccia radiata ΕΠΙΣΩ del Sole ΣΤΡΑΤΟΥ	Ἐπὶ Σω- στράτου
-----	--	--------------------

C 5535, 5489, 5456 b 26 Add

447	Faccia ΕΠΙΣΩ c s ΣΤΡΑΤΟΥ	Ἐπὶ Σω- στράτου
-----	-----------------------------	--------------------

C 5525

448	ΣΩΤΕΡΙΧΟΥ	Σωτερίχου
-----	-----------	-----------

449	ΣΩΤΕΡΙΧΟΥ	Σωτερίχου
-----	-----------	-----------

Nelle N d S Luglio 1885, 272 monogramma delle lettere ΟΥ



## T

- 450      ΤΙΜΑΚΡΑΤΕΥΣ      Τιμακράτεως  
 Cf C XII, 426 (Alessandria) Sull'α dor = ο vedi AHPENS II, 119,  
 e cf egi nomi Τιμαγενης, Τιμαξενος. Altri timbri rotti offrono Τιμο-  
 κρατεως e Τιμονκρατους D. 110
- 451      ΕΠΙΤΙΜΑΣΑΓΟΡΑ      Ἐπι Τιμασαγόρᾱ  
           ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ            Ἄγριανίου  
 Cf 5384 b Add 5751, 32 5456 b, 27 Add (Sicilia)
- 452      ΕΠΙΤΙΜΟ                Ἐπι Τιμο-  
           ΔΙΚΟΥ                δίκου  
           ΔΑΛΙΟΥ                Δαλίου  
 Cf 5488 (Sicilia) P ne ha tre esemplari
- 453      ΠΙΤ ΜΟΔΙΚΟΥΔΑΛΙΟ  
 [Ἐ]πι Τ[ι]μοδίκου Δαλί[ο]υ  
 L C F
- 454      ΕΠΙΤΙΜΟ                Ἐπι Τιμο-  
           ΔΙΚΟΥ                δίκου  
           ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ            Ἄγριανίου
- 455      ΕΠΙΤΙΜΟ                Ἐπι Τιμο-  
           ΔΙΚΟΥ                δίκου  
           ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ            Ἄγρι[α]νίου.  
 Cf C 5385 (Sicilia) P ne ha due esemplari

456 ΕΠΙΤΙΜΟ  
ΔΙΚΟΥ  
ΣΜΙΝΘΙΟΥ Ἐπὶ Τιμο-  
δίκου  
Σμινθίου

457 ΕΠΙΤΙΜΟΔΙ  
ΚΟΛ  
ΑΡΤΑΜΙ ΟΥ Ἐπὶ Τιμοδί-  
κου  
Ἄρταμι[τ']ου

Nota l'Υ caduto a rovescio

458 ΕΠΙΤΙΜΟ  
ΔΙΚΟΥ Ἐπὶ Τιμο-  
δίκου  
ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ἐπὶ Τιμο-  
δίκου Ἰακινθίου

459 ΕΠΙΤΙΜΟΔΙΚΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ

Ἐπὶ Τιμοδίκου Ἰακινθίου

L C R — Timbro fin dal suo nascere incerto e difettoso

460 . ΤΙΜΟΔΙΚΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ

[Ἐπ'] Τιμοδίκου Ἰακινθίου

L C R

461 ΕΠΙΤΙΜ ΙΚ ΝΑΜΟΥ

Ἐπὶ Τιμ[οδ]ί[κ]ου Πα[ν]άμου

L C R

462 ΤΙΜΟΥΣ Τίμους

Lettere grandi C 5392 c 4, 5456 b, Add 5566 (Sicilia) Cf XX, 189 (Alessandria), *N d S* Luglio 1885, 273 — Sulla forma del genitivo vedi n. 305.

463. ΤΙΜΟΥΣ Τίμους  
Lettere c s
464. ΤΙΜΟΥΣ Τίμους  
Lettere c s
465. ΤΙΜΟΥΣ Τίμους  
Lettere c s? P ne ha sette esemplari Probabilm. qui e nel num 463 l'O sara del tipo 70
466. ΕΠΙΤΙΣΑΓΟ Ἐπί Τισαγό-  
ΡΑ ρά  
ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου  
Con A tipi 12, 8, 12 Cf D. 110, ed il nostro num. 528

Φ

467. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου  
C. 5674, 5456. b 57 *Add.* (Sicilia), XIII, 467, 468 (Alessandria)  
D 111
468. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου  
P ne ha otto esemplari
469. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου
470. Caduceo ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου  
" Caduceo a sinistra che fa croce con la perpendicolare della lettera Φ, P

471. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου

L C Corona nel centro P avrebbe L C F e corona nel centro (!)

472. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου  
ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου

473. ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἀγριανίου  
ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου

474. ΒΑΔΡΟΜΙΟΥ Βαδρομίου  
ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ Φιλαινίου

475. ΕΠΙΦΙΛΟΔΑΜΟΥΘΕΣΜΟΦΟΡΙ

Ἐπί Φιλοδάμου Θεσμοφορ[ου]

L C F

476. [ . . . . . ] ΦΙΛΟΔΑΜΟΥΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ

[Ἐπ'ἰερέως] Φιλοδάμου Ἀρταμιτίου

L C F — In D 112 senza l'επι, e con attributo oblitterato Qui v'è spazio sufficiente per otto lettere, ma non se ne scorge vestigio

2 *Iscrizioni d'incerta lezione o di dubbia restituzione*

477. ΕΠΙ////////ΣΑ////////ΘΟ ΛΟΥΑΓΡΙΑΝΙΟΥ

Ἐπ'ἰ[ερέυ]ς Ἀ[γα]θ[ο]βούλου Ἀγριανίου.

478. IANIO [Ἄγρ]ιανιο[υ]  
 //////////KΛE [Ἄγαθο]κλε[ῦς]  
 C 5653 (Sicilia)

479. ΕΠΙΑΓΔ//////// MOY  
 Ἐπὶ Ἄγα//////// [Πανά]μου  
 L C F

480. ΕΠΙΑΓΕΛΛΑΟΥΠΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ  
 Ἐπὶ Ἄγελάου Πανά[μου]δευτέρου

L C F — Così il FRANZ 5654 corresse l'ATEMOY che è pure secondo il T. Cl. XV, 5 in ansa di Catania. Ma quel nome non è mai apparso sull'Erice, e manca in D.

481. //// ΘΑΝΟΔΟΤΟΥ ////[Ἄ]θανοδότου  
 ////ΝΘΙΟΥ ////νθίου  
 Cf. D. 79

482. ΕΠΙΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥΠΑΝ Y  
 Ἐπὶ Αἰνησιδίου Παν[άμου δευτέρο]υ  
 L C F

483. Testa radiata ΕΠΙΑΙΝ Ἐπὶ Αἶν  
 del Sole ΗΤΟΡΟΣ ἥτορος

Così probabilmente va corretto l'ΕΠΙ ΑΡΚΟΝΤΟΡΟΣ del P. Vedi i nn. 63, 64.

484. //////////ΤΙΩΝΟΣ [Ἄρις]τίωνος  
 C 5456 b, *Add.* (Sicilia) D. 84 N. d. S. Marzo, 1884, 119, Luglio, 1885. 262



- 492      ΕΠΙΑΡΙΣΤΟ                    Ἐπὶ Ἀριστο-  
                  ΚΛΕ .                            κλε[ύς]  
                  ΔΑ Ο                                Δα[λ.]ο[υ]

Cf D 84

- 493      ΕΠΙΑΡΙΣΤΩΝΟ Σ////////ΙΝΘΙΟΥ  
                  Ἐπὶ Ἀρίστωνος //////////ινθίου

L C F — E tipo 28

- 494      ΕΠΙΑΡΙΣΤ//////////ΙΟΥ  
                  Ἐπὶ Ἀριστ//////////ίου

L C F Timbro dimezzato

- 495      ΕΠΙΑΡ Τ                            Ἐπὶ Ἀρ τ  
                  Κ ΟΛ//////                        κ ολ//////  
                  Α////////// ?                        Ἀ//////////[ίου]?

Il Δ e come graffito. I vestigi delle altre lettere mal si prestano a leggere Ἀριστοκλεῦς. Oltre ad essere guasto dai secoli il timbro riuscì difettoso e incerto fin da principio

- 496      ΕΠΙΕΡΕΩΣΑΡΟΔΩΦΟ ΕΣΜ

Ἐπ'ἑρέως Ἐροδώρο[υ Θ]εσμ(οφορίου)

L C F Così con qualche incertezza proposi leggere al P quando mi fece esaminare l'originale. L'iscrizione è retrovolta coi soli Σ volte a destra. Il Δ e del tipo 20, il terzo P tipo 75, ma retrovolto per la differenza della stessa lettera in una sola iscrizione cf. il n. 274 e il 499.

- 497                    ΑΡΧΙ                                    [Ἐπὶ] Ἀρχι-  
                  ΙΔΑ                                    [λα]ἰδᾶ  
                  //////////ΙΝΘΙΥ                        [Ἐακ]ινθί(ο)υ

Vedi n 167

- 498      //// ΑΡΧΟΚΡ      ΣΠ////////  
           [Ἐπι?] Ἀρχοκρ[άτευ]ς Π////////[ου]  
 L C F — Cf n 175
- 499      ΔΗΩΣΙΕΡΕΥΣΑΚΚΑ      ΔΗΣΘΕΣ  
           Δηῶς ἱερεὺς Ἀσκλη[ητιά]δης Θεσ[μοφόριος]  
 L C F Ansa piccola alquanto, ed epigrafe che esige conferma  
 il primo H manca dalla metà inferiore del fusto destro — Tavola  
 II, 499
- 500      ΕΗΙΑ ΜΟΘΕ      Ἐπι Δ[α]μοθέ(μος)  
           Σ////////Ο      Σ[μινθι]ο(υ)  
 Cf n 186 Ovvero Ἐπιδαμο(υ) Θεσ[μοφορι]ο(υ) Cf D 93
- 501      ΕΠΙΔΑΜΟΘΕ      Ἐπι Δαμοθέ(μος)  
           //////// Υ      //////////[ο]υ  
 Ovvero come al n 500
- 502      ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ      Δαμοκράτευς  
 L C F — Così forse va restituito il n 125 del ms. Cr reso  
 per ΔΑΜΟ ΙΥ ΑΤΕΥΕ
- 503      //// ΔΑ////////ΕΥΣ      //// Δα////////ευς  
 L C F — Cf n 187
- 504      ΕΠΙΔΙΣ////////      Ἐπι Δ[ίσ]κου] od Α[ίσ]χυλίνου?  
           ΣΜΙΝΘΙΟΥ      Σμινθίου  
 Cf D 90, 79, 80
- 505      ΕΠΙΗΡΑΓΟΡΑ      Ἐπι Ἡραγόρα  
           ////////ΙΝΘΙΟΥ      //////////ινθίου  
 Cf nn 249, 250 — P ne ha due esemplari



- 506 ΕΠΗΡΑΓ                    Ἐπὶ Ἑραγ(όρα) Ἐπὶ Ἑραγ-  
 ////////////////                    //////////////// ovvero [όρα]
- 507 ΕΠΙΚΑΛΛΙ                    Ἐπὶ Καλλι-  
 ΚΡΑΤΕΥΣ                    κράτευσ  
 ////////////////ΝΘΙΟΥ                    ////////////////νθίου
- 508 ΕΠΙΚΑΛΛΙΚΡΑ                    Ἐπι Καλλικρα-  
 Α                    [τ'δ]α  
 ////////////////ΙΟΥ                    ////////////////ίου  
 P dice possederne tre esemplari (con queste lacune?)
- 509 Ε ΛΛΙΚΡΑ                    Ἐ[πὶ Κα]λλικρά-  
 ΥΑ                    [τευσ? —τ'δ'α?]  
    Ἑα[κινθίου]  
 Cf nn 300, 508.
- 510 ΙΚΑΛΛΙΚΡΑ                    [Ἐπὶ] Καλλικρα-  
 ΔΑ////////////////                    [τ'δ'α] ////////////////
- 511 ΕΠΗ////////////////                    Ἐπὶ Κ[ρατησαγ]  
 ΟΡΑ                    όρα  
 ΔΑΛΙΟ                    Δαλί[ο]

Vedi il n 512 I timbri rodii di *Heragora*, *Nikagora*, *Nikasa gora*, *Timaragora*, *Teisagora*, riferiti dal C e dal D hanno sempre nella seconda linea o ΓΟΡΑ o ΡΑ Π C non ci offre per eccezione che Κρατησαγόρα e Τιμασαγόρα 5523, 5456 b, 27 Add ma il primo è restituzione ipotetica, del secondo non ritroviamo in questo timbro con sicurezza il T

- 512 ΕΠΙΚΡΑ Ἐπί Κρα[τησαγ]  
 ΟΡΑ Υ ὄρα  
 ΘΕΥΔΑΙΣΙΟ Θευδαισίου  
 C 5523
- 513 ΝΙ////////Σ Νι////////ς  
 Timbro assai guasto. Cf. nn. 341-350
- 514 ////ΝΙΚΑΣΑ [Ἐπί?] Νικασα-  
 Α [γός]α  
 //////////ΙΟΥ //////////ίου
- 515 ΝΙΚΑΣ ΝΟΣ Νικασ[ίω]νος  
 L C F — Π C legge ΜΟΣ.
- 516 ΕΠΙΞΕΝΟΦΑΝ Ἐπί Ξενοφάν[του ο -εως]  
 ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ Ὑακινθίου  
 Pel primo D. 105
- 517 ΕΠΙΞΕΡΩ ΦΩΝΤΟΣ////////Α//////  
 Ἐπ'ἑρέω[ς Ξενο?]φώντος //////////α//////[ου].  
 L C F — Cf. nn. 370, 371
- 518 ΩΣΕ ΝΟΦ //////////  
 [Ἐπ'ἑρέ]ως Ξ[ε]νοφ[ώντος?] /// [ου].  
 L C F — Scrittura retrograda
- 519 ΠΡΑ //// Πρα ////  
 ΑΓΡ Ἄγρ[ιανίου]  
 Cf. nn. 393. Π Π è del tipo 79

520 ΕΠΗΥΘΟ////// Ἐπὶ Πυθο//////  
 ΥΑΚΙΝ Ἐκκιν[θίου]

Cf nm 399 411

521 ΕΠ /////ΩΡ•ΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ  
 Ἐπ[ι] /////ώρου Ἐκκινθίου

L C F

522 ////Υ•Υ ////ίου  
 ΣΙΛΑΝΟΣ Σιλανός

Quattro (?) stelle agli angoli. C 5531 e Add. 1249 L'attributo mensile [Διοσθ]ύου ο [Πεδαγειτν]ύου se l'ansa era rodia

523 ΕΠΙΣΥΜΜΑ Ἐπὶ Συμμά-  
 ΟΥ [Χ]ου  
 ////Α//Τ////ΟΥ [Πεδ]α[γει]τ[νύ]ου? [Ἄρτ]α[μ]τ[ί]ου?

Cf n 422

524 ΕΠΙ ΔΑΜ•ΥΑΡΤΑΜΙΤΙΟΥ  
 Ἐπὶ [Σω]δάμου Ἄρταμτίου

L C F — Cf n 428, ma probabile ancora [Εδ]δάμου

525 ΕΠΙΣ//////// Υ Ἐπὶ Σ////////[ο]υ  
 ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ Ἄγριανίου

526 ΕΠΙΤΙΜ Ἐπὶ Τιμ[ο]-  
 ΔΙΚΟΥ δίκου  
 ΔΑ Δα[λίου]

Pallidissimi vestigi d'ogni lettera



- 534      // // // //      ΤΕΥΣ      // // // // [χρά]τευς  
 Nell'angolo inferiore a di stella a quattro raggi un vestigio ne  
 apparisce anche nell'angolo superiore Il lato sin del timbro è scom-  
 parso Cf. n. 141
- 535      ΕΠ // // // // //      Ἐπ[ι] // // // // //  
 ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ      Ὑακινθίου
- 536      // // // // / Ν ο Σ      // // // // / νος  
 fram. di caduceo  
 Lettere molto grandi
- 537      Ε    // // // //      Ἐ[πι] // // // //  
 Δ // //      δ // //      Ἀγριαν[ίου]
- 538      // // // // / Ι ω Ν ο C      // // // // / ιωνος  
 ΑΡΤΕΜΙΤΙΟΥ      Ἀρτεμιτίου  
 Con Ε tipo 28 Cf. n. 51
- 539      ΕΠ // // // Φ .      Ἐπι // // // φ .  
 ω Ν Τ ο C      ὦ ν τ ο ς  
 ΠΑΝΑ Υ      Πανά[μο]υ
- 540      ΑΙ // // // // // Υ      αι // // // // // [ο]υ  
 ΣΜΙΝΘΙΟΥ      Σμινθίου
- 541      Π // // // // ΕΥΣ      Π // // // ονvero [Ἐ]π[ι] // // // ευς  
 ΑΓΡ ΙΟΥ      Ἀγρ[ιαν]ίου



curva e doppia del diam di centim 13 argilla giallo-grigia, male impastata, con qualche scaglietta di mica Cf C 5492 b 7 Add.

- 548      ΔΡΑΚ                      Δράκ  
           ΟΝΤΟC                    οντος  
 Con K tipo 53 D. 311 Cf C p XV
- 549      ΕΠΙ                          Ἐπι-  
           ΔΑΜ////                  δάμ[ου]?
- Questo nome è anche sulle rodie, ma l'ansa e gnidia
- 550      ΕΥΚΡ                        Εὐκρ(άτευσ)  
           ΚΝΙΑ                        Κνιδ  
           Ο                            [ι]ο[ν].
- Retrograda Cf C p XV e D 239
- 551      ΕΠΙΘΑΛΙΜ Ο              Ἐπι Θαλιμ[βρ]ο-  
           ΤΙΔΑΧΑΡΜ              τίδα Χαρμ[ο]-  
           ΚΡΑΤ                        κράτ[ευσ]  
           Κ                            Κ[νιδίον]
552.      ΚΝΙΔΙΟΝ\_                  Ἐπι Σωνρά(τευσ)  
           ΘΡΑCΩΝΟC                Θράσωνος  
           ΕΠΙCΩΚΡΑ                Κνιδίον
- Con vestigio d'un tridente senza manico dopo l'etnico Lunati 1  
 Σ e l'E, vòlta a sin K e N capovolti e retroversi 1 P
- 553      ION — Ε                  [Ἐ]πι Σω[κρ]ά(τευσ)  
           ΘΡΑCΩΝΟC                Θράσωνος  
           ΠΙCΩ Α                    [Κνιδ]ίον tridente c. s.
- Lettere c s

554	ΡΑΣΩΝΟΣΘ	Ἐπὶ Νικ[α]-
	ΒΟΥΛΟ	[σ.]βούλο[υ]
	ΕΠΙΝΙΚ	Θράσωνος

Coi N volti a sinistra Iscrizione notevole perche confrontata con quella del D p 401

ΑCΩNOC

ΒΟΛΛΟ ΘΡ

ΕΠΙΝΙΚΑCΙ

la quale ha, oltre all'Y capovolto, P ed il secondo N volti a sinistra, mostra all'evidenza l'uso delle lettere mobili, che, spostate, non ritrovavano piu la loro sede se il figulo era analfabeta o sbadato

555	ΕΠΙ bucranio ΚΑΑ	Επὶ Καλ-
	ΛΙΣ ΤΟΥ	λίστου
	ΜΟΡΜΙΟΣ	Μόρμιος
	D 292	

556	ΕΠΙΛΕΟΝΤΟC	Ἐπὶ Λέοντος
-----	------------	-------------

Leggenda circolare inversa con E tipo 22 Nel mezzo, monogramma o nesso, vedi Tav II, 556 Ansa ricurva di color rossastro carico, argilla con scaghetto di mica

557	ΛΥΚΟΥΡΓΟ[ ?]	Λύκουργο[ς ο -υ]
-----	--------------	------------------

La screpolatura finale non consente conoscere se vi fosse la nona lettera e quale. L'ansa e similissima per forma, proporzioni colore e fattura a quella del n. 547 — Tav II, 557

558	ΣΩΠΑ	Σωπά(τρου?)
-----	------	-------------

Ansa ricurva come sopra. Forse e quella D 323. Cio che eg chiamo "rainure au milieu", e in questa nostra un tridente, simbolo frequente sulle anse gmdie Cf D 41



559 ΕΠΙΣΩΣΤΡΑ Ἐπι Σωστράτᾱ

con nesso interno di TA il P è volto a sin e di forma quasi fenicia, tipo 82, come spesso nelle antiche epigrafi Ansa e timbro simili al num 556 Cf D 324

560 A B

Sulle due braccia di un'ansa doppia del tipo dei nn 547, 557 L'A tipo 7, il B pressoche dimidiato e retrovolto ambedue alquanto grandi

561 AP caduceo  
in nesso

Lettere grandi Ansa doppia, tipo come il n precedente — Cf *N d S* Luglio 1885, 278

c) ANSE TASIC

562 AICXPΩ Αἴσχω[ν]

attributo incerto

Θ ΩΝ Θ[ασί]ων

Cf D 60 e Tav VI, 12 Pel nome cf anche C 5505 Non conosco altre anse di Taso scoperte sull'Erice Il disegno del P offirebbe per l'ultime lettere OON che sarà ωN nell'originale

d) ANSE GRECHE DI DUBBIA ORIGINE E CON NOMI  
NON SEMPRE SICURI

[N B Per parecchie il dubbio è generale in quanti s'occupano di questi studi, e nasce dal non essersi ancora potuto appurare la patria dell'ansa: tali sono, fra l'altre quelle dei nn 566, 568, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585,

586, 587, 590, 591, 592, 595, 617, 618—625, 628, 629, 632, 633, 634, 640, anse ricurve di fabbricazione grossolana, con lettere graudi e trascurate, retrograde o no, che si collegano più o meno pel loro tipo con quelle scoperte a Selinunte ed illustrate dal Prof. Salinas (*N d S* Settembre 1884, 325-336). Per altre il dubbio è particolare, e nasce solo dal non aver io potuto veder sempre gli originali, e dal non trovare nel luogo ove scrivo altri libri che i pochi qua e là citati. Probabilmente maggior agio di confronti farà collocare fra le rodie i nn. 563, 606, 610, 616, 636, 639, 643, e fra le gnidie i nn. 571, 574, 575, 576, 600, 601, 603, 604, 611].

- |      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 563  | ΑΓΑΘΥΜ<br>[        ρ ]  | Ἀγαθου-<br>[βρότου] |
|      | Nome già occorso sull'anse rodie  |                     |
| 564  | ΑΔΩΝΟ   | Ἀδωνο[ς]            |
|      | Con N retrovolto.   |                     |
| 565  | Α////ΩΝΟ .  | Ἀ////ωνο[ς]         |
|      | Cf. col precedente e col n. 573.  |                     |
| 566  | ΗΘ  | [Ἄ]θη[ν](αίου) ρ    |
|      | Cf. <i>N d S</i> Settembre 1884.  |                     |
| 567  | ΑΙΝΕΑ   | Αἰνέᾱ               |
|      | Con E tipo 44. Il ms. Cr. avrebbe ΑΤΝΕ. A cioè Αἰνε[ῖ]ᾱ, ma la prima lezione è avvalorata da altre iscrizioni anfonche rodie (vedi n. 51) e gnidie (C. XIV, 48, D. 186, 201 etc.) |                     |
| 568. | ΑΝΔ////   | Ἀνδ////             |

Iscrizione retrovolta alquanto incerta. Un bollo rinvenuto a Montedoro *N d S* Luglio 1885, 277 offre ΑΝΔΡΩΝΟΣ a ritroso, ma mi mancano i dati per esatto confronto. Vedi anche C. 5456.

- 569      ANTAA                    Ἀντάλ[λου]  
A ritroso — C 5507
- 570      ANTAA                    Ἀντάλ[λου]
- 571      AIE                         Ἀρδεία  
ΑΡΔ  
In scrittura bustrofeda, ma lettere con direzione incoerente: E tipo 87 a rovescio, A tipo 29, P tipo 102 Ansa ricurva con scagliette di mica Fu trovata a Lihbeo Tav. II, 571
- 572      APIMΟΥ                    Ἀρίμου  
Piccola ansa lievemente ricurva d'argilla rossastra e mal lavorata con scagliette di mica giallo dorata.
- 573      ΑΡΙΣΤΙΩΝΟ                 Ἀριστίωνο[ς]  
Cf. 5456 b 36 Add. (Sicilia) Fra le rodie n. 484, fra le gnidie D. 307
- 574      ////OBOY////             [Ἀριστ]οβού[λου]  
      ////ΝΙΑ////             [K]νιδ[ίον]?  
Cf. D. 278 — E un piccolo frammento d'ansa, con lettere assai grandi.
- 575      ΤΟΔΑΜΟΥ                 [Ἀρισ]τοδάμου  
      ////////ΟΣ             ////////ος
- 576      . ΣΤΟΔΑΜΟΥ             [Ἀρι]στοδάμου  
      ////Ni////////ΟΣ        ////////v////////ος
- 577      ΑΡΙC    ////             Ἀρισ[τ]////
- 578      ΑC = ΛΗΠ                 Ἀσκληπι(ιάδου) o simile  
Con Α tipo 14, K tipo 71 Ansa ricurva color roseo pallido ar.

gilla malissimo impastata contenente scagliette di mica. Vedi Tav II, 578. Non è agevole, per la convessità dell'ansa e la cattiva conservazione, determinare con sicurezza se la parola fosse monca in origine.

579.             $HA \equiv OA$                             Ἀσκλη[π](ιάδου) etc  
 Ansa ricurva graffito od impressione sull'argilla ancor fresca incerto se vi fosse il Π. Tipo del K e s Tav II, 579
580.             $HA \equiv OA$                             Ἀσκλη[π](ιάδου) etc  
 Idem e s
581.             $HA \equiv OA$                             Ἀσκλη[π](ιάδου) etc  
 Idem e s
582.             $AC \equiv A$                                     Ἀσκλη[π](ιάδου) etc  
 Come al n. 578
583.             $ACKA$     Ἀσκλη[π](ιάδου) etc  
 Con K tipo 60. Ansa lunga ricurva lettere incavate. Fu trovata nello scorso Gennaio
584.             $A\Phi O O$                                         Ἀφθό[γ](ιος) od -(ητος)  
 θ tipo 57. incerto se vi fosse il N — Ansa ricurva d'origine ignota
585.             $BI\Omega$     Βίω(νος ο -τός)  
 N d. S. Luglio 1885, 278 Cf C 5456 b Add 39
586.             $BI\Omega$     Βίω(νος etc)
587.             $BI\Omega$     Βίω(νος etc)

- 588      ΒΙΩΤο                      Βιωτό(ς)  
 Ansa ricurva trovata a Lilibeo. Cf C loc cit e N d S (Sel-  
 nunte) Settembre, 1884.
- 589      ΒΙΩΤο                      Βιωτό(ς)  
 Ansa c s
- 590      ΔΙΟΝΥCοΔ                    Διονυσοδ(ώρου)
- 591      ΔΙΟΝΥCΟ////                Διονυσο(δώρου ?)  
 P ne ha due esemplari con lettere mezzane
- 592      ΔΙΟΝΥCΟ////                Διονυσο(δώρου ?)  
 In lettere grandi
- 593      ΔΙΩΥ                          Δίωυ(ος) ?  
 C XVIII (Alessandria) L'Υ pare errore del figulo. ΔΙΩΝ si legge  
 anche in lettere maggiori su di un'ansa trovata a Girgenti. Vedi  
 ROMANO *Ant ined sic* Tav 6 n. 4
- 594      ΔΙΩ////                      Δίω[υ ?]
- 595      ΔΙΩ                            Δίω(υ)  
 Lettere grandi. Ansa ricurva
- 596      ΕΡΜΙΑ                        Ἑρμίᾱ
- 597      ΕΠΙΕΥΔΙΠΠΟ                Ἐπι Εὐδίππο[υ]  
 Nome che ha bisogno di conferma
- 598      //////////////                //////////////  
 ΕΥΦΡΑΝο                      Εὐφράνο(ρος).  
 Iscrizione retrovolta in lettere grandi ad incavo.

- 599      ΗΡΑ////////ΟΥ      Ἡρα[κλειτ]ου ο [-κειδ]ου ρ  
 C 5557 b, 5751, 18 Il secondo e nome d'anse gndie D 316  
 C 5677
- 600      <sup>aplustre</sup>  
 ΘΕ      ΑΣΤΟΥ      Θε[υφρ]άστου  
 Bollo a losanga L'attributo e nei timbri gndiu
- 601      ΦΡΑΣΤΟΥ      [Θευ]φράστου
- 602      ΣΟΝΟΣ      [Ἰά]σονος  
 Nome rodio (nn 272, 273) e gndio D 261, 290 etc
- 603      ΚΑΛΛΙΠΠΟ      Καλλιππο[υ ο -ς]  
 clava  
 ΑΛΛ in nesso impronta ovoidale Καλλιππος e frequente sull'anse  
 gndie D 290, 291
- 604      ΚΑΛΛ      Καλλ  
 ΙΣΤΟΥ      ίστου  
 Nome d'anse gndie D 291, 292
- 605      ΚΑΡΠΟΥ      Κάρπου
- 606      ΕΠΙΚΛΕ      Ἐπι Κλε[ι]-  
 ΤΟΜΑΧΟ      τομάχο[υ]  
 Attributo incerto a sin, forse la testa radiata del Sole C 5518.  
 Pel nome cf n 327
- 607      ΕΠΙΚΟ      Ἐπι Κό-  
 ΡΩΝΟΣ      ρωνος  
 Con E tipo 44



- 619 NYMΦOΔΩ Νυμφοδῶ[ρου]  
Scrittura e lettere c s il N tipo 84 Ansa ricurva lunga e sottile, caratteri assai conservati Tav II, 619
- 620 NYMΦOΔ Νυμφοδ[ῶρου]  
Scrittura e lettere c s Tav II, 620
- 621 NYMΦο Νυμφο[δῶρου]  
Come sopra N tipo 85
- 622 NYMΦ Νυμφ[οδῶρου]  
Come sopra
- 623 ΦOΔΩPOY [Νυμ]φοδῶρου  
Come sopra
- 624 ΦOΔΩPO [Νυμ]φοδῶρο[υ]
- 625 ΦοΔΩ [Νυμ]φοδῶ[ρου]  
Scrittura e lettere come nei nn 618 623 La tolgo dal P Tav VII, 10
- 626 EΠI NOKΛE // // // // // 'Επι [Ξε]γοκλε[ῦς] // // //  
L. C erma? (fiore?) C XI, 348 (Atene) Potrebbe anche essere gnidia Cf D 219
- 627 ΞΕΝΩΝοΣ Ξένωνος  
" Ansa curva e sottile di creta color di rosa con caratteri piccoli e nitidissimi „ P 35 Lo ξ = ζ nello stesso nome occorre anche sopra un'ansa rodia trovata ad Alessandria C XI, 360, cf XX, 16, ma qui l'ansa non pare di Rodi Del resto, non è necessario pensare a dorismo (cf ἐδικαξα, δικαξις da δικαζω AHR II, 94) potendo trattarsi d'error di lettura, ed aversi Z tipo 33



- 628 ΠΜΥΔο Ὀλύμπ[ου]  
Scrittura retrovolta, lettere grandi e rozze Π Π tipo fenicio 99.  
Argilla dura con scagliette di mica e granuli neri
- 629 ΟΛΥΜΠΟ Ὀλύμπο(υ)  
Stando alla Tav III, 8 del P s'avrebbe a leggere Ὀλυμπί(ου).  
Lettere c s
- 630 ΠΑΓΧΑΡΕΥΣ Παγχάρεις
- 631 ΠΑΡ Παρ////  
Cf D 376 e<sup>2</sup>N d S Marzo 1884, 122 Π Π e legato alla sbarra  
orizzontale dell'A con una diagonale che scende obliqua dall'alto  
e l'incontra nel suo punto più vicino — Ansa ricurva (di Paro?  
Cf D. 387)
- 632 ΠΑCΙ Πασί(ᾱ ο -ου) ?  
Iscrizione retrovolta sopra ansa ricurva
- 633 ΠΑC Πασί(ᾱ ο -ου) ?  
Iscriz c s
- 634 ΠΑCΙΩ Πασίω[νος].  
Cf C 5456 b 54 Add — Scrittura retrovolta lettere rozze, con  
A tipo 15 Ansa ricurva, argilla male impastata.
- 635 ΠΟΛΙΤΟΥ Πολίτου ?  
In due nessi dei quali il primo assai ambiguo, vedi Tav II n.  
635. P vorrebbe leggere Κυότου.
- 636 Π//////////ΟΥ Πο//////////ου  
Astro a ciascuno dei quattro angoli Cf n 392

- 637 CYMΦ ΟΥ Συμφ[όρ]ου  
Male P CYMO ΟΥ
- 638 ΣΩΤΗΡ Σωτήρ  
Ansa ricurva Cf T 233
- 639 ΦΑΛΛΑΡΥΣ Φάλαρυς  
Astro ai quattro angoli Con A tipo 12
- 640 ΦΙΛΙΠΠΙ Φιλίππ[ου]  
Lettere rozze Ansa ricurva
- 641 ΦΥΤΩΝ Φύτων(ος).  
P che ne ha due esemplari leggerebbe Φίτων se legge bene a  
vremo ι = υ Cf MEYER op cit 91
- 642 ////ΙΚΛΕΥ[?] ////ικλεϋ[ς?]  
[Σωσ]ικλεϋ[ς] fra le rodie nel C XII, 415, 416 (Alessandria),  
[Πολ]ικλεϋ[ς] fra le gnidie D 322?
- 643 ////ΑΡΑΤΟΥ ////αράτου  
[Τμ]αράτου fra le rodie C 5456 b 56, Add 5751, 21 (Sicilia)?

## e) ANSE CON NOMI O CON CARATTERI ROMANI

- 644 ACATO  
P ne ha due esemplari. Se e esatta questa lezione avremo C =  
G e T = TH come nell'ACATOCLES d'un'epigrafe reggina

- 645 DAENI ? *D Aeni ?*  
Con D retrovolto. Lettere rozze, molto logore. Ansa ricurva.
- 646 DAE ?  
Id id c s
- 647 N ALFINI  
Nel *Corp. inscr. lat.* 8051, 3 sarebbe N ALF N F
- 648 N ALFINI
- 649 N ALF
- 650 AN  
Scrittura retrograda in lettere grandi e belle. L'A tipo 4 della  
tini. Cf D, 369. Potrebbe anche trattarsi di nome greco.
- 651 MANTESTIO  
"Esemplare benissimo conservato., P—Cf *Corp. inscr. lat.* 8051  
4 a dove e θ per O
- 652 ANTIO  
con N retrovolto lettere belle e grandi
- 653 Q ANTR°  
Q *Ant(us) R(esti)°* Non v'è punto dopo il T. L'A tipo 3, la N  
retrovolta. Cf *Corp. inscr. lat.* 8051, 5 dove manca l'o
- 654 Q ANTR°  
come sopra.
- 655 Q ANTR°  
con A tipo 2. Fu rinvenuta nello scorso Gennaio.  
*Arch. Stor. Sic.* N. S. anno XII,

656 Q ANT R

Con A tipo 2 scrittura maggiore dei precedenti

657	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

Ansa ricurva color roseo pallido · argilla male impastata. Cf  
N d S Lugho 1885 dove l'A è di tipo seriore, mentre nella no-  
stra si hanno i tipi 1 e 5

658	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

659	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

V Tav. II, 659

660	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

661.	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
------	------------------------------	------------------

662	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

663.	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
------	------------------------------	------------------

664	ΓΑΙΟC ΑΡΙCΤΩ <sup>N</sup>	Γαῖος Ἄριστων
-----	------------------------------	------------------

665

C ARISTO

Con A di tipo 2, R di tipo 23, S retrovolto. Ansa ricurva roseo giallastra, argilla di taglio dolce mediocrementemente impastata scarse scagliette di mica, Tav II, 665, e cf *N d S* Marzo 1884, 122 Luglio 1885, 283 ove il R è del tipo 24. Mommsen vorrebbe leggere 8051, 39 C AIST con S retrovolto

666

C ARISTO

Con A tipo 8, R e S c s

667.

C . ARIST.

Come sopra.

668

C ARISTO

C s n 665

669

C ARISTO

C s

670

C ARICTO

Avremmo C = S e l'O di grandezza normale, ma forse è svista del Cr.—Mommsen la pose fra le vascolari C lat, 8056, 435, ma è anforica.

671

M BAI

Con A tipo 2 P ne possiede tre esemplari Cf *N d S* Luglio 1885, 287

672

BAPI

Con P retrovolto Lettere grandi e rozze

673

BAPI

Come sopra

674.      **BAPI**  
C s. P leggerebbe **KAPI** con P retrogrado
675.      **BO**  
Cf *N. d. S.* Luglio 1885, 286
676.      **M'CIIP**                      *M(ani) Cep(i)?*  
Con II = E *C lat.* 8051, 23
677.      **M'CIIP**  
Vedi Tav II, 677
678.      **M'CIIP**
679.      **CLEO**
680.      **CCOTTI**  
Ansa ricurva. Senza punto dopo il prenome
681.      **CCOT . .**  
Come sopra
682.      **L . C**  
*C lat.* 8056, 517
683.      **M . DASIO**  
Con nesso di AS. Ansa ricurva, argilla male impastata, sabbiosa, micacea Tav II, 683 Il *C lat.* 8056, 11 legge M D LI O
684.      **DASI**  
Ansa ricurva di color cinereo al di fuori, roseo giallastro nell'interno, cedevole al taglio

685.     DASI ●  
Con A tipo 4, ed O tipo 18. *C lat* 8056, 12. Cf. *N. d. S.* Luglio 1885, 282
686.     DASIV  
Scrittura retrograda fuorché lo S. L'A tipo 6
687.     DIPHILVS  
*C lat.* 8056, 14
688.     GDO  
Iscrizione molto incerta. ansa ricurva, gialliccio rossastra all'esterno, roseo-pallida nelle fratture, argilla grossolana, durissima
689.     C F  
Lettere grandi in timbro ovale
690.     C F  
Come sopra? *C lat.* 8056, 440.
691.     IAS<sup>o</sup>  
Ansa ricurva roseo cinerea: argilla dura al taglio, grossolana, con sabbia e granuli neri. *C lat.* 8056, 18
692.     IO  
Lettere grandi
693.     Q IVENTI  
P legge a torto L. MENTI
694.     Q IVENTI  
*C lat.* 8056, 19.

695. Q IVENTI

696. //IIVE

Con nesso di VE

697. TR LOISIO

Con L tipo arcaico 12 Ansa ricurva, Vedi *N d S* Luglio 1885, 283 che avrebbe due volte T R. ma nei vari esemplari che ho sott'occhio non v'è assolutamente quel punto

698. TR LOISIO

Con L c s

699. TR LOISIO

c s Colle precedenti e col n 702 e nel *C lat* 8051, 21, che congettura *Tr(ebus) Lusius*.

700. TR LOISIO

c s

701. TR. LOISIO

c s

702. TR. LOISIO

c s

703. TR. LOISIO

c s

704. TR LOISIO

c s.



- 705 TR LOISIO  
Probabilmente trovata a S. Giuliano.
- 706 R LOISIO  
c s
- 707 CL MARCI  
Con nesso di MA. L'ho posta per errore tra le anforiche, ma era di tegola sepolcrale. *C lat* 8045, 6.
- 708 C MEL  
*C lat* 8051, 22
- 709 MEM
- 710 M MEM  
Con E lunata contromarca con clava.
- 711 QIVENTI  
Va posta dopo i nn. 693-695.
- 712 NEPI  
Scrittura retrograda nesso di NE P (ρ?) tipo 101, ma può anche leggersi *Nepi*. — Ansa piccola, ricurva, d'un rosso pallido argilla grossolana con granuli neri. Tav. II, 712.
- 713 No  
Con N retrovolto ed O interno. L'impasto rozzo e la durezza dell'argilla fa ritenere che sia piuttosto un'ansa romana che greca.
714. NOV  
Scrittura retrograda, lettere grandi ed arcaiche. Il V tipo 29.

- 715 R D  
C lat. 8051, 27
- 716 RE/////
- Mi riesce incomprensibile il resto par trattarsi d'emblema e non di lettere. Nel C lat. 8051, 21 avremmo "Trapani [in bibliotheca] REH", ma la differenza del terzo segno è troppa. Vedi Tav. III, 716. Ansa ricurva e larga di color gialloroseo, argilla micacea.
- 717 RVBRI
- Con nesso di VB. P legge Q *Buri* ma il Q sarebbe troppo piccolo.
- 718 S
- grande in doppio rettangolo.
- 719 S
- c s
- 720 S
- c s
721. S
- c s
- 722 SARAPI
- Lettere grandi e ben fatte. Ansa ricurva. Cf. *N d S* Luglio, 1885.
- 723 TETEI
- Ansa ricurva: argilla con poca mica.
- 724 TIBERI
- Con R rovesciato e capovolto. Probabilmente è lezione arbitraria come quella del T che lo raddrizza.



735 L VESGE

736 C VETI

Scrittura retrovolta. Ansa ricurva di color giallastro argilla sabbiosa. *C lat.* 8051, 38 *a* ove per svista fu scritta da sin. a dr.

737 C VET

Scrittura *c s*. Ansa *c s* di color giallastro tendente al rosso. argilla *c s* micacea. *C lat.* 8051, 38 *b c s*

738 C VET

Scrittura *c s* — *P* ne ha tre esemplari

739 P VETEI

*P Vetei*

HAN OCR

*Han(tus) Ocr(ea)?*

Con *P* tipo 20 *R* tipo 26. Ansa ricurva, argilla male impastata, piena di sabbia — Corregge l'iscrizione di Nicotera riferita nelle *N. d. S.* Aprile 1880, 162 e nel *C lat.* 8333, 4

740 P VETE

HAN . O

Lettere *c s*

741 C VEV

Scrittura retrovolta. Il *P* capovolgendola fantastica CAES

742 C VOL

Cf. *C lat.* 8056, 394. Scrittura arcaica. Ansa assai lunga

743 IIII/THEP

Lettere grandi, bellissime. Ansa ricurva di Lilibeo.

744. ramo  
di P SVLLA  
palma

Con nessi di VL e LA Vedi Tav II n. 744 Questo bel timbro rettifica l'IP SVLA delle *N. d. S.* (Taranto) Luglio 1885, 282 L'ansa fu trovata alla punta di Lilibeo.

745. //CILIO □

Lettere grandi a rilievo su grand ansa ricurva Punto quadrato.

f) ANSE FENICIE

746. כברי //

Probabilmente [מ]כברי

= *Ex domo s. officina Bari*

Su כ = בת innanzi a ב vedi SCHRODER *Ph Spr* 108 Il nome כרי = כריא occorre in un'iscriz cartaginese vedi LEVY *Ph Wort*. Ansa ricurva color roseo pallido, argilla sabbiosa con scaglette di mica — Tav III, 746

747. כטר

Iscrizione retrograda e non sicura. Ansa ricurva Tav III, 747

748. דען











V Tav III 748; 748 a) b) il primo disegno e del P, l'altro lo feci io stesso a Monte S. Giuliano sull'originale Il supposto ט si scosta dalle forme comuni ed offre solo qualche somiglianza col tipo sardo (cf EUTING, *Pun St* Tav XLVI) Del resto potrebbe anch'essere emblema e non lettera.

749. בט

Scrittura retrograda Tav III, 749.

750. בת

Tav III 750.

- 751        
Tav III, 751
- 752        
Scrittura retrograda. Ansa ricurva, argilla grossolana, sabbiosa,  
rossa, con pagliette lucenti Tav III, 752
- 753       caduceo   
Tav III, 753  
Anche nel museo di Palermo si veggono le stesse lettere col ca-  
duceo in due bolli trovati a Sehnunte *N d S* Settembre 1884.  
Un altro consimile trovato a Selinunte vidi nel piccolo ma interes-  
sante museo di Castelvetro.
- 754       emblema   
d'Astarte  
Tav III, 754. Quest' emblema comunissimo sugli *ex voto* cartaginesi di Rabbath Tanith e di Ba al Hammon non è in origine che un'erma divina in atto di benedire Cf cogli ermeti dell'anse gnidie, specialmente col n 7 della Tav X del D. Altri emblemi anforici, che pure occorrono col precedente sulle stele cartaginesi, sono il caduceo, l'ancora, il vaso, il fiore
- 755       emblema   
c s
- 756       emblema   
c s  
Tav III, 756.
- 756 bis.      Emblema c s con foglia, Tav III 756 bis

## g) ANSE OSCHE

## 757 N AHVDIIS

" N[*i*umsis= Numerius] Avidius „ Così il Comparetti in lettera al signor Pepoli. I caratteri sono retrovolti benché l'iscrizione parta da sinistra. Ansa ricurva, argilla color roseo pallido.

## 758 N AHVDIIS

Notevole la forma del N. Tav II, 758. Tre sgorbi attraversano le lettere HV e paiono effetto di corpi estranei aderenti allo stampo od all'argilla nell'atto dell'impressione. Qualche cosa di simile si nota nel secondo disegno della prima Tavola n. 1 bis del P che riproduce l'iscrizione precedente.

## h) ANSE FIGURATE D'INCERTA ORIGINE

- 759 Ansa ricurva coll'emblema dell'ara e del serpente (*genius loci*) — Tav III, 759
- 760 Ansa c s. coll'emblema dell'ancora, frequente sulle gnidie. Tav II, 760 Cf D 41.
- 761 Ansa c s id id del cane
- 762 Ansa c s id id della colomba
- 763 Ansa di tipo tasio con croce entro ovale. Cf D Tav V, 27
- 764 Ansa piccola, ricurva, con emblema rassomigliante ad una pigna. Fu trovata nel Gennaio u. s.

- 765 Ansa ricurva coll'emblema del *vaso*. Tav. III, 765
- 766 Ansa lunga color giallastro roseo in forma di S con figura in certa impressa lungo il dorso
- 767 Ansa ricurva con emblema incerto Tav. III, 767
- 768 Id id id. — Tav. III, 768
- 769 Id id id — Tav. III, 769
- 770 Id id d'argilla grossolana, rossastra, contenente paghette di mica: ha un emblema indistinto, forse due *lottatori*?
- 771 Base d'ansa con marca o monogramma. Tav. III, 771

## B) ALTRE ISCRIZIONI CERAMICHE

### a) GRECHE

- 772 ΑΙΣΧΡΙΩΝ *Aischriōn*  
Laterculo C 5505
- 773 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ *Ἀριστάρχος*  
Pezzo di laterculo. Bellissime lettere in rilievo Σ tipo 110
- 774 ΙCΤΩΝ [*Ἄρ*]ίστων[ος]  
Con Ω tipo 113 P la registra fra le antiche ma nel disegno offertoci dalla Tav. VIII, fr. 7 difficilmente si ravvisa la forma di un'ansa



775.      ΑΡΧΩΝΙΔΑ                      Ἄρχωνιδᾶ  
 Pezzo di mattone. Bellissime lettere incise con molta cura. Nel  
 C 5497 in frammento di vaso trovato verso Lilibeo ΑΡΧΩΝΙΔΑΣ
- 776        ΔΑΜΑΡΧΟΥ                      Δαμάρχου  
 Laterculo lettere c s a rilievo. L'A del tipo 30.
- 777        ΔΑΜΑΡΧΟΥ                      Δαμάρχου  
 Id c s
- 778        Ε  
 Grande, del tipo 44 incavata in tegolo. Potrebbe anch'essere ro  
 mana
- 779        ΗΡ  
 In nesso su fondo di lucernetta scura. Tav III, 779.
- 780        Altro nesso consimile su fondo c s — Tav III, 780.
- 781        Id id id Tav III, 781.
- 782        Id id id in cui si posson leggere le lettere Η ΡΑΤ = Ηρ(ο)δ(ο)τ(ου)  
 Tav III, 782.
- 782 bis    ΠΟΛΕΑ                              Πολέᾶ  
 Frammento di cotto scavato nell'Agosto 1886 — E tipo 44
- 783        ΕΦΑΝΘΣ                            [Στ]έφανος  
 Pezzo di mattone lettere in rilievo
- 784        ///XO///                            ///Xo///  
 In lettere grandi su pezzo di cotto

785       $////\Sigma$     DE////                   $////\sigma$     δε////  
 Retrovolta ed in rilievo sopra orlo di vaso  $\Sigma$  tipo 110,  $\Delta$  tipo 43. L' E incerto.

786      Graffito su coccio di stoviglia a vernice nera Tav III, 786

787      Id id Tav III, 787 — Cf P Tav XI, 4

b) ROMANE

788      M AEM<sub>L</sub>                                  M *Aemil(ius) Corion*  
 CORION

Pezzo di mattone grandi e bellissime lettere in rilievo R congiunto ad I tipo 28 *C lat* 8045, 3

789      EM<sub>L</sub>  
 RION

Id c s.

790      APoLoNI  
 A rilievo su collo d'anfora.

791      APR  
 Retrovolta su di un orlo di stoviglia.

792      BAR  
 Lettere grandi su frammento di tegola Cf nn 672 674.

793      C I'  
 Graffito su pezzo di cotto Nota F del tipo 20

- 794 Graffito c s V Tav III, 794
- 795 EVo  
Retrovolta e con E lunato Coccio di stoviglia Cf coll'EYON retrovolto e con E lunato d'un'ansa trovata nella prov di Taranto *N d S* Luglio 1885, 278
- 796 FVR C *Fur C[resc]*  
Frammento di tegola d'ignota provenienza Le prime tre lettere in nesso V Tav III, 796, ov'e ridotta alla metà *Corp inscr lat* 8045, 8
- 797 MFVRI *M Furi[us] Princep(s)*  
PRINCE  
Con nessi di RI RIN Pel resto vedi Tav III, 797 Le lettere assai grandi sono ad incavo Pezzo di mattone o di tegola *Corp inscr lat* 8045, 9
- 798 MFVRI  
PRINCE  
c s
- 799 MFVRI  
PRINCE  
Grossa lastra di terra cotta nessi e lettere c s
- 800 MFVRI  
PRINCE  
c s
- 801 MFVRI  
RINCE  
Pezzo di mattone o di tegola nessi e lettere c s

- 802 IC P◦TAMO ?  
 Con nesso delle ultime tre lettere P tipo 21 Frammento di stoviglia. Il *Corp. inscr. lat.* 8051, 43 legge ICISOTAR con A arcaica e S inversa.
803. Q IP  
 Pezzo di mattone, lettere in rilievo.
- 804 ISID  
 Orlo di vaso. P ne ha due esemplari.
805. /////K◦YINT◦/////          /////Quint[us o ◦]/////
- Pezzo di mattone o di lastra sepolcrale: lettere in rilievo.
- 806 L  
 Incavato in doccia.
807. L◦C◦R  
 Embrice.
808. L◦C◦.  
 Idem.
809. ◦C◦R  
 Idem.
- 810 LILYB  
 Orlo di vaso — Il secondo L di tipo 13.
- 811 MAPKOC (?)          Μάρκος ?  
 Nesso di PKO (?), Lettere in rilievo. E un orlo di vaso.

- 812 Q POPAIDI  
A rilievo su collo d'anfora P tipo 21, *Corp inscr lat.* 8056, 274.
- 813 POPAIDI  
Idem sopra orlo di vaso.
- 814 SC/////////  
Sopra operculo di gesso che chiudeva un'anfora.
- 815 SECV  
Pezzo di laterculo lettere in rilievo.
- 816 C TOSSI  
Su laterculo bellissime e grandi lettere a incavo.
- 817 TTVTVS  
Impresso a mano nel fondo esterno di una lucerna. Ho grave dubbio sulla genuinità dell'iscrizione.
- 818 Q VOLC  
In lettere arcaiche su frammento di stoviglia.
- 819 //INI LAR////  
Lettere grandi a rilievo sopra un orlo di vaso d'ignota provenienza. N retrovolta.
- 820 MARI palma [Is]mari.  
Lettere c s su pezzo di cotto orlo di conca?— Cf *Corp inscr lat.* 8048, 13.
- 821 R  
Su tegola.

////////////////

822 [S]ALVTE[M]

FECIT

CAMILL[AE]

FABIA[E]

Impressa con una punta o stecco sull'argilla tenera d'un mattone  
il cui frammento fu trovato a Lilibeo.

## c) FONDI DI VASI ARETINI CAMPANI ED ALTRI CONGENERI

823 CN ATEI

Con nesso di AT in piede umano, simbolo esprimente la condi-  
zione dell' *ἀνδραποδον* che esercitava la figulina Vedi su questo  
timbro GAMURRINI *Iscr. dei vasi aret.* Roma, 1859, 57 *Corp. inscr.*  
*lat.* 8056, 49, 50.

824 CN AT

In piede c s

825 CN A A timone

In piede c s Cf *Corp. inscr. lat.* 8055, 4

826 CN AA

In piede c s

827 C CLSAB

Id c s — Nesso di AB *Corp. inscr. lat.* 8056, 96

828 C M R

Idem c s. — Vedi *N. d. S.* Giugno 1879, 80. *Corp. inscr. lat.*  
8056, 198.

- 829 LPA  
Retrovolta P tipo 19, A tipo 7
- 830 SEX M F  
In piede c s Cf GAMURRINI, 25 *Corp inscr lat* 8056, 196
- 831 S M F  
In piede c s
- 832 S<sup>Δ</sup>M<sup>Δ</sup>F  
In mezzaluna per i punti triangolari cf nn 807, 808, 809, 839
- 833 S M F  
In piede c s
- 834 S M P  
In piede c s *Corp inscr lat* 8056, 197
- 835 SEX M  
Id c s
- 836 SEX M CL  
Id c s — *Corp inscr lat* 8056 195
- 837 SEXMCA  
Id c s — L tipo 14 per la sua forma greca cf n 845 — Ibid.
- 838 L R PIS  
Id c s *Corp inscr lat* 8056, 303
- 839 L<sup>̄</sup>R<sup>Δ</sup>P  
Id c s Cf GAMURRINI 32

840. L R P
841. C RESTI  
Id e s Cf *Corp inscr lat* 8056, 466?
842. C SERTO  
Cf GAMURRINI 34 Cf *Corp inscr lat* 8056, 468?
843. PHIERO  
C TELLI  
Impronta rettangolare Con E = LE integra e rettifica l'iscrizione del *Corp inscr lat* 8055, 32 Cf col n 8056, 32
844. EVHODI ramo  
In piede c. s. con nesso di VH *Corp inscr lat* 8056, 139.
845. FOPTVN  
Retrovolta, in piede umano con nesso di TVN Nota la forma greca del R Fu rinvenuta in contrada Piano, presso Paceco Cf *N d S* (Todi) Maggio 1885, 182
846. VIBEI  
In piede umano con nesso di EI Cf GAMURRINI 27, ed il *Corp inscr lat* 8056, 378
847. ZOILI  
Idem. c. s. — Ibid 8056, 398
848. Timbro con piede umano di cui offro esatto disegno Tav II, n. 848



## d) ISCRIZIONI INCERTE PER ORIGINE E SIGNIFICATO.

849. Nesso parte ad incavo parte in rilievo su pezzo d'embrice.  
Tav. III, 849 ove è ridotto a metà della sua grandezza.
850. Nesso incavato in pezzo d'embrice. Tav. III, 850, ridotto c. s.
851. Segni dipinti a nero sopra un coccio di vaso Tav. III, 851  
a) b).

---



---

 ERRATA-CORRIGE

Pag. 188 Il Mommsen le vide etc. fino a *Corpus*. Correggi così: Il Mommsen le vide nel 1 Aprile del 1878 e copio le iscrizioni di quelle latine, parecchie delle quali inserì poi nel vol. X p. II, del *Corpus inscriptionum latinarum*, unitamente ad altre della collezione Hernandez e delle biblioteche di M. S. Giuliano e di Marsala. Quanto alle greche non mi consta venissero mai pubblicate.

Pag. 192-193 Le parentesi rettilinee includono sole iscrizioni greche. Per le latine già edite dal *Corp. inscr. lat.* supplisco all'omissione delle parentesi con brevi note nel corso dello scritto.

Pag. 218, n. 166

ΕΗΑΙΑΡΧΙ

leggi

ΕΗΙΑΡΧΙ

ΛΑΙΑΑ etc.

ΛΑΙΑΑ etc.

Pag. 273 Il n. 577

non spetta alla Fardelliana ma alla raccolta Pepoli.



---

## MISCELLANEA

### I NOTARI IN SICILIA (1)

---

#### I

Grande e meritata è stata l'importanza del notariato in qualsiasi civile regione e così in Sicilia. Uno dei più sapienti nostri monarchi, Alfonso il Magnanimo, in una delle sue leggi afferma, che grande in tutto il mondo era l'autorità dei notari, i quali, a preferenza dei cultori di altre arti, pel facile mezzo delle Curie venivano promossi e sovente occupar si vedeano i più elevati uffici del Regno (2)

Pero se innegabile è l'importanza del notariato, e quindi considerevole e degna di rispetto l'autorità dei notari, non si devono in ciò oltrepassare le norme del convenevole, come pur troppo è avvenuto.

Gli antichi nostri scrittori, che per le sperticate laudi a dritto o a torto profuse vanno famosi, non poteano perdere sì bella occasione per

---

(1) Sotto questo titolo non mi propongo una completa esposizione delle dottrine relative al notariato siciliano, che sarebbe obbietto di uno studio più esteso, ma bensì di pubblicare alcuni documenti su tal importante argomento, collegandoli alle precipue notizie conosciute sul proposito, i predetti documenti sono stati da me esposti in buona parte nella Scuola di Paleografia di questo Archivio di Stato, dietro l'onorevole incarico affidatomi dal comm. Gius. Silvestri, Soprintendente agli Archivi Siciliani, al quale sento il debito di manifestare i miei ringraziamenti per le agevolezze consentite ai miei studi, nei limiti delle vigenti disposizioni archivistiche.

(2) TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, Pan 1741, Cap. CCLXXIII di re Alfonso, To I, pag. 294.

fare sfoggio di loro magniloquenza. E quindi leggiamo in alcuno di questi, che ai notari si davano i titoli di egregio, magnifico, nobile e nobilissimo, che i medesimi non doveano essere confusi cogli attuari delle Curie, i quali pur si appellavano notari, mentre agli attuari, ben differenti dai primi, piuttosto si convenivano i titoli di *notaru maleficiorum, canes curiarum, devoratores civium, excoriatores pauperum* (1). I notari degli atti invece aveano lor luogo fra i più elevati ordini della cittadinanza nobili, dottori in legge ecc, ragion per cui fruibano del privilegio (invero assai consolantissimo), che ove per alcun malefizio venisse un notaro dannato a morte, questa non si eseguiva col laccio sulle forche ma colla decapitazione.

Trovavano i sopradetti laudatori del notariato un nesso assai singolare tra il Sovrano e il notaro, perchè siccome ogni delegato assume *la natura e tutte le qualità* del delegante (diceano essi), ed il notaro e senza fallo delegato dal potere regio, così non era temerità l'asserire che il Tabellionato rifulgea di una cotal regia dignità, che anzi, siccome il Principe avvince i sudditi con le leggi, così il notaro lega gli uomini coi contratti (2). E non contenti degli umani paragoni, andarono più oltre, e dissero essere il Tabellionato *divinitus promulgatum*, ed anzi essere stato Dio il primo notaro, perchè leggesi nelle sacre carte, che Egli consegnava a Mose sul Sinai le due tavole di pietra, nelle quali avea scritto col proprio dito la legge del Decalogo. E c'è da rimaner soddisfatti di un Dio primo notaro! (3).

A parte queste esagerazioni fu antichissimo il ministero notarile e ne veggiamo indicati i ministri nei tempi romani coi nomi di *tabellio-*

(1) PATINELLA, *Tyrocinium sive Theori — Practica Tabellionatus officii* Pan MDCCXLI, pag 11. Lavoro importante sul notariato siciliano, ricco di copiose e non comuni notizie, e che non ostante qualche esagerazione rimane assai utile a consultarsi.

(2) PATINELLA, loc cit pag 4, 21.

(3) *Ibid* fog 8, 24.

Minuzio Felice e Tertulliano *modestamente* attribuivano l'origine del notariato a Saturno. V FUMAGALLI, *Delle Istituzioni Diplomatiche*, Milano 1802, To II pag 191. Però tali elevate e per poco sovranaturali grandezze sembra che venissero perdute di mira dai notari nella pratica quotidiana degli affari, e fù mestieri che i governanti li chiamassero sovente all'osservanza dei loro doveri.

*nes, commentarienses, scriniarii, scribæ, tabularii, logographi, cartularii, exceptores* ecc. espressioni originariamente differenti, e poi dall'uso rese conformi; mentre *notarii* furono detti i ministri delle Curie, i quali si servivano delle *notæ* (segni tiromiani) per redigere gli atti relativi e quindi erano piuttosto *tachigrafi*. In seguito i *tabelliones*, così detti dalle *tabellæ* o tavolette cerate, e i *notarii* rimasero ad indicare i pubblici ufficiali, che stipulavano vendite, donazioni, testamenti ecc.

Studiando le carte medievali si vedono *notarii libellarii publici* nel secolo VII, nella Roma cristiana, oltre i notai regionali, istituiti da S. Clemente per raccogliere gli atti dei martiri, furono antichissimi i notai *scriniarii*, e dopo quelli del Sacro Palazzo (1).

Se nell'epoca romana i notai furono gente mercenaria e tenuta in poco conto, nel medio evo invece il loro ufficio acquistò mano mano maggiore e meritata importanza; le più elevate cariche del pubblico reggimento si videro occupate dai notai, e tali furono generalmente i Referendari, Cancellieri, Tribuni o Conti dei Notai, Protonotari, Giudici del Sacro Palazzo, Messi Reali ed Imperiali (2).

In Sicilia fin d'antichissimo tempo esistettero pubblici ufficiali deputati a redigere le vendite, i testamenti ecc., sappiamo che nell'epoca greco-sicula fu per legge ordinato di apporre nei contratti, a fine di stabilirne esattamente la data, il nome dei magistrati che annualmente fossero in ufficio: così quei di Gela vi registravano i nomi dei sacerdoti, i Siracusani quello dell'*Anfipolo*, ministro di Giove Olimpico, e gli Agrigentini apponevano i nomi del *Proagoro* e dello *Ierotita*, e Diodoro afferma che tale uso vigea sino ai suoi tempi e inoltre notizie di un pubblico registro, affidato ai magistrati, nel quale erano descritti i beni e i contratti, e da questo registro poteasi scorgere se i beni erano *liberi e intatti*, cioè non soggetti ad altrui diritto o a pericolo d'evizione,

(1) GLORIA, *Compendio delle Lezioni Teorico Pratiche di Paleografia* Padova, 1870, pag. 410. I notai del Sacro Palazzo si mantennero per parecchio tempo. Il più antico documento originale conservato nell'Archivio di Palermo è una pergamena cremonese del 20 aprile 1071, rogata da Ambrogio de Oculo notaio *sacri palatii*.

Nella Sicilia propriamente, a quanto io mi sappia, non c'è memoria di notai con tale appellativo.

(2) FUMAGALLI, *Op. cit.* to. 2, fog. 211.

ovvero altrimenti. È chiaro che questo registro corrispondea al moderno registro di trascrizione (1).

Sotto la romana dominazione sono pure ricordati i notari in Sicilia, come ne fan fede le Verrine di Cicerone in vari luoghi. Pel periodo più antico del Medio Evo possediamo poi una lettera del pontefice Gelasio scritta nel 494, e indirizzata ai Vescovi di Lucania, Abruzzo e Sicilia, leggonsi nella stessa le norme per ammettersi gli aspiranti al chiericato, e si aggiunge quindi che riconosciutosi un candidato idoneo *continuo lector vel notarius aut certe defensor effectus, post tres menses extitit acolytus* (2). In questo luogo, si parla come chiaro, dei notari, che accudevano alla redazione degli atti ecclesiastici.

Nelle epistole di S. Gregorio del 590 al 600 leggonsi i nomi di Maurenzio, Felice, Stefano, e Leone *chartularii*, da qualche altro luogo delle stesse epistole si trae che i *chartularii* aveano l'amministrazione del pubblico denaro, e si sa inoltre che ai medesimi era affidata la custodia dell'Archivio sicché può ritenersi assai probabilmente che i *chartularii* riunissero parecchi uffici, incluso il notariato. In altra lettera del 593-94 il S. Pontefice scrive a Leone vescovo di Catania che il suddiacono Specioso, essendo coniugato, erasi allontanato dal sacro ministero e continuava ad esercitar il notariato; in questo caso Specioso appare come un notaro laico e non ecclesiastico. Altri notari furono Primogenito, Benenato (che fu anche Rettore del patrimonio della Chiesa Romana in Palermo), Adriano ed Eugenio questi ultimi notari ecclesiastici (3).

Posteriormente troviamo in Sicilia indicati i notari coi nomi di *notarius* e *tabellio* nelle scritture latine *νοτάριος, ταβουλάριος, νομίζταβουλάριος γραμματικὸς* e *νομικὸς* nelle greche, quest'ultima voce vale letteralmente giuresperito, ma in fatto si usò come notaro (4). Negli

(1) LA MANTIA, *Storia della Legislazione Civile e Criminale di Sicilia*. Epoca antica, Palermo, 1858 fog. 139, 143.

(2) DI GIOVANNI, *Codex Diplomaticus Siciliae*, Pan. 1743 fog. 63.

(3) DI GIOVANNI, op. cit. fog. 171, 459, 469.

(4) In un diploma del 5 gennaio 1223 leggiamo che l'atto era scritto da Manuele umile notaio di Mazarino a richiesta dei notari (*ταβουλαριων*) Nicolo prete di S. Pancrazio e Salomone prete di S. Simone, questi due ultimi figu-

atti scritti in arabo, che in buon numero tuttora ci avanzano, il notaro e detto *Kâtib*, che letteralmente vale scrittore

I notari in Sicilia, come ovunque, furono laici ed anche chierici, non tenuto conto dei notari che accudivano esclusivamente al ministero sacro, come si è visto nelle lettere del pontefice Gelasio e di S. Gregorio. È noto che nel Medio Evo i chierici di qualsiasi grado ed anche i monaci la fecero da notari stipulando gli atti indispensabili ai rapporti della civile comunanza. Indarno Carlo Magno disponeva che *nullus presbiter chartam scribat*, indarno Innocenzo III estendeva il divieto ai diaconi (1), la scarsità di laici che sapessero scrivere, ed anche la fiducia inerente al carattere sacro degli ecclesiastici, rendea quasi necessario l'infrangere cotali disposizioni.

Mi occupai altrove dei notari ecclesiastici in Sicilia (2), ed accennai che sull'esercizio del notariato da parte dei chierici vi era un privilegio del re Ruggiero del 1144, pel quale veniva concessuta ad Ugo Arcivescovo di Palermo e suoi successori la *tabularia* della felicissima città di Palermo, con facoltà di potervi nominare i chierici della stessa chiesa tanto nella città di Palermo che nella diocesi (3). Siffatta concessione venne poi confermata dal pontefice Gregorio IX con Bolla del 23 dicembre 1228 (4).

Pero ancor prima del 1144 c'è notizia di ecclesiastici notari in un diploma del 1103 troviamo fra i testimoni un Mauro notaro Protopa-

rano poi in pie del contratto con la qualifica di νομικός V CUSA, *I diplomati Greci ed Arabi di Sicilia*. Palermo 1868, p. 637-8. Il testamento di Gregorio, abate di S. Filippo dei Demenni, in data del 1105 appare scritto per mano di λογιζαμαρτολοῦ επισκοπου τοῦ γραμματικοῦ (V CUSA op. cit. f. 400). La voce γραμματικός significa, oltre che erudito, anche notaro. V. DU CANGE, *Gloss. ad script. med. et infim. Graecitatis*. Lugd. 1688, c. 266.

(1) FUMAGALLI, *Delle Istituzioni Diplomatiche*. Milano 1802, to. 2, pag. 217 e 218, e cita un testamento dell'842 rogato da Giovanni Vescovo di Pisa.

(2) V. il mio lavoretto *Un diploma relativo al Vespro Siciliano*, nell'*Archivio* fasc. I *Stor. Sic. N. S. vol. XII*, fasc. 1. I benevoli lettori scuseranno qualche inevitabile ripetizione.

(3) CUSA, *I Diplomati Greci ed Arabi di Sicilia*, Pal. 1868, f. 20.

(4) MONGITORE, *Bullae, Privilegia et Instrumenta Panormitane Ecclesiae*, etc. Pal. 1734, f. 101.

pa (1), una vendita del 1139 e scritta per mano di Giovanni umile prete e tabellone di Troina (2), al 1141, Luca grande Archimandrita di Messina, in ricambio di alcune reliquie dei Santi Anargiri date dal monaco Stefano al Monastero del Salvatore, dona allo stesso Stefano alcuni beni, vita durante, e più 4 Bibbie, 1 Vangelo, due libri sui giorni della creazione del mondo (β' ἑξάήμερα) ed uno di cronache, la donazione veniva scritta dall'umile Giovannuccio monaco, e fra i testimoni v'è Bartolomeo umile monaco e notaro di Reggio (3). Sicche potremmo più esattamente dire, che essendo invalsa la consuetudine in Sicilia, come altrove, di essere i chierici notari, Re Ruggiero regolò questa usanza, e ne fece materia di concessione alla Chiesa Palermitana.

Dopo il 1144 sono frequenti i notari ecclesiastici, così, per accennare qualche esempio, troviamo un Leone sacerdote palermitano, che si dichiara *scrittore* in un contratto del 1148. λέων ἱερεὺς πανορμίτις ὁ καὶ γράψας (4), un altro prete Leone tabellone della città di Mesoioanni. πρεσβυτέρου λεόντος καὶ ταβουλαρίου ὀστεως μεσωϊῶαννου, un tal Mole sacerdote, Protopapa e notaro (5), ecc.

Il privilegio del Re Ruggiero però venne dopo qualche tempo a cessare, essendoché l'imperatore Federico in una delle sue Costituzioni vietò formalmente che i chierici di qualsivoglia ordine la potessero fare da Giudici e Notari (6). La costituzione fredericiana però non venne guari osservata, al 1239, pochi anni dopo la promulgazione delle Costituzioni (avvenuta, come è noto, al 1231), troviamo contratti scritti per mano di Basilio umile sacerdote e pubblico tabellone di Palermo. χειρὶ βασιλείου εὐτελοῦς ἱερέως ποπλήγκου ταβουλαρίου πανόρμου, e al 1243 era rogata

(1) CUSA, *op. cit.* f. 554

(2) χειρὶ ἰωάννου εὐτελοῦς πρεσβυτέρου καὶ ταβουλαρίου δρᾶννας CUSA, *op. cit.* fog. 296

(3) CUSA, *op. cit.* pag. 301

(4) CUSA, *op. cit.* pag. 482

(5) CUSA *op. cit.* 348, 685

(6) *Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae* Napoli, 1786, pubbl. da CARCANI, lib. I tit. 4 cost. XXXII *De fide et auctoritate instrumentorum et quot testes debeant suscribere in instrumentis*.



in Palermo la emancipazione di uno schiavo per mano di Nicolo diacono e pubblico tabellione della città di Palermo *χειρὶ νικολάου διακόνου ποπλίγκου ταβουλαρίου πύλεως πανόρμου* (1), al 1282 era pubblico tabellione in Palermo il chierico Benedetto, (2), e potrei qui moltiplicare ben facilmente gli esempi per dimostrare che, non ostante la Costituzione Fredericiana, gli ecclesiastici continuavano ad esercitare il pubblico notariato. Tale stato di cose cessò allorché il re Alfonso il Magnanimo promulgò le sue sapienti disposizioni sul Notariato, nel capitolo 258 rinnova egli ed inserì la nota costituzione dell'Imperatore Federico II, e d'allora innanzi si può ritenere che cessarono i notari ecclesiastici.

## II

Quando nel 1231 lo Svevo Federico promulgava le sue Costituzioni, nelle quali è risaputo che vennero inserite non poche leggi dei sovrani normanni, ebbe riguardo a tutta l'Amministrazione dello Stato, e quindi parecchie disposizioni emanò egli relativamente al numero dei notari, all'onore militare ad essi relativo, alla fede dei pubblici strumenti, al numero dei testimoni ecc. Notevoli sono fra tutte le seguenti disposizioni, che verremo partitamente esaminando.

La costituzione, che sopra riferimmo, sotto il titolo "*De fide et auctoritate instrumentorum, et quot testes debeant subscribere in instrumentis*," disponea la sottoscrizione di almeno due testimoni, oltre del notaro e del giudice, nei contratti, il di cui valore non superasse una libbra di oro, al di là di una libbra si esigevano le firme di tre testimoni, e vietava in fine che i chierici di qualunque ordine potessero essere giudici o notari. Per la validità dei contratti era necessario l'intervento dei giudici, fino a certa epoca, in Palermo venivano questi eletti annualmente in numero di sei e duravano in carica dal settembre di un anno fino all'agosto dell'anno appresso cioè pel periodo di una indizione. I notari siciliani, come diremo appresso, teneano precisa nota di questi magistrati.

In quanto poi al valore dei contratti è notevole questa valutazione

(1) CUSA pag. 94, 96.

(2) V. il cit. mio lavoro *Un diploma relativo al Vespro Siciliano*.

monetaria fatta in peso, e vale a confermare come in quell'epoca nei pubblici contratti si assegnasse il valore in peso di oro anziché in moneta di conto. Aggiungo anzi, che quando sotto il Vicere Ximen Durra si rinnovò questa costituzione dell'imperatore Federico sul numero dei testimoni, essendo diggià mutate le condizioni della pubblica moneta, ebbe ad affermarsi che *quantam summam libra contineat longissimo temporis lapsu incognitum est, licet de iure communi aureos septuaginta duos comprehendat*, cioè malgrado *pro ipsorum locorumve varietate* veniva ordinato che la libbra dovesse contenere oncie dieci d'oro (1).

In una seconda costituzione col titolo " *De instrumentis conficiendis* (2) ", l'imperatore condanna la intricata scrittura usata dai notari di Napoli, Amalfi e Sorrento, prescrivendo che gli strumenti venissero scritti d'allora innanzi *per litteraturam communem et legibilem*, che gli atti venissero redatti in pergamena, onde meglio si potessero conservare, e nei giudizi non si desse fede agli strumenti scritti in carta *papyri* (3), ad eccezione delle *apoche* ed *antapoche*, e che infine i documenti scritti pel passato in carta dovessero nel termine di due anni rifarsi in leggibili caratteri.

La scrittura dei notai di Napoli, Amalfi e Sorrento, va intesa ora in Paleografia col nome di Scrittura Curiale, risulta la stessa d'intricatissimi e molteplici abbreviazioni e venne definita dal compianto professore

(1) c. 258 di re ALFONSO V. DI BLASI, *Pragm. Sanct. Regni Siciliae* Pal. 1791, To. I, fog. 65.

(2) Lib. I cost. LXXXV.

(3) Il nome *papyri* venne dato alla carta in ricordo dell'antico papiro, che veniva appunto sostituita dalla nuova materia scrittoria. Si è dubitato se la carta *papyri* fosse carta di cotone, secondo alcuni, o carta di lino, secondo altri. Nei registri della Cancelleria Reale Siciliana è indicata sovente la *carta de pappiro*.

Il Biquet nella *Légende Paleographique du papier de coton*, Geneve, 1884, revocò in dubbio l'antichità della carta di cotone, e in seguito espone una serie di osservazioni microscopiche su vari campioni di carta ricevuti da vari Archivi e Biblioteche. V. *Recherches sur les premiers papiers employés en Occident et en Orient de X au XIV siècle*, Paris, 1886. Abbisognando ancora la questione di ulteriori studi, e meglio, come dice il ch. PAOLI, di dir semplicemente carta in opposizione alla pergamena, senza occuparsi delle noiose particolarità di cotone, di filo ecc.

Russi " una studiata alterazione dell' antico corsivo longobardo „ (1), venne detta poi Curiale, perche usata specialmente dai Curiali, i quali cominciarono a scrivere gli atti giudiziari nelle Curie e rogarono in seguito, come veri tabellioni, gli atti che diciamo notarili.

La costituzione LXXVII del lib. I " *De ferus et salarus iudicum et notariorum instrumenta scribentium et scribendorum, et de eorum forma servanda* „ disponea fra le altre cose, che morendo alcun notaro o giudice lasciando contratti incompleti, dovesse il Baiulo del luogo eccitare le parti a rinnovare il contratto, ove poi non esistessero i contraenti, allora fatta indagine sulla buona riputazione del notaro o giudice, e risultando nota ad altri giudici o notai *manus eius qui schedam conscripserit*, in tal caso si potesse da altro notaro del luogo *schedam eamdem recipi, et instrumentum, prout est iuris et moris, ab ipso conscribi*.

Questa disposizione venne generalmente mantenuta in seguito. In un diploma del re Federico III del 2 dicembre 1355 leggiamo, che essendo morto Michele Campanaro pubblico notaro di Taormina, e non avendo potuto a cagion di sua morte redigere *in forma publica* parecchie *confessiones diversorum contractuum*, il not. Nicoloso di Varoprati chiese ed ottenne dal Re di conservare gli atti del defunto not. Campanaro con licenza di pubblicare *sedas dictorum actorum eorumdem contractuum, nondum in forma publica redactas seu ex eis conficiendi sollepnia publica Instrumenta, facti substantia non mutata, ac Instrumenta exinde confecta et amissa casualiter reficiens etc* (2). Con altro diploma dei 5 gennaio 1356 dallo stesso Re veniva affidato al notaro Santoro Rubino di Messina la conservazione degli atti del di lui genitore not. Matteo (che per l'eta avanzata e per mali a questa congiunti non potea piu attendere al suo ministero) e di altri notari defunti, abilitandolo insieme a potere, in luogo del padre, *ex omnibus actis predictis Instrumenta nondum in mundum redacta conficere et facta et amissa casualiter reficere* (3).

(1) RUSSI, *Paleografia e Diplomatica dei documenti delle Provincie Napolitane* Napoli, 1884 pag. 21.

(2) V. doc. XXVIII del mio *Codice Diplomatico di Federico III di Aragona Re di Sicilia* nei doc. pubbl. a cura della *Società Siciliana di Storia Patria*, Ser. I, vol. IX, fasc. I. La voce *sedas* e lo stesso che *schedas*.

(3) V. doc. LXXXVII del Cod. citato.

La rifazione sopra accennata, eseguirsi, com'è chiaro, trascrivendo il doc dalla sommaria narrazione custodita nelle scritture notarili, e rivestendola delle forme e solennità debite, riducendola cioè in forma pubblica. Secondo il linguaggio giuridico romano le *minute* o meglio *imbreviature*, cioè le brevi e sommarie notazioni degli atti, venivano dette *Instrumenta in scheda conscripta* a differenza degli atti rivestiti di tutte le forme e solennità richieste e ridotti in forma pubblica, che si dissero *Instrumenta in mundum recepta* (1).

L'etimologia della voce scheda e dal linguaggio librario antico, essendo che si disse *scheda* il primo dei due strati, che costituivano un foglio di carta di papiro, si adoperò quindi ad indicare le imbreviature degli atti, e poi genericamente si disse delle copie, che erano estratte *ex schedis* ovvero *ex tabulis* del tale o tal altro notaro. Ritornero nel seguito di questo lavoretto sull'uso e valore delle schede notarili.

Un'ultima costituzione " *De revocatione privilegiorum* ", lib I, cost. XXVIII, ordina che i privilegi e strumenti di ogni specie recanti il nome dei *traditori* ed *invasori* del Regno, dovessero rinnovarsi ed intitolarsi del nome imperiale *ac appositione nostri nominis roborari*. E difatti in un diploma del 1232, citato dal Russi leggonsi in fine le seguenti parole *Renovatur ratione constitutionum Friderici Imperatoris, quibus prescriptum est quod omnia instrumenta facta tempore hostium et invasorum renoventur* (2).

Questa norma fu anche seguita nei secoli posteriori, e ne rehero qui un esempio rinvenuto nell'archivio palermitano. Dal 1356 al 1364 Messina e alcuni paesi circostanti si ressero sotto il dominio di Ludovico e Giovanna di Napoli, ragion per cui gli atti notarili in quel periodo dovettero recare la *intitolazione* a nome di quei sovrani, anche Palermo in balia dei Chiaramonti dal 1355 al 1360 si proclamò soggetta agli Angioini, e parecchie scritture notarili portano la relativa intitolazione (3).

(1) FUMAGALLI, *Delle Istituzioni Diplomatiche* Milano, 1802 tomo II, f. 223.

(2) RUSSI, *loc cit* pag. 141.

(3) Vedi *I Diplomi Angioini dell'Archivio di Stato di Palermo* dell'egregio mio amico Dr. Giuseppe Travali nei *Doc. pubbl.* a cura della *Soc. Sic. di Storia Patria*, Ser. I, vol. VIII.

Palermo dopo alcuni anni ritorno nominalmente in soggezione del re Federico III, di fatto fu sempre sottomessa ai Chiaramonti, Messina però effettivamente nel 1364 era ritornata al legittimo dominio e un documento del 5 maggio 1364 (1) ci apprende che il Re ordinò che tutti gli atti (*sede*) eseguiti nel tempo dell'occupazione nemica venissero redatti in pubblica forma con l'intitolazione del Re Federico *de mandato serenissimi domini nostri Regis Friderici suique consili* (sic) *provisum est, quod sede olim facte in civitate messane et aliis terris et locis districtus eiusdem Civitatis tempore, quo quondam Rex Lodovicus et Regina Johanna Retinebant loca et civitatem eadem Redigantur in publica forma sub titulo eiusdem Domini nostri Regis et In fine Instrumenti ponatur hec clausula sciendum est quod presens contractus celebratus extitit tempore, quo quondam Rex Lodovicus et Regina Johanna eandem civitatem (messanam) detinebant occupatam.* In esecuzione del quale ordine la Curia straticoziale messinese assegnava due giudici, che dovessero sottoscrivere *in omnibus Instrumentis annorum preteritorum et presentis anni secunde Inditionis ubi Requiritur subsignacio quinque Iudicum subsignent se Iudex Bartholomeus grana ordey et Iudex sanctorus grana ordey et Instrumenta ipsa habeantur pro sollemnizzatis, ac si in eisdem subsignati fuissent quinque Iudices.* E nello strumento di sopra indicato è detto che, sebbene lo stesso rechi la data del 5 maggio 1364, era stato nondimeno rifatto a 2 luglio del detto anno, in seguito alla disposizione sopra enunciata.

Da ciò possiamo trarre ancora un'altra conseguenza, cioè che Messina rimase soggetta agli Angioini forse fino a maggio 1364, circostanza questa finora sconosciuta ed assai importante in riguardo alla scarsità delle memorie storiche siciliane per il periodo in parola (2).

Dall'epoca sveva passando all'aragonese troviamo vari capitoli del Re Federico II e Pietro II, coi quali si faceva obbligo ai notai di rivelare sollecitamente alla Curia i contratti, nei quali venisse dissimulata l'alienazione dei beni feudali per non corrispondere al Fisco il *Ius Relevii* (3).

(1) Tabulario di S. Maria di Malfino detto anche di S. Barbara N. 295.

(2) La cronaca di Fra Michele Di Piazza arriva al 1361 e i Diplomi pubblicati dal D.<sup>r</sup> Travali arrivano al 1363.

(3) Cap. CX di Federico II e cap. IV di Pietro II.

Ben piu importanti furono le disposizioni del re Alfonso, con le quali regolo le quistioni tutte che al notariato avean relazione sulla nomina dei notari, sull'obbligo di scrivere gli atti nei registri, sulle copie, sul confronto di queste con gli originali, sulla conservazione degli atti, sui diritti a percepirsi dai notari ecc. E ben puo dirsi, che per quel tempo le disposizioni emanate da Alfonso il Magnanimo nulla lasciarono inosservato sulle quistioni attinenti al notariato (1). In seguito altri provvedimenti legislativi sanzionarono il re Cattolico, (2) Carlo V (3) ecc. e specialmente nell'epoca vicereale una moltitudine di Prammatiche ebbe luogo sull'argomento.

Le varie Prammatiche sul notariato riguardano ora l'obbligo di porre il millesimo oltre l'indizione negli atti, con che si recava danno all'accertamento delle date, or l'esatta tenuta dei vari registri, dei quali in seguito ci occuperemo, or la denuncia degli atti in materia feudale, or il divieto di rogare atti di cambio usurari con interesse oltre il 10 per cento, or le vendite di frumenti, di olii ecc. (4).

Notevole fra queste Prammatiche e una del 13 novembre 1582, con la quale si ordinava a tutti gli ufficiali, notari ecc. di adottare la correzione Gregoriana del Calendario Giuliano, inserendovi la Bolla di Gregorio XIII ed un elenco delle Feste di Precetto. Al 1603 poi s'indicava che l'anno dovesse cominciare dal 1° gennaio, festa della Circoncisione del Signore (5).

Una disposizione del 1592, a porre un freno all'uso smodato dei titoli e delle onorificenze nei contratti, negli atti giudiziari ecc. promulgava un *Decretum de inscriptionibus*, nel quale erano descritti i titoli e le appellazioni per ogni persona a cominciare dagli Arcivescovi, Inquisitori, Presidenti, ecc. venendo giu fino ai piu umili officii. Era questo segno non dubbio della morale profonda decadenza che avea invaso gli ordini della cittadinanza, tutti si arrogavano i titoli piu elevati e pomposi, e si beavano di cotali frascherie, e a far tacere le ire e le gelosie degli emoli era mestieri di una

(1) Cap. 255 a 287 di re Alfonso.

(2) c. 123.

(3) c. 22.

(4) *Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima Collectio*. To. I. f. 185, 190, 192, 368, 441. To. II. fog. 50, 82, 124, 377, 518 etc.

(5) *Ibid.* to. III. p. I. fog. 1 e seg.

speciale Prammatica per assegnare ad ognuno il *titolo* che spettava-gli (1)

Curiosa un'altra Prammatica del 1780, che ha relazione con un nostro volgare adagio. In questa Prammatica si proibivano i contratti detti *Porri*, nei quali invece del denaro, che appariva sborsato a mutuo o a cambio, si davano merci, robe, mobili, che poi per l'usuraie condizioni dell'atto era mestieri vendere a baratto (*svendere*) con grave iattura del debitore. Nè segui pertanto che questi contratti *Porri* divennero sinonimo di contratti ruinosi e con perdita sicura, onde l'adagio *pigliare un porro* per esprimere che a uno è toccata una grave iattura in una speculazione (2)

### III

I notai, che pria si dissero senz'altro *pubblici*, assunsero poi in Sicilia, secondo il caso, gli appellativi di *regni, reginali, ducali, imperiali, apostolici*. Non v'ha mestieri di spiegazione sui notai *regni, reginali* si dissero invece quando esercitavano il loro ufficio ad un'epoca che dominavano le regine, come la regina Giovanna di Angio (per Messina) ecc, vi furono pure i notai della *Camera Reginale*, cioè delle terre costituenti la donazione o il dotario che veniva fatto alle Regine siciliane, tali paesi furono Siracusa, Mineo, Vizzini, Lentini, Paterno, Francavilla, S. Filippo di Argiro. Le regine siciliane assumeano in tali luoghi il supremo dominio, vi aveano le loro curie e vi nominavano i notai, e questi per eccezione poteano essere anche sacerdoti (3).

I notai *ducali* ebbero giurisdizione nei luoghi di Sicilia appartenenti al Duca Giovanni, zio del Re Ludovico, che era duca di Atene e Neopatria (domini della Corona Siciliana in Grecia), marchese di Randazzo e conte di Calatafimi, e nell'Archivio di Palermo si conserva uno stru-

(1) *Pragn* etc to 2 fog 514.

(2) *Ibid* to. V fog 56.

(3) PATINELLA, loc cit pag 27.

mento del 15 maggio 1359 rogato in Randazzo da Bernardo de Turano, pubblico notaro delle terre e luoghi ducali di Sicilia (1).

I notai per autorità imperiale, come si sa, furono introdotti nel secolo XI e venivano nominati dall'Imperatore e dal Papa. In alcuni luoghi cessarono ben presto, in Inghilterra furono aboliti nel 1320 e in Francia nel 1490 (2). In Sicilia durarono per molto tempo ed i Pontefici usarono anche di delegare la potestà di nominar notai imperiali e apostolici a particolari persone. In un Registro di notaro Enrico de Cortisio di Palermo nel foglio che precede gli atti dell'anno 1373-74, XII indizione, leggesi *Ego notarius henricus de cortisio fui effectus notarius Imperialis per fratrem Sigmonem de puteo per manus notarii Riccardi carbonis coram testibus, omnibus sollemnitatibus obseruatis, fuit exinde facta nota eodem XIII<sup>o</sup> octobris XIII<sup>o</sup> Inditionis* (3).

E nello stesso volume in principio degli atti della XIII Indizione 1374-75 si trova scritto un modulo di atti secondo lo stile imperiale, che parmi utile riportare integralmente

*Ad modum imperiale fiat per hunc modum.*

*In nomine domini amen. anno dominice Incarnacionis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup> septuagesimo quarto mense octobris nono eiusdem XIII<sup>o</sup> Inditionis secundum cursum sacre Romanj Imperij sive Ritum, ex hoc publico Instrumento sit omnibus manifestum, quod in presentia meij Infrascriptj notarij henricj de cortisio de panormo et testium subscriptorum Michael de li cuntratj et ysolda mulier Iugales habitatores terre Juliane considerantes salutem animarum earum de eorum bona gratuyta et spontanea voluntate animo donandi et ex ipsa causa donationis in perpetuum donavit (sic) et habere concessit talj de tali etc talem Rem etc*

*Actum est hoc publicum Instrumentum secundum cursum sacre Ro-*

(1) Tabulario di S. Filippo di Fragala e S. Maria di Maniaci N. 55.

(2) GLORIA, loc. cit. p. 220.

(3) Registro di Not. Enrico de Cortisio di Palermo, N. 83. Fra Simone del Pozzo, inquisitore in Sicilia, la di cui vita e le opere sono abbastanza note perche io qui le ricordo. Per piu larghe notizie vedi STARRABBA, *Processo di Fillo-na contro Frate Simone del Pozzo* ARCH. STOR. SIC. vol. I e il mio lavoretto *Nuovi Documenti sulla Inquisizione in Sicilia*. Da questa noterella del not. Cortisio si desume che Fra Simone avea anche ricevuto dal pontefice la facoltà di poter nominare notai imperiali.



*manj Imperij sive Ritum in dicta urbe panormi presentibus talj et talj ad hoc vocatis et Rogatis.*

*Ego henricus de cortisio da panormo Imperialj auctoritate ubique et Regalj eiusdem urbis Judex ordinarius atque notarius publicus predicta scripsi et meo solito signo signavj (1).*

La qualifica di giudice adottata dal not Cortisio nasce dal fatto che i notari palermitani erano sovente anche giudici della Corte Pretoriana.

Il notaro imperiale avea giurisdizione illimitata a differenza degli altri notari che nell investitura aveano indicati i luoghi, ove poteano esercitare il lor ministero. In un doc del 1354 il not Nicolo di S Onofrio messinese si appellava *Imperiali auctoritate ubique notarius publicus ac Regus publicus eiusdem civitatis notarius* (2). In generale i notari imperiali godeano di facolta piu larghe, che i notari ordinari, e faceano a meno di parecchie formalita. Andrea d Isernia nei commenti alle Costituzioni dell Imperatore Federico II, parlando dei contratti *secundum usum imperii*, non riconosce in questi le forme richieste per testimoni e dice che *modus imperii est quod unus notarius facit totum, et scribit nomina testium sicut vult* (3). In Sicilia i notari *Apostolica auctoritate* durarono fino a tarda eta, nel vol 785 del Protonotaro del Regno si legge a 24 maggio 1726 la esecutoria di lettere per nomina di notaio apostolico, rilasciate dal *Collegium Archivu Romanæ Curie Scriptorum*, e probabilmente le nomine suddette continuarono anche posteriormente.

L'investitura ai notari si concedea in nome del sovrano, dopo idoneo esame, per organo del Protonotaro, il quale soprintendeva ai notari tutti. ~~riporto in fine del presente scritto un esempio d investitura notarile del 1460 (4), la giurisdizione era limitata ad una citta, ad un territorio, ad una delle valli o provincie, ovvero all isola tutta.~~

(1) Un modulo di atti notarili di compra vendita in greco, riferibile al 1291, è stato pubblicato dal CUSA nella dotta opera *I Diplomi Greci ed Arabi di Sicilia* a pag 639.

(2) Tabulario di S Maria Maddalena di Valle Giosafat, N 425.

(3) *Const. Regni Sic* Nap. 1773, To I pag 147.

(4) V Doc IV.

Si richiedea nei notai essere di legittimo nascimento, di ottima condotta, ed erano allontanati da quest'ufficio i notati d'infamia, gli eretici e i Giudei (1)

## IV

Ed or qualche accenno sul modo di stendere gli atti, e sui vari registri relativi

Nell'epoca più remota il notaro riceveva le volontà " *confessiones* „ delle parti contraenti, le esponeva brevemente nelle *schede* (qual cosa di analogo alle odierne minute) e questi sarebbero gli *instrumenta in schedis conscripta*, dei quali sopra si è favellato (2), poi questi stessi atti venivano rivestiti di tutte le formule e sanzioni legali, e si consegnavano originalmente agli interessati, e si chiamavano *instrumenta in mundum recepta*.

Leggiamo difatti in un contratto del 7 dicembre 1340 VIII Ind del not Rustico de Rusticis, che Rainucio Lapi de Uzano, cittadino e mercante fiorentino e procuratore della Società degli Acciaiuoli di Firenze, vendea il diritto di estrazione di alquante salme di frumento a Rainucio di Federico mercante pisano, questi nello stesso giorno dichiarava che il frumento in parola era destinato al Comune di Pisa. Segue quindi nel registro notarile sotto la data del 4 gennaio 1340 [VIII Ind (m. c. 1341)] questa dichiarazione *cassatum est in totum predictum Instrumentum et eius nota seu sceda de mandato dictorum Rainucij de uzano et Raynucij frederici etc* (3).

Prima del secolo XIII i notai non sempre costumarono di tenere presso di se queste schede o minute, tuttora si conservano alcuni documenti anteriori al secolo XII, i quali offrono le minute scritte a tergo

(1) PATINELLA, loc. cit. f. 2, 25, 26.

(2) Nelle provincie napoletane le bozze degli *strumenti* si dissero *schede* o *gaste*, poi nel principio della dominazione angioina vennero dette *notule*. Vedi RUSSI, op. cit. f. 138.

(3) Reg. di not. Rustico de Rusticis e Virolo de Vivo, an. 1337 48. N. 81.

dei documenti stessi o di altri (1). Nei principati longobardi di Benevento e Salerno, i notai non conservarono matrici o registri dei loro atti, ma compiuta la scrittura e munita delle debite firme, veniva consegnata alle parti l'originale unico o multiplo secondo i casi. Ragion per cui se uno strumento era attaccato di falsità, il giudice non poteva far altro che ordinare la prova *per sacramentum ad ipsa evangelia* (2).

Il Russi sul proposito ci fa conoscere esser dubbio se i notai sotto i Normanni conservassero le minute degli strumenti, e ritiene potersi congetturare dalla costituzione fredericiana "*Baules et omnes iudices*", che ciò si sia cominciato a praticare nella fine dell'epoca normanna stessa (3). E d'avvertire inoltre che questa sommaria e primitiva redazione dell'atto, o questa *imbreviatura* come vorremmo chiamarla, e le successive registrazioni ricevettero in Sicilia nei vari tempi diverse denominazioni che andremo ora esponendo.

La redazione sommaria degli atti venne in antico tempo eseguita nelle tavolette cerate. Sebbene non possediamo alcun documento sul proposito per il più antico Medio Evo, pure possiamo argomentarlo con quasi piena sicurezza dalle notizie posteriori, e dalla pratica tenuta dalle curie giudiziarie in quel remoto periodo ben sapendo la grande relazione che passo fra gli scribi delle curie e i pubblici tabellioni, tanto che appresso ebbero gli uni con gli altri ad esser confusi.

Negli atti del martirio del diacono S. Euplio catanese leggiamo, che il giudice Calvisiano ritirossi dalla sala del dibattimento per iscrivere la sentenza, quindi ritornava nell'aula *afferens tabellam* e leggeva la sentenza di morte del santo martire (4).

Possiamo credere perciò che i notai non agissero differentemente delle curie e si servissero parimenti delle tavolette per la prima redazione degli strumenti nell'epoca in parola.

Il nome di tabellione poi, com'è noto, è venuto dalle *tabellae* o tavolette cerate usate in siffatto ministero. Del resto le tavolette cerate furono materia scrittoria usitatissima nell'antichità per molteplici generi

(1) GLORIA, op. cit. fog. 663.

(2) RUSSI, loc. cit. fog. 131.

(3) Ibid. fog. 138.

(4) GAETANI, *Vita Sancti Sic.*, t. I, pag. 106.

di scritture, e sarebbe superfluo che io mi ci fermassi di proposito. Aggiungo anzi che nell'epoca Romana le tavolette cerate servirono non solo per bozze, minute o abbreviature, ma ancora a distendervi veri e propri atti muniti di firme e contrassegnate col sigillo.

Nel museo di Napoli si conservano molti *trittici*, ossia *libelli* composti di tre tavolette cerate, ritrovati negli scavi pompeiani, presso la dimora di L. Cecilio Giocondo banchiere *argentarius*, sono contratti riferibili a *perscriptiones* (pagamenti che il banchiere faceva per altrui incarico) e *solutiones*, un lato delle tavolette si lasciava privo di cera per potervi scrivere le firme coll' inchiostro, e v'era praticato un apposito scavo nel legno atto a poter contenere il sigillo (1). Le tavolette cerate furono poi usate in Sicilia, come materiale scrittorio in genere, fino all'ultimo medio evo. Il cortese lettore ricorderà che in questo periodico (2) pubblicai un documento inedito sull'uso delle tavolette ceree sul finire del secolo XIV.

Ritornando intanto ai notari in Sicilia, possiamo asserire che gli stessi usarono le tavolette, e propriamente i *pugillari*, fino al sec. XV. Desumo ciò dal capitolo CCLXXIII di Alfonso il Magnanimo, il quale prescrive ai notari di portar seco senza rossore il pugillare precipuo strumento dell'arte notarile. "*Pugillare igitur, notarice artis precipuum instrumentum, unusquisque actu notariatum exercens sine verecundia continue deferat*" (3).

Da questo capitolo sorge chiaro che i notari siciliani nel Medio Evo, ed anche dopo, costumarono di portar seco loro il pugillare per potere comodamente e rapidamente segnarvi gli appunti delle contrattazioni, ciò che appresso fecero coi *pitacii* e coi *venimecum* come appresso diremo. E poichè il cap. CCLXXIII di re Alfonso venne promulgato a metà circa del sec. XV, possiamo stabilire che i pugillari furono adoperati in Sicilia per tutto il Medio Evo, e che solo nel sec. XV se ne cominciava ad abbandonar l'uso dai notari ragion per cui il legislatore, riconoscendone

(1) DE PETRA, *Le tavolette cerate di Pompei rinvenute ai 3 e 5 luglio 1875*, negli *Atti della R. Acc. dei Lincei*, Ser. II, vol. III, p. III, fog. 150.

(2) V ARCH. STOR. SIC. N. S. vol. X pag. 373 e seg.

(3) TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, tomo I, pag. 294.

l'utilità, dovette inculcarne l'uso sotto pena della privazione delle cariche occupate

Altri volumi coi nomi di *Quaternolum*, *Venimecum*, *Bastardellum* ecc. furono adoperati per le scritture notarili, anzi sul proposito al 1741 venne definitivamente stabilito che i notai dovessero tenere e rinnovare in ciascun anno 4 volumi, *Venimeco*, *Bastardello*, *Minute*, *Registro* oltre il repertorio alfabetico.

Il *Venimecum* o *Quaternolum* era il primo volume, dove brevemente e successivamente si annotavano gli atti *infra diem*, cioè senza oltrepassare il giorno, e senza tralasciare alcun atto nei *pitacu* (*sic* pitazzi) che erano foglietti volanti e non riuniti insieme, ove si scriveano gli appunti dei contratti, ciò che prima facevasi nei pugillari, e tuttora possediamo alquanti scarsi *pitacu* di notari palermitani del resto la parola *Venimecum* indica abbastanza l'uso di questo volumetto. Quando capitava alcun atto d'importanza e non d'interesse momentaneo, e che quindi era uopo comprendere integralmente nel volume delle minute, si ponea nel *Venimecum* la nota seguente *Hic intrat contractus* (e si precisavano i contraenti e la natura del contratto) *prout in minutis*. Questa annotazione venne detta *subintranza*. I notai non ebbero l'obbligo di conservare definitivamente i *Venimecum*, e raramente se ne trova alcuno nelle carte notarili depositate nell'Archivio Palermitano.

Il 2° volume venne detto *Bastardellum* o *Prothocollum*, in esso si trascrivevano ed ampliavano gli atti del *Venimecum*, con le relative *subintranze*. I bastardelli sono, come i *Venimecum* di piccol formato, ma mentre l'affrettata scrittura di questi dinota la rapidità della redazione, nei Bastardelli invece si osserva una scrittura più leggibile, alle volte anco regolare.

La parola protocollo è antichissima nel linguaggio librario e notarile ed ha avuto un senso diverso, anticamente si disse *πρωτόκολλον* il primo foglio dei rotoli papiracei, come *ἔσχατόκολλον* si chiamò l'ultimo. Sotto l'impero bizantino si disse protocollo la carta che serviva per i notari, e precisamente l'intitolazione del Conte delle Sacre Largizioni che presiedeva alla fabbrica delle dette carte, e il tempo in cui la carta era stata fabbricata, e nella *novella* 44 di Giustiniano è prescritto ai tabellioni di fare uso esclusivo di queste carte (1).

(1) PAOLI, *Programma di Paleografia latina e di Diplomatica*. Firenze, 1883, fog. 54.

Più tardi vennero dette *prothocollo* le scritture notarili in genere, come in un atto del 1340, dove è detto: *per puplica Instrumenta notari seu prothocollo* (1). In epoca più vicina la voce protocollo fu presa poi come *prima bozza, minutario, imbreviatura* (2) e dal nostro Patinella è ben detto *quasi primum scripturæ membrum* (3). Il Bastardello degli antichi notari era più utile del moderno repertorio, perchè, oltre l'annotazione di tutti gli atti rogati, conteneva pure il testo di parecchi di essi, e precisamente degli atti *non perpetui*, di quelli cioè dei quali l'effetto non trascorrea in perpetuità, come procure, brevi locazioni, ecc. mentre gli atti *perpetui*: testamenti, compre-vendite d'immobili, enfiteusi ecc. duravano sempre nel loro vigore (4).

Il 3° volume erano le *minute*, che comprendeano gli atti più estesi (*prolixiora*), che sogliono emendarsi pria di pubblicarsi, e che vanno firmati dai contraenti e testimoni. A fin d'anno le minute doveano collegarsi in volume compatto e numerato per fogli.

In fine eravi il *Registro*, volume di formato grande, nel quale di seguito e senza interruzione si trascriveano in bella e nitida scrittura gli atti *perpetui* delle minute, cioè *instrumenta cuiuscumque sint generis et qualitatis, dummodo quod habeant tractum perpetuum et successivum* (5). Il registro serviva siccome matrice per le copie degli atti, e i notari

(1) Tabul. di S. Filippo di Fragala N. 47, atto del 24 genn. 1339 (m. c. 1340), VIII Ind.

(2) *Statuti volgari senesi* pubblicati dal POLIDORI, vol. I, presso PAOLI, loc. cit.

(3) PATINELLA, loc. cit. fog. 37.

Nella regione napoletana per protocollo s'intese una raccolta di contratti compiutamente distesi con tutte le forme necessarie. V. RUSSI, *Paleog.* ecc. f. 142.

La voce *protocollo* nella moderna diplomazia è rimasta ad indicare il complesso delle formule che corroborano ed autenticano un doc., a differenza del *testo*, che ne esprime la parte sostanziale. Queste voci di *protocollo* e *testo* sono state introdotte da TEODORO BRUNNER.

(4) Si nota nei vari scrittori una qualche confusione tra Protocollo, Vemeco e Bastardello. Mi sono attenuto alla nomenclatura di sopra, che mi è sembrata più esatta, e l'ho tratta dalle *Constitutiones et ordinationes super officio publicorum tabellionum huius Siciliae Regni ac Pandectae super eorum iuribus noviter editae et reformatae* Panormi MDCXXLI f. 5 e seg.

(5) *Constitutiones etc.* pag. 8.

costumarono alcuna volta di porre in margine ai vari strumenti la relativa dichiarazione delle copie eseguite così in un atto del 12 maggio 1341 leggesi in margine *Confectum est instrumentum* e più sotto *Confectum est aliud instrumentum* (1).

Oltre a questi volumi doveano i Notari per la facile ricerca degli atti far redigere indici alfabetici, anno per anno, *more mercatorum*. I bastardelli aveano anche per conto proprio i loro indici. Ognuno di questi volumi dovea nel primo foglio portare scritto i sacri nomi *Iesus, Maria, Ioseph*, poi la natura del volume, l'anno, il sovrano, il notaro ecc. e quindi la protesta: *Laus Deo, eiusque intemeratae semper Virgini et Matri Mariae sine labe originali conceptae*. Questa frase ci ricorda la ferma credenza professata dal regno di Sicilia, e da Palermo in ispecie, nello immacolato concepimento della Vergine.

## V

I registri notarili, specie i più antichi, sono formati di carta spessa e resistente, e gli atti vi sono vergati con ottimo inchiostro, che ancora, dopo lunga serie di secoli, mantiensì generalmente vivo e leggibile.

Nel 1639 le scritture notarili vennero scritte, anziché in carta comune, in una carta speciale, la quale presenta superiormente l'impronta tipografica di un sigillo, questo sigillo porta nel mezzo l'aquila spagnuola e in giro le parole: *Sigillo quinto di gr. due dell'anno 1639*. A fianco di esso è ripetuto sul foglio della carta la leggenda stessa e il millesimo in tutte lettere. Oltre di questo sigillo quinto di grana due, ho incontrato un sigillo quarto di tari uno, un sigillo terzo di tari due, un sigillo secondo di tari quattro e un sigillo primo di tari sei, sempre dello stesso anno 1639, i predetti sigilli servirono per gli atti notarili e giudiziari, vi sono pure altri sigilli dell'anno 1640 41 e 1641 42. Questi sigilli non furono esclusivi per la Sicilia, ma ordinati in altre parti della monarchia spagnuola, ed un doc. spagnuolo allegato ad un

(1) Reg. di Not. Rustico de Rusticis e Virolo de Vivo an. 1337-48, N. 81.

contratto del 7 luglio 1639 (1) e scritto in una carta così segnata: *Sello segundo, sesenta y ocho maravedis, año de mil y seiscientos y treinta y nueve.*

Come è chiaro, trattasi di una specie di carta bollata, grazia di Dio che pur troppo non è stata riservata a noi soli, ma ebbe anche a felicitare i nostri predecessori, ed è il caso di ripetere che *nil sub sole novi!*

Gli originali, come dissi, venivano scritti non in carta ma in pergamena, meno per l'epoca a noi vicina e si che dovette esservi un gran consumo in Palermo e nell'isola di questa precipua fra le materie scritte. La fabbricazione della pergamena fu una delle industrie principali nei passati tempi ed essa si esercitò anco in Palermo e precisamente nella notissima contrada detta della *Conceria*, luogo esclusivamente riservato alle varie industrie delle pelli e quindi delle pergamene. Anche i notari si mischiavano un tantino di questa fabbricazione, che aveva molta relazione col ministero da loro esercitato, e dimenticando per un po' la gravità notarile la facevano da speculatori. Nelle scritture di Not. Pellegrino Salerno ho ritrovato un contratto rogato a 27 Gennaio 1337 fra il Not. Enrico de Citella e un tal Orlando di Alberto *cartarius* di Palermo, entrambi costituivano una società per la fabbricazione di carta *membranea* e pellami, fabbricazione che doveva effettuarsi in un opificio *fundico* posto nella città, contrada della *Conceria*. Il Citella apprestava la somma di once 43 e tari 4, che l'Orlando doveva investire nella compra di pelli *agnillaciorum* come materia prima della industria. Gli *agnillacu*, in volgare siciliano *agniddazzi*, sono agnelli robusti e di vistosa apparenza, che si scelgono di preferenza nei mercati pel consumo delle carni, e le pelli dei medesimi debitamente preparate costituivano quelle pergamene larghe e spesse, che erano cotanto ricercate per la redazione delle scritture (2).

Frequentemente si adibiva l'opera del notaro per avere trascritto in forma legale e in pergamena, materia scrittoria durevole, un documento che si trovava scritto in carta bombicina; questa legale trascrizione si disse *transunto*, voce estesa quindi ad indicare il deposito legale di qualsiasi doc. negli atti notarili, e sono abbastanza numerosi questi transunti nei vari tempi.

(1) Not. Trabona Lorenzo, vol. di n. 9822.

(2) V. Doc. di N. II.



Leggo in un doc del 26 gennaio 1338 (m. c. 1339) VII Ind che un tal Leonardo de Bayalastro esponeva al not. Grillo di Sanzo di Messina di esservi negli atti della Curia messinese, una *cedola* nel di lui interesse, e siccome premeagli di avere pubblicata la stessa, anco per timore che la cedola scritta in carta potesse guastarsi, così lo invitava a recarsi in curia e fargli un pubblico documento di quella cedola *Et oporteat eum cedula ipsam penes se ad sui cautelam publicatam habere et fidem de ea omnibus faciendam, quociens sibi opus fuerit, in curia et extra curiam, pro eo quod non poterat ipsa acta originaria penes se habere ubi cumque sibi necesse fuerit, et etiam quia predicta cedula posita et redacta erat penes acta predicta in CARTIS BOMBICINIS, et defectu seu vicio cartarum cedula ipsa corrodi, devastari et adnichilari poterat, requisivit nos predictorum Iudicis et notari officium implorando, ut ad predictam curiam messane conferre nos personaliter deberemus, visuri predicta acta et cedula ipsam in eis scriptam, et facturi ex ea sibi publicum Instrumentum* (1).

Gli originali ordinariamente erano unici, ma alle volte, secondo la natura degli atti, occorreva di redigere più di un originale, ciò veniva sempre dichiarato dal notaro in fine dell'atto in una enfiteusi del 30 Agosto 1318 difatti leggiamo *facta sunt de premissis duo publica consimilia instrumenta, quorum unum est presens etc* (2)

Per le concessioni enfiteutiche, parlo sempre di epoca non recente, anziché far due originali identici, come nel caso di sopra, che si rilasciavano uno al concedente e l'altro al concessionario, costumavasi più generalmente di scrivere il documento in doppio sulla stessa pergamena a due colonne, e nel mezzo delle stesse venivano segnate trasversalmente le lettere tutte dell'alfabeto in forma maiuscola e sovente con ornati quindi lungo le lettere predette si divideva con taglio diretto la pergamena, e così si otteneano i due esemplari separatamente, era un procedimento analogo a quello dei moderni registri detti *a madre e figlia*, dei due esemplari rimaneano uno in mano al concedente e l'altro al concessionario per la reciproca cautela, e si ovviava al timore di una possibile alterazione, perchè in ogni tempo ponendosi i due esemplari uno di contro

(1) Tabul di S. M. Maddalena di Valle Giosafat N. 359.

(2) Tabulario di S. Martino delle Scale, N. 38.

all'altro doveano esattamente corrispondere le lettere trasversalmente scrittevi. Gli atti enfiteutici siciliani costituiscono un bell'esempio delle carte dette in Diplomatica *partite, undulate* ecc.

Nell'Archivio palermitano si conserva una pergamena del 22 maggio 1408 relativa alle enfiteusi di terre nella fiumara di Cumia, redatta dal notaro imperiale Andrea Russo di Messina (1), la pergamena porta ancor insieme i due atti separati dalla linea alfabetica che sopra ho descritto, ed in fine della doppia redazione leggesi con poche varianti *Unde ad futuram memoriam alteriusque partis cautelam facta sunt exinde duo publica consimilia (Instrumenta) per alfabetum divisa, presens videlicet et aliud hinc consimile, per manus mei predicti notari andree russi nostris subscriptionibus roborata*, ed è questo, a quanto io sappia, esempio finora unico di carte *partite* siciliane che non furono divise.

Nello scrivere gli atti sulle pergamene potea accadere talora che si omettessero alcune parole, e queste si aggiungeano in fine dell'atto con le relative note del notaro, ovvero accadeva di sbagliarsi nello scrivere, in tale caso si preferiva di cancellare le parole erronee raschiando la pergamena, ed il notaro in fine dell'atto, prima delle sottoscrizioni, dichiarava il fatto perche non potesse indursi il sospetto di alterazione dello scritto, e per accennare un esempio, in un atto di N. Pietro Falluca del 14 Luglio 1331 (2) leggesi *Est sciendum quod supra in prima linea ubi legitur tricesimo primo ABRASUM EST ET SUPEREMENDATUM per [me predictum notarum petrum non vicio sed errore, PRO AUTHENTICO HABEATUR*.

Le copie degli atti poteano essere eseguite da uno scriba qualunque e venivano in fine firmate, e in antico sigillate, dal notaro. In una mutila e guasta pergamena del 1352 55 (3) è contenuto il transunto di una sentenza, *cedola*, pronunciata dalla Corte Pretoriana di Palermo a 26 Ottobre della VI Ind. 1352, per la quale *cedola*, dopo narratosi di insurrezione e sac-

(1) Tabul. di S. Maria di Malfino, N. 426.

(2) Tabulario di S. M. Maddalena di Valle Giosafat N. 323.

(3) Tabul. di S. M. Madd. di Valle Giosafat N. 427. La pergamena è guasta al posto della data, da quel che rimane rilevasi che fu redatta sotto il Re Ludovico, il quale cesso di vivere al 1355, e vi è inserita una sentenza del 1352 onde la data dell'atto è compresa fra il 1352 e 1355, ed è a deplorare che la pergamena sia guasta in più luoghi importanti.

cheggio avvenuti nella città (e sarà stata di certo la nota insurrezione di Lorenzo Murra del 1351) e delle perdite delle scritture di un tal notaro Marco, si riconosceva l'autenticità di una copia del notaro stesso scritta da un ignoto scriba e sottoscritta e sigillata con l'anello suo dal notaro predetto, *quamdam copiam scriptam manu cuiusdam scriptoris dicti notarum marci, et in fine ipsius notarum publice subscriptam et signatam manu propria eiusdem quondam notarum marci ANULO SUO PROPRIO SIGNATAM* E stimo che questa notizia di sigilli notarili del secolo XIV non sia priva d'importanza per la Diplomatica Siciliana.

Particolari disposizioni poi regolavano la somma dovuta per la redazione di testamenti, vendite, ecc. e delle copie successive. Re Alfonso se ne occupò assai minutamente nei suoi sapienti capitoli (1), speciali pandette furono poi compilate nel 1553 e riformate nel 1741 (2), ed altre norme furono in seguito dettate sul proposito.

Debbo aggiungere che quando gli strumenti notarili erano destinati per luoghi lontani da quelli, nei quali esercitava il notaio il suo ministero, in tal caso l'originale atto, dopo la sottoscrizione del notaro, recava l'autenticazione del magistrato comunale del luogo.

Nell'Archivio palermitano di Stato si conservano pergamene con l'autenticazione dei civici magistrati di Palermo e Messina. Una di esse del 24 gennaio 1539, anno dell'incarnazione (m. c. 1540), XIII Indizione, contiene una procura di Pietro d'Affitto in favore di Battista Cattano genovese per negozi in Genova, ed in fine della stessa leggesi: "*Universitas felix urbis panormi. Cunctis evidenter pateat presentes Inspetturis, qualiter egregius notarius franciscus cavarretta, qui premissa omnia in super scriptam publicam et autenticam formam reddegit, fuit et est concivis noster charissimus publicus notarius In hac urbe, attis cuius adhibetur plena et Indubitata fides, et In testimonium premissorum, ut omnis dubietas, que forte Impremissis oriri posset, postergatur quorum Interest vel Intererit, presentes fieri Iubimus sigillo dicte universitatis quo utimur munitas panormi die XXIII<sup>o</sup> Ianuarij XIII<sup>o</sup> Inditionis 1539 Antonius de Amarij magister notarius* E segue il sigillo del comune palermitano impresso su carta e cera (3).

(1) Cap. 276 a 287.

(2) *Constitutiones et ordinationes etc.*

(3) Tabulario dell'Ospedale di S. Bartolomeo, num. 114.

## VI

Dovremmo ora partitamente esaminare gli atti notarili sotto il rispetto delle varie formule che vi si incontrano un tale studio e invero pieno di interesse, e degno non di brevi e fuggevoli appunti ma di minuto e scrupoloso studio, stimo perciò utile, in attesa che numerose ricerche pongano nella debita luce questo subbietto, di portare il tenue contributo delle mie osservazioni sul proposito

Le formule furono per le Cancellerie e le Curie di ogni paese l'oggetto della più scrupolosa attenzione, e sovente si faceano di esse speciali raccolte per averle meglio sotto occhio, ed alcune di queste raccolte a noi pervenute sono state l'oggetto di particolari studi. I notari ebbero una particolare attenzione alle formule, le quali corroboravano ed autenticavano il rogito, essendo che dalla non opportuna applicazione od omissione delle stesse potea l'atto essere infirmato in qualche parte, offrendo quindi adito ad interminabili litigi

Le formule, come è ben noto, vanno divise in quelle che regolano la compilazione del documento, secondo la sua speciale natura, ed in altre, più facili a rilevarsi, che determinano le sanzioni e forme legali della documentazione, come *invocazione, intitolazione, sottoscrizioni, signature, datazione ecc.*

Volendo fare una rapida rassegna delle stesse, secondo come stanno disposte generalmente nei contratti, direi che in principio si leggono la *invocazione*, la *datazione* e la *intitolazione*, in alcuni atti, come nei testamenti, si rinviene pure il *preambolo*. L'invocazione degli atti greci e la comune Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ovvero Ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ecc, però non sempre la stessa si ritrova ed in taluni atti è tralasciata, il documento comincia con la *segnatura* dei contraenti e quindi senz'altro si passa alla parte sostanziale dell'atto stesso

Nei documenti latini invece stanno generalmente in principio le parole *In nomine Domini amen, In nomine sancte et individue trinitatis* o qual cosa di simile, nè dee sul proposito recarsi meraviglia che nei *registri* notarili non si rinvenga l'*invocazione*, questa ed altre formule si ometteano nella trascrizione dell'atto che faceasi nel *registro*, ed i notari del secolo XIV aveano il costume, in principio di ogni mese, di

scrivere distesamente le formule iniziali del doc cioè l'invocazione, la data, l'intitolazione ecc., e questo serviva precisamente di modello per la redazione delle copie che potessero in seguito occorrere, per tutto il resto poi del mese non notavano che il solo giorno.

Passando alla datazione, dirò che i contratti recano generalmente l'anno, il mese, il giorno e l'indizione. L'indizione, che si adoperò, fu sempre la costantinopolitana, quella cioè che cominciava al 1° Settembre di ogni anno e terminava al 31 Agosto dell'anno seguente, essa serbò costante fino al 1818, quando venne abolita in virtù di R. Decreto di quell'anno (1). L'indizione fu generalmente scevra di errori nel suo computo e serve benissimo per il controllo dell'anno, quando questo, come ora diremo, non procede di accordo con l'anno comune. I volumi notarili *bastardelli*, *minute* ecc. camminano di conserva con la indizione, e perciò incominciano al 1° Settembre e terminano il 31 agosto dell'anno seguente, anzi questo anno, diremmo così, indizionale rimase così profondamente impresso negli usi e nelle consuetudini del popolo, che tutti gli affitti di case, feudi, orti, ecc. incominciavano sempre, e tuttora incominciano, dal 1° Settembre di ogni anno. Il giorno oltre di venire indicato rispetto al mese, si ritrova, specie nei notari del secolo XIV, indicato rispetto all'ordine della settimana e così leggiamo *die lune*, *die martis*, *die mercurii* ecc. L'anno poi venne computato in modo vario negli atti dei notari greci si trova indicato l'anno della creazione del mondo con le parole ἀπὸ κτίσεως κόσμου ovvero ἀπὸ ἀρχῆς κτίσεως κόσμου (2), conformemente allo stile della chiesa greca, quest'anno cominciava dal 1° Settembre e terminava al 31 agosto seguente, come l'indizione, il suo computo è fondato sulla credenza che Cristo sia nato nell'anno 5509-5510 del mondo, sicché per ridurre l'anno greco ad anno comune, bisogna sottrarre la cifra di 5508 per mesi da Gennaio ad Agosto e la cifra di 5509 per mesi da Settembre a Dicembre (3).

L'anno della creazione del mondo serbò in tutti gli atti scritti in

(1) *Giornale dell'Intendenza di Palermo*, an 1819, f. 6

(2) CUSA loc. cit. fog. 310, 92 ecc.

(3) Ho detto l'anno 5509-10, essendochè da Gennaio ad Agosto sarebbe l'anno 5509, e poi a Settembre incominciava l'anno 5510. La sottrazione comunemente indicata di 5508 non è esatta per tutti i mesi.

idioma greco anche in epoca relativamente recente (meno di qualche raro documento che reca gli anni della Incarnazione), esso veniva indicato generalmente con i segni numerali greci, cioè con le lettere, qualche diploma però di epoca posteriore reca il millesimo scritto distesamente (1). Il posto della data è più comunemente in fine del documento, qualche volta in principio.

Nella raccolta dei Diplomi greci del chiar prof. Cusa l'atto notarile più recente è attribuito al 1331-35, non trovandosi nel testo del documento l'anno, però nell'Archivio di Palermo serbasi un atto notarile greco ancor più recente, del 28 Marzo cioè 1338, e una pergamena ancora inedita di difficile e minuta scrittura, importante per la paleografia greco-sicula; appartiene essa ai diplomi dell'insigne cenobio benedettino della Maddalena di Messina, ed adorna, insieme con altri cimeli paleografici, la sala destinata alla scuola di Paleografia nell'Archivio di Stato palermitano.

Negli atti latini troviamo gli anni *ab incarnatione e a nativitate*. Limitandomi alle sole scritture notarili (essendo che per la cronologia dei diplomi siciliani in genere occorrerebbero altre considerazioni) e specialmente a quelli di Palermo farò rilevare che il più antico computo è quello dell'incarnazione, indicato con le parole *anno dominice incarnationis* ovvero *anno salutifere incarnationis eiusdem (Domini)* (2), per questo computo, come è noto, faceasi incominciare l'anno al 25 marzo (3).

(1) Dice il Russi (op. cit. pag. 199) che nelle carte greche della regione napoletana l'anno è scritto, a cominciare dalla seconda metà del secolo XIII, per disteso, non con le lettere al modo greco. Da noi questa regola non si verifica e fino al 1338 abbiamo doc. notarili greci che portano la data in lettere.

(2) Atto del 1176, vedi Doc. I. Id. del 1226 di Messina, Tab. di S. M. Maddalena N. 86, Id. del 1273 di Randazzo, Tab. di S. Filippo di Fragala, N. 33, Id. del 4 aprile 1297 di Palermo, Tab. della Magione, N. 302 ecc.

(3) L'era della Incarnazione non sempre corrispose alla data del 25 Marzo. L'accuratissimo HULLARD BRÉHOLLES, che studiò tanti documenti dell'imperatore Federico II, a pagina XXXIV della sua *Historia Diplomatica Frederici Secundi* ebbe a riconoscere che in parecchi di questi documenti l'era scrittavi dall'Incarnazione era nominale e corrispondeva poi di fatto a quella della Natività, ecco le sue parole: *De l'exposé qui précède on doit conclure sans temerité, que si la chancellerie de Frederic II adopta l'ère de l'Incarnation sicilienne pour un*

Nella seconda metà del sec XIII comincia a far capolino il computo della Natività (1), pel quale l'anno facevasi cominciare al 25 dicembre. Due atti notarili palermitani del 1303 recano uno l'anno dell'Incarnazione e l'altro quello della Natività (2), sarebbe un periodo di transizione, nel quale i due computi furono promiscuamente impiegati. I notai di Palermo però fino al 1362 seguirono generalmente il computo della Natività (3), sebbene anche in questo periodo si trovi qualche notaio che adopera il computo dell'Incarnazione, come ad esempio il not imperiale Rustico de Rusticis pisano stabilito in Palermo, del quale abbiamo un registro frammentario riferibile agli anni 1337-48 (4) in seguito però i notai palermitani computarono giusta l'uso reale dell'Incarnazione.

L'anno poi della Incarnazione cessava al 1603, quando fu imposto di far incominciare l'anno al 1° Gennaio.

Nei registri notarili troviamo grande attenzione per ciò che riguarda i computi cronologici, per darne qualche esempio, dirò che in margine di un

*certain nombre de documents elle suivit réellement dans la majorité des actes datés du millesime l'ère de la Nativité, tout en lui conservant le nom d'ère de l'Incarnation* aggiunge poi che dopo il 1230 s'indicava l'anno secondo l'uso reale della Incarnazione.

Una carta di Girgenti secondo l'era dell'Incarnazione porta la data dal 1° Febbraio 1272 I<sup>a</sup> Indizione, e la I<sup>a</sup> Indizione corrisponde al Febbraio del 1273, sicché trattasi dell'uso *reale* e non soltanto *nominale* dell'era dell'Incarnazione, questo doc verrebbe a confermare la teoria del Breholles sull'uso *reale* della Incarnazione dopo il 1230, Pisa e Firenze seguirono l'era dell'Incarnazione, ma i due computi, pur cominciando dal 25 marzo, differivano fra loro di un anno preciso cioè il computo fiorentino posticipava sull'anno comune di tre mesi, meno sette giorni, mentre il pisano anticipava sull'anno comune di nove mesi e sette giorni. I due computi vennero detti *stile fiorentino* e *stile pisano*. In Sicilia nell'uso reale dell'Incarnazione si adottò lo stile fiorentino e non quello pisano.

(1) Atto notarile palermitano del 1270 Tabul di S Martino delle Scale, Num 3.

(2) Tabul della Magione, Num 406 e 407.

(3) V Not Pellegrino Salerno, Not Stefano Amato, Not Bart de Bononia ecc.

(4) Registro di Not Rustico de Rusticis e Virolo de Vivo, an 1337-48, N 81. E questo volume ricco di contrattazioni commerciali, nelle quali appaiono mercanti di Barcellona (Spagna), Genova, Pisa, delle società fiorentine dei Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli ecc.

atto del 14 Gennaio 1371 (m. c. 1372) appartenente ad un volume di registri di Not Enrico da Cortisio, an. 1371-75 di N. 83, si leggono le seguenti parole, che meritano essere riprodotte (*anno*) *M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup> septuagesimo primo durat usque ad XXV marcii et deinde in antea M<sup>o</sup> CC<sup>o</sup> septuagesimo secundo. Et regni eius anno decimo septimo durat usque ad XXV octobris XI (Inditionis) proximo venturum, et a XXV<sup>o</sup> octobris eiusdem XI Regni eius anno XVIII<sup>o</sup>*. Cioè che l'anno civile mutava a ogni 25 marzo, e gli anni del regno di Federico III, che regnava in quell'epoca, incominciavano a contarsi dal 25 ottobre di ciascun anno.

Con ciò non dobbiamo tacere che i notari non si sbagliassero qualche volta nel computo degli anni, ma trattasi sempre di una rara eccezione. Una di queste eccezioni si rinviene nel diploma di Numero 441 del Tabulario di Santa Maria Maddalena, conservato nell'Archivio palermitano. Trattasi di un atto notarile rogato in Messina, e porta la data 22 Novembre 1351, Ind. XV, regnando Ludovico e Giovanna, e precisamente nell'anno XIV del Re e XIX della Regina, or questa data del 1351 è manifestamente erronea per più ragioni. E primamente i reali Ludovico e Giovanna sono i sovrani angioini di Napoli, i quali tennero in loro dominio la città di Messina dal 1356 al 1364, come d'altro canto l'anno XIV del re Ludovico e l'anno XIX della Regina Giovanna corrispondono non al 1351 ma all'anno 1361, ed a quest'anno corrisponde pure la Indizione XV sicché non è dubbio che deve l'anno 1351 esser corretto in 1361.

L'intitolazione negli atti notarili latini è quasi sempre di una severa semplicità, come *Regnante domino nostro domino ludovico dei gratia Inclito rege sicilie*, o *Regnante domino nostro gloriosissimo rege Guillelmo secundo* (1) ecc. L'intitolazione è pressoché costantemente inserita negli atti latini, ed il suo posto è d'ordinario in principio del documento, in vece negli atti greci tale formula per lo spesso vi manca (2), e quando vi si legge, il suo posto è or in principio ed or in fine del contratto, aggiungo anzi che i notari greci adoperano volentieri i fastosi appellativi di *pussimo regno, grande re, potente e santo signore* ecc. (3).

(1) V. Doc. I.

(2) CUSA, loc. cit. pag.

(3) CUSA, loc. cit. pag. 75, 92.



Alla proclamazione del sovrano va congiunta negli atti siciliani quella degli anni della sua dominazione, meno alcune eccezioni, specie negli atti greci. Anzi debbo aggiungere che nel secolo XIV questo computo degli anni del regno venne particolarmente tenuto, nel predetto volume di Not. Cortisio, in principio degli atti della XII Indizione leggesi *Titulus domini nostri Regis friderici multatur anno quolibet XXV<sup>o</sup> octobris cuiuslibet anni*, e mi sembra degna di nota la parola *titulus*, che corrisponde a capello all'altra, *Intitolazione*, che designa oggidì in Diplomatica tale parte delle pubbliche scritture.

Questa data del 25 ottobre poi non è invero molto esatta, perchè sappiamo con sicurezza che il re Federico III incominciò a regnare al 16 ottobre 1355, come si desume dall'originale volume del Protonotaro del Regno, che ancor possediamo, nel quale leggesi *Generale Infra Siciliam anni Nove Inditionis Anno domini Millesimo ccc<sup>o</sup>lv<sup>o</sup> sub titulo domini Infantis Friderici Regni Sicilie legitimi domini qui incepit dominari xvj<sup>o</sup> octubris* (1).

Un altro notaro, Giacomo Citella, così scrive in principio del registro dell'anno 1328 29, N. 77 *Serenissimus Dominus noster Rex fridericus extitit coronatus xxv<sup>o</sup> die mensis marci none Indicionis proximo preterite Serenissimus vero dominus noster Rex petrus secundus coronatus extitit xvij<sup>o</sup> die mensis aprilis quarte Indicionis nuper elapse*.

Questo re Federico è l'avo del *Semplice*, e conosciamo che la sua coronazione avvenne a 28 Marzo del 1296 con lieve differenza dal giorno 25 Marzo indicato dal Citella, l'indizione IX corrisponde esattamente al 1296. Il re Pietro poi venne associato al regno, ancor vivente il padre, e venne incoronato a 16 aprile 1322, secondo quel che finora ci è stato tramandato (2), la data del 19 aprile del not. Citella non ne differisce gran fatto, però l'indizione dovrebbe essere V.

In generale queste annotazioni, sebbene non del tutto esatte, ci attestano la diligenza dei notari nei computi cronologici e ci forniscono dei dati di fatto non privi d'importanza, se li poniamo a raffronto con ciò, che da altre fonti ci è stato tramandato sul proposito.

---

(1) V. *Cod. Dipl. di Federico III* ecc. pag. 1

(2) DI BLASI, *Storia di Sicilia*.

## VII

Le formule poi della compilazione, quelle cioè che esprimono il fatto documentato, fanno sempre ricordo delle disposizioni del dritto siculo, del giure romano, delle consuetudini ecc. in ordine alla materia che costituisce l'obbietto dell'atto. Così, per dare qualche esempio, nella formazione degli inventari ereditari si faceva nel secolo XIV menzione delle Costituzioni Giustiniane, e leggiamo nell'inventario dei beni del milite Guglielmo Maniscalco del 17 dicembre 1337: *formam autem predictae constitutionis sacratissimi principis Iustiniani super huiusmodi inventarii confectione aditam (sic per editam) vole s observare* (1), ed in omaggio a questa Costituzione intervenivano tre testimoni *letterati*, ricchi e di buona reputazione per la redazione dell'inventario in parola.

In una carta notarile di Girgenti del 16 febbraio 1362 (m c 1363), contenente l'inventario ereditario di Giovanni Cirino, l'erede dichiarava di voler adire l'eredità non inconsultamente ma *iuxta consilium constitutionis sacratissimi principis Iustiniani* (2). Trattasi evidentemente di ricordi del dritto greco-romano, col quale in passato ebbe a governarsi l'isola.

Parimenti è rammentata l'*epistola divi Adriani* sulle fideiussioni, il *senato consulto Vellejano* (3), pel quale le donne poteano far rescindere la prestata obbligazione (e a questo senatuconsulto si faceva fare espressa rinunzia nei contratti), la *stipulazione Aquiliana*, a mezzo della quale si rinnovavano le obbligazioni di ogni sorta, il *Ius Trebellianicum* relativo ai fidecommissi, la *Quarta Falcidia* per la riduzione dei legati, ecc.

Più frequenti sono però i richiami alle Costituzioni regie ed alle consuetudini di luogo o di stirpe. Ricordo, benchè noti, i contratti nuziali secondo il costume greco o latino: nel primo si stipulava su per giù il regime dotale, come ora diremmo, si costituiva la dote e il dotario e i beni dei coniugi non venivano confusi, se infra l'anno moriva la sposa senza lasciar figli, la dote tornava al dotante: questo contratto espi-

(1) Tab. di S. M. Maddalena, n. 355.

(2) Ibid. N. 446.

(3) νόμων τοῦ υελλείανου in una carta del 1280, CUSA, op. cit. p. 466.

[measi con la formula *secundum morem, ritum et consuetudinem Graecorum, seu verius secundum leges et iura communia dicta alla Greca, Grecaria (o Grechisca)*

Il contratto nuziale invece secondo l'uso latino era l'opposto del greco, ed equivaleva alla comunione dei beni, la formula ne era *secundum sculorum seu latinorum morem, ritum et consuetudinem* e di questo cumulo di beni così formato ne spettava poi  $\frac{1}{3}$  al padre,  $\frac{1}{3}$  alla madre ed  $\frac{1}{3}$  al figlio o ai figli, ragion per cui vediamo che nelle vendite d'immobili, specie di epoca antica, intervengono costantemente i genitori e i figli

E evidente che il regime dotale dovette di preferenza essere adottato dalle popolazioni greche venute a far dimora nell'isola, e perciò dagli stessi prese e ritenne tradizionalmente il nome.

Abbastanza curioso è il contratto matrimoniale stipulato nel 1460 tra il pittore Guglielmo de Pisaro con la sposa Lucia Mule, imperocché è detto in quel doc che l'unione veniva contratta sotto il regime dotale e si stabiliva nello stesso tempo, che ove nascessero in seguito figliuoli, s'intendesse allora contratto il matrimonio sotto il regime della comunione (1)

Le consuetudini 43 a 46 di Palermo si occupano delle dote secondo il rito latino e della successiva divisione, mentre la consuet 47 *De iure dotium et haereditate Graecorum Panormi et eorum qui contrahunt iure Graecorum* si occupa del rito greco

Importante è la cons 36 pur di Palermo, dalla quale viene stabilito che i contratti rogati in lingua araba, greca o ebraica per mano di notai Saraceni, Greci, Ebrei o Arabi, anche se manchino delle formule solenni dei contratti latini " *etsi sollemnitatibus careant Christianorum* ", si considerino cioè non per tanto fermi e stabili. In quanto agli strumenti latini " *instrumenta vero Christianorum* ", la stessa Consuetudine dispone ancora che gli stessi, purché siano redatti da notaro pubblico e con la sottoscrizione del legittimo numero dei testimoni, aggiuntevi le note cronologiche, anche se manchino della sottoscrizione dei magistrati, rimanere debbano fermi e stabili, tranne il caso di provata evidente falsità

(1) STARRABBA, *Del Dotario delle Regine di Sicilia*, Arch. Stor. Sic., an II, fog 18.

Per la contemporanea presenza di popolazioni di varia stirpe nell'isola e quindi in Palermo, sorse, come è chiaro, la necessità di rogare gli atti negli idiomi latino, greco ed arabo, e tuttora ci rimane, oltre dei contratti greci, un discreto numero di atti arabi, che generalmente contengono stipulazioni fra Cristiani e Musulmani. Per quel che riguarda poi gli Ebrei di Palermo e dell'Isola possediamo tuttora un contratto del dicembre 948 dell'Egira, cioè dell'anno 1187, scritto in lingua araba ma con caratteri rabbinici, e contiene una concessione che faceva il Vescovo di Cefalù alla Comunità dei Giudei di Siracusa di un pezzetto di terra per prolungare il cimitero, con l'obbligo di corrispondere annualmente un *cafiso* (1) d'olio alla chiesa predetta nel tempo in cui finiva la stretta delle olive (2). In progresso di tempo gli Ebrei si servirono per i loro contratti dei notari latini.

In un contratto del 6 Maggio 1344 XII indizione (3), contenente una vendita di case, e fatto ricordo di una consuetudine palermitana relativa al consenso da prestarsi dai minorenni nelle stipulazioni, eccone le parole: *Ultramaris piperis clericus coniugatus et margarucia mulier Ingalis cum consensu francie filie minoris dictorum Ingalium, que pennam mei dicti notarii publici in hoc contractu consensus nomine tetigit secundum consuetudinem dicte urbis, que de hoc loquitur ecc.*

Come le consuetudini palermitane così quelle di altre città e terre dell'isola si occupano dei notari. Nella cons. 26 di Messina è prescritto l'intervento negli atti di almeno 2 testimoni, nella cons. 50 è riferita una ordinanza della Curia Messinese dell'11 gennaio 1217 XI Ind. (4), con la quale era imposto ai notari di quella città di *registrare* quindi in

(1) Misura per gli oli, tuttora in uso, derivata dall'arabo *kafiz*.

(2) L'originale pergamena si conserva nell'Archivio di Stato in Palermo, e ne adorna la sala destinata a Scuola di Paleografia. V. CUSA, loc. cit. p. 495.

(3) Registro di Notar Citella del 1343-44, App. N. 1.

(4) LA MANTIA, *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, ecc.* Pal. 1862, fog. 46. L'Indiz. XI non è esatta per il 1217 anno *dominice Incarnacionis*, com'è detto nella cons., cioè per il 1218, al quale anno invece corrisponde in gennaio l'ind. VI, volendo computare secondo l'uso *reale* della Incarnazione, mentre ritenendo l'uso *nominale* dell'Incarnazione, e perciò l'anno 1217, l'Indizione sarebbe V.

nanzi nei loro atti gli strumenti, che avessero ad eseguire, con tutti i nomi dei giudici e dei testimoni (1)

Parimenti la cons 51 si occupa *De instrumentis publicis faciendis*, la cons 52 seguente riferisce sotto la data dei 5 marzo 1311, IV Indizione (2), che era stabilito dalla Curia messinese col consiglio degli avvocati della Curia stessa e dei cittadini, di doversi d'allora in poi ritenere per consuetudine *scritta* che in tutti i contratti (nei quali per antica e nuova consuetudine il dritto di *protimisi* si esercitava e per legami di sangue e per vicinanza di luogo) dovesse considerarsi come una delle *solennita* la presentazione dei contratti stessi nella Curia per alcuni giorni, avvertendo quindi di porre in pie dei contratti stessi l'annotazione del giorno di questa presentazione, ed ove non si ponesse questa nota, i contratti non si doveano ritenere rivestiti di tutte le forme solenni "*pra omni sollemnitate vallata* „ e potersi quindi sempre esperire il dritto di *protimisi*

Delle Consuetudini di Catania hanno attinenza al notariato la C 53 "*De celebratione contractuum rei venditae per notarium observanda* „, C 56 "*De creatione notariorum publicorum* „, C 72 "*De officio tabellionati* „. Le consuetudini poi delle altre città e terre siciliane contengono generalmente disposizioni analoghe a quelle di Palermo, Messina e Catania.

(Analogo al disposto dalla consuetudine 52 di Messina si fu la registrazione o l'*insinuazione* dei contratti negli atti delle Curie Giuratorie. Fu sotto Ferdinando il Cattolico stabilito, a petizione del Parlamento, e volendo ovviare ai danni derivanti dalle occulte donazioni in pregiudizio degli aventi dritto, che le donazioni di ogni specie e le eventuali revocazioni dovessero pubblicamente registrarsi negli atti dei Giurati, con questa sapiente disposizione venivano migliorate le Costituzioni Giustiniane, che solo provvedeano per le donazioni d'ingente valore, e la Sicilia preveniva le altre nazioni in tali utilissime riforme (3)

(1) "*Imunctum fuit per curiam Messanae omnibus notariis publicis civitatis eiusdem, ut abinde in antea debeant registrare et ponere series instrumentorum omnium per eos faciendorum in actis eorum cum omnibus nominibus iudicum et testium* „ V LA MANTIA, loc cit

(2) LA MANTIA, *op cit* pag 47. L'indizione IV della cons e errata

(3) LA MANTIA, *Storia della Legisl Civ e Criminale di Sicilia comparata* ecc Pal 1874, vol II, p 153

Sperimentatasi l'utilità della *insinuazione*, venne la medesima estesa alle alienazioni di censi e soggiogazioni, che in numero stragrande pesavano sulle proprietà dell'isola, e poi alle reluzioni, alle prestazioni di consenso per alienazioni di fondi enfiteutici, ai testamenti, ai codicilli e in generale a tutti i contratti, in forza dei quali vi fossero beni vincolati, ordinandosi inoltre che negli atti *principali* di soggiogazione (cioè gli atti primitivi coi quali si stabiliva questa rendita) ancorché fatti da altro notaro, si registrassero ed annotassero le reluzioni che vi si riferivano (1). Quest'ultimo procedimento ce ne ricorda un altro praticato dai notari di antica epoca, i quali trascrivendo nel *registro* un atto di mutuo, quando avveniva il pagamento della somma mutuata, scrivevano l'atto relativo in margine del primo atto, che veniva quindi traversato da due linee in croce.

## VIII

Ritornando alle formule dei contratti direi che nelle pubblicazioni dei testamenti e costantemente dichiarato che i testimoni hanno riconosciuto *sigilla, signacula et subscriptiones* da essi apposti precedentemente e quindi sono inserite le disposizioni. Nel testamento del milite Giovanni de Gregorio di Messina uno dei testimoni così firmava *Ego notarius Gerardus de Ursono Rogatus testor et anulo notarij maynetti de villano* (che era un altro testimone) *anulari* (2), e questa voce *anulare* per sigillare coll'anello parmi meritevole di osservazione. Da altro diploma del 30 Settembre 1363 (3), contenente pure un testamento, rilevasi che la pubblicazione veniva fatta dal notaro *in porticu seu tocco hospicii Iudicis Roberti de Bononia* alla presenza del detto giudice e dei testimoni. Il testamento che consegnavasi al notaro, era generalmente scritto in carta e non in pergamena, così in un atto del 1 Dicembre 1367 leggesi che una tale *Ysmaralda* avea consegnato al notaro *quamdam scripturam scriptam in CARTA DE PAPIRO involutam atque conclusam, et ligatam seu*

(1) LA MANTIA, *loc. cit.* pag. 155.

(2) Tabul. di S. Maria Madd. di Valle Giosafat, N. 417.

(3) Id. N. 448.

*hiciatam, atque signatam sigillo dicte testatricis, scriptam manu propria mei predicti notari (1)*

Passando poi alle vendite di beni mobili, immobili e semoventi, direi che numerose e varie sono le formule delle stesse ed importanti altresì i contratti in parola per le indicazioni topografiche, per l'enumerazione di antichi usi feudali ecc. Accennerò sul proposito dei beni immobili alla vendita *sub verbo regio et clypeo perpetue salvewardiae*, nelle quali un ufficiale deputato dal regio potere procedeva, dietro istanze di creditori o debitori, alla vendita col mezzo di pubblica asta, soddisfacendo sul prezzo ricavato il valore dei pesi afficienti gl'immobili, e dando la regia guarentigia agli acquirenti. Nelle vendite invece *cum privilegio stratarum Toledæ et Maquedæ* le istanze si rivolgeano al pretore di Palermo, che in modo analogo procedea alla pubblica vendita (2)

Nei contratti di compre vendite di animali, a prevenire il pericolo che potesse sorgere litigio per difetti o morbi che nell'animale venduto si potessero in seguito ritrovare, i notari enumeravano tutte le possibili infermità e malizie dell'animale posto in vendita, ed è assai comico il leggere quella non breve filastrocca, dicendosi per es di un cavallo, che era *lunatum (1), retrogradum, falsum (3), claudum, monocolum, plenum gallis, non comedentem ordeum, non bibentem in fonte, non permittentem ferrari, in plenilunio visum amittentem (1), cum schinella, cum superosso in crurere (4) . et generaliter cum omnibus et quibuscumque vitis, morbis et defectibus, quæ ipse equus intus et extra haberet etc (5)*

Ove fosse stata vera una benche menoma parte di tai difetti e morbi, c'era tal un cavallo da disgradarne quelli leggendari dell'Apocalisse, ma quelle espressioni non erano il risultato dallo stato effettivo dell'animale posto in vendita, ma bensì quivi appicciate per ovviare a possibili litigi.

Un'altra clausola sullo stesso argomento così veniva specificata *pro bonis, placitis et attalentatis, visis et revisis, ac pro talibus qualia sunt*

(1) Tab di S. M. Maddalena di Valle Giosafat, N. 458.

(2) PATINELLA, loc. cit. pag. 526, 535.

(3) Dal siciliano *fausu*, che è detto di animale indocile e maligno.

(4) In questo luogo si specificava l'osso.

(5) PATINELLA, loc. cit. pag. 504.

*cum omnibus vitis morbis et defectibus in eis latentibus et apparentibus et PRO SACCULO OSSIBUS PLENO*, quest'ultima frase non ha bisogno di commenti, perchè quando si vende e si accetta un animale come *un sacco pieno d'ossa*, non vi è per fermo pericolo alcuno di azione redibitoria!

Un'altra merce veniva considerata al pari delle bestie nei contratti gli schiavi

Possediamo già una importante memoria sulla schiavitù in Sicilia nel sec. XVI ad opera dell'Avolio, che esplorò i rogiti notarili di Noto (1). L'opera del ch. filologo netino dovrebbe però essere estesa alle altre provincie siciliane, non limitandosi al solo XVI secolo, in tal modo si otterrebbe ampia messe d'ignorate notizie e si porrebbero nella piena luce le vicende patite in Sicilia da questa avvilita parte dell'umana famiglia, da questa massima fra le umane degradazioni.

Gli schiavi nei contratti siciliani furono considerati al paro delle bestie, quando erano esposti alla vendita si metteano sul loro conto tutte le possibili infermità e debolezze per non viziare il giuridico strumento. Leggo in un contratto del 12 agosto 1344 che il nobile Andrea di Lombardo cittadino palermitano vendea al milite Matteo di Maida una serva olivastra di circa 30 anni e dichiarava anzitutto *dictam servam fore ebriam, fugitivam, latronissam, mentitricem, sarrieram* (2), *lingutam* (3), *melancolicam* (4), *et eam fore infirmantem epar et habentem infirmitatem tropiche et malem suttilem ac habentem epar opilatum et spuientem sanguinem, et ideo dictus venditor vendidit ipsam servam pro dictis specialiter vicus et infirmitatibus et generaliter pro tali qualis est etc.* Non faceasi riserva

(1) AVOLIO, *La Schiavitù in Sicilia nel sec. XVI*, Arch. Stor. Siciliano, anno X, pag. 45

(2) Dal siciliano *sciarrera* che vale attaccabrighe

(3) Dal sic. *linguta* linguacciuta

(4) La melanconia era l'indicibile tristezza, che affliggeva gli schiavi da remote contrade trascinati in altri luoghi a prestarvi i più abbiatti e pesanti servigi. Sarebbe per taluni rispetti analoga alla nostalgia, con l'aggravante però dello stato servile.

Nei doc. netini pubbl. dall'AVOLIO la melanconia è detta *gutta angoscia*, e verificavasi pure in quegli infelici, che, nati in servitù, erano col crescere degli anni separati dai loro cari e venduti ad altri padroni.



che per due sole infermita *salvo morbo caduco et vicio mingendi lectum* (1)

E non ci sarebbe stato male, a dire il vero, di una serva briaca, ladra, mentitrice, attaccabrighe, linguacciuta, col mal sottile addosso, che sputava sangue ecc., ma erano tutti mali immaginari e quivi annotati per impedire la rescissione del contratto

Questa vendita sarebbe stata simile a quelle degli animali venduti *ad usum ferae* cioè secondo l'uso dei pubblici mercati (in sic *fera*), nei quali, come è noto, si osservano le bestie sul luogo, se ne pattuisce il prezzo, si paga la somma corrispondente e non si può più allegare di fatto alcuno. Anzi in epoca posteriore nei contratti di vendite di schiavi fu posta la formula *ad usum ferae* e l'altra non meno espressiva *pro sacco ossibus pleno* l'uomo non valea più che la pelle informata alle aride ossa!

Altro modo di vendita fu quello *ad usum machazzenorum* o *magazzenum*, questo modo di vendita non era assoluto come quello *ad usum ferae*, ma poteva rescindersi il contratto per taluni difetti e morbi che venissero a ritrovarsi nello schiavo venduto dopo un certo tempo, che variava secondo le consuetudini di ciascun comune. I difetti e vizi sottintesi nella formula *ad usum magazzenum* erano *cadere in gucta* o *di gucta*, *mingere lectum*, *esse mente captum*, e, se trattavasi di una schiava, *menstruis carere*. Un'altra maniera di vendere gli schiavi, ma più rara, va compresa nella formula *a la frasca*, cioè fratellevolmente, in buona fede. Nelle vendite gli schiavi erano ceduti cogli abiti che indossavano, e qualche volta si accenna a schiave vendute con denari, gioielli ecc., però il venditore in tali casi si riservava il dritto di *manuectione* cioè di togliere il mal preso, trattandosi di appropriazione indebita (2).

I contratti *ad usum machazzenorum* sono pure di antica data, in uno del 2 luglio 1348 Filippo Longobardo, procuratore del milite Damiano Sallimpipi vendea a Berardo della Bella le opere e i servigi di un servo

(1) Riproduco in fine dal presente studio nel doc. III lo intero atto di vendita, importante anche perchè la forma di esso non è compresa fra i modelli di atti notarili apprestati dal Patinella.

(2) AVOLIO op. cit.

di Romania a nome Nicolo per once 3 *sine cambio e per illud tempus, quod statutum est secundum regiam ordinacionem super talibus editam, et pro sano et libero a morbis et vicus, quibus secundum usum et consuetudinem machazenorum revocatur (vendicio)* (1)

Nei documenti netini dell'Avolio vi è pure questa vendita ad uso dei magazzini adoperata nel secolo XVI. Possiamo immaginarci questi magazzini siccome ampi serragli, dove gli schiavi venivano rinchiusi ed esposti dai mercanti di carne umana, che nei contratti son chiamati col nome di *negrieri*, quando acquistavasi uno schiavo in cotali magazzini, e posteriormente conosceasi in esso un vizio o morbo ignorato, poteasi dal compratore esperire l'azione redibitoria e quindi far annullare la vendita.

Il prezzo degli schiavi fu vario nei diversi tempi: al 1292 due schiave bianche saracene, madre e figlia, chiamate Usina e Fatimella erano vendute in Palermo per 2 oncie di oro (2), al 1300 un'altra schiava bianca a nome Turka era venduta in Monte S. Giuliano per once 4, tari 7 e gr 10 (3), uno schiavo olivastro saraceno delle parti di Tunisi, chiamato Iusufu, era venduto per once 6, tari 22 e grana 15 (4), una serva pure olivastro, saracena e battezzata per giunta veniva venduta per once 8 (5), un tal Cardinale di Montelupo vendeva a Maestro Ruggiero di Polizzi e suoi eredi *operas et servicia omnia persone* di una serva greca di Romania a nome Erini (Irene) secondo gli statuti e le ordinazioni del re Federico per once 3 e tari 15 (6). Nel secolo XVI poi una schiava venne valutata fino ad once 80 (7).

Dietro tante miserie l'animo si solleva alquanto nel leggere le *manu-*

(1) Tab. di S. M. Madd. di Valle Giosafat, num. 398.

(2) STARRABBA, *Catalogo ragionato di un protocollo del not. Adamo de Cirtella dell'anno di XII Ind. 1298-99 ecc.* Arch. Stor. Sic., an. XII, fog. 63.

(3) SALINAS, *Di un registro notarile di Giovanni Maiorana notaio di Monte S. Giuliano nel sec. XIII*, Arch. Stor. Sic., an. VIII, pag. 453.

(4) Circa lire 410, valutando l'oncia d'oro a Lire 60, 90 giusta il computo dell'Amari, contratto del 22 Settembre 1323 in not. P. Salerno, vol. di n. I.

(5) Ibid. 15 sett. 1323.

(6) Ibid. 9 Sett. 1323.

(7) AVOLIO, loc. cit. pag. 53.

*missioni* Non è raro, specialmente nei testamenti, leggere di un pio benefattore che *propter amorem Dei* rilasciasse liberi i suoi schiavi, in tal caso era prescritto al notaro di esigere solo tari 3 dallo schiavo liberato che chiedesse la copia del brano del testamento, che lo restituiva in libertà "*pro libertate in testamentis relicta iure copiae in forma publica tarenos tres tantum habeat* (1) „

Alcuna volta lo schiavo, che avea raccolto un privato peculietto (sallo Iddio con quali servigi) conveniva col padrone la sua libertà per un determinato prezzo, rogandosi di ciò pubblico strumento e il servo si dichiarava *sui iuris redactus homo liber ac civis romanus* ovvero libero siccome *quilibet ingenuus ex ingenuis parentibus ortus et Romanus Civis* (2) La manumissione potea anche farsi per privata scrittura, *per epistolam*, giurata da 5 testimoni (3).

Nelle manumissioni si imponeano alle volte alcune opere al liberto, così leggiamo in un contratto del 1354 che Siri Bernardo della Bella affrancava e manomettea il servo Giorgio delle parti di Romania, a condizione che servisse bene lui e la famiglia per altri cinque anni, e se durante questo periodo il padrone asseriva, sulla semplice sua parola, di averlo trovato colpevole, lo schiavo rimaneva in servitu, che se al contrario avrebbero questi servito fedelmente, si stipulava la manumissione col pagamento di onces due di oro. Se il padrone infine venisse a morire pria dei cinque anni, in tale caso si accordava allo schiavo Giorgio di riprendere tosto la propria libertà, sempre beninteso col pagamento convenuto (4).

Nel testamento di Contessa, vedova di Matteo Campulo, in data del 18 marzo 1347 (m c 1348) leggesi che la testatrice manomettea due serve *Item absolvit et manumisit dicta testatrix ab omni iugo et vinculo servitutis grm̄j servam suam, prestans sibi omnifariam libertatem. Item voluit et mandavit dicta testatrix quod cali serva sua serviat et servire debeat dictis filius et heredibus suis per annos quatuor, et finitis ipsis*

(1) Cap. 279 di re Alfonso

(2) SALINAS, *loc cit* pag. 462

(3) PATINELLA, *loc cit* pag. 175 e seg.

(4) Tab. di S. M. Maddalena di Valle Giosafat, Num. 424

*quatuor annis, sit libera et manumissa ab omni Iugo et vinculo servitutis* (1)

Al padrone spettava sul servo manomesso il *ius patronatus*, ed anche questo potea essere rimesso nella manumissione, in un atto del 14 Ottobre 1323 leggiamo che Erini, serva greca di Romania, veniva manomessa e dichiarata libera siccome ogni altro *ingenuo cittadino romano*, rimettendosi alla stessa insieme il suo peculio e il *ius patronatus* (2) Lo schiavo manomesso prendeva il cognome di *Liberto* o *Franco*, o quello del padrone che lo avea liberato, o quello di *Resalibra*, *Nigro*, *Scavo*, *Maurigi* (scavu maurici), *Lo Bianco*, *Fortunato*, *Salvo* ecc. Se si trattava di schiava *veina*, cioè nata nella casa dei padroni, assumeva per cognome il nome della madre, come *D'Anna*, *Di Maria*, *Di Chiara* ecc., cognomi oggi molto comuni nei vari luoghi dell'isola (3)

La liberta infine si ottenea quando i padroni abusavano turpemente degli schiavi, cioè se uno vendea una sua schiava ad un altro con la condizione *ne prostituatur* (4), ed il nuovo padrone invece la prostituiva, allora in tal caso la schiava ritornava *ipso iure* libera. Se alla condizione *ne prostituatur* andava congiunta, nel caso d'inadempimento, la riversione al primo padrone, e questi alla sua volta prostituiva la restituita schiava, questa parimenti diveniva libera (5). Queste riserve ci danno pur troppo una pallida idea della profonda degradazione di queste sventurate, che erano gioco delle piu brutali passioni, oggetto della piu turpe speculazione.

Le credenze religiose solamente riparavano in qualche misura a tanta sciagura era stabilito che i servi determinati ad abbracciare la professione religiosa fossero affrancati, e gli schiavi greci di Romania (questi, a giudicarne dai contratti, doveano essere numerosi in Sicilia), i quali confessassero la chiesa romana, dopo 7 anni erano ritenuti siccome liberi (6)

(1) Tab. di S. Maria di Malfino, N. 276

(2) Reg. di Not. Pellegrino Salerno N. 1

(3) AVOLIO, op. cit. pag. 50

(4) Per mettersi la condizione *ne prostituatur* di proposito nei contratti, se ne trae che le schiave doveano servire non infrequentemente a turpi negozi.

(5) PATINELLA, loc. cit. pag. 175

(6) PATINELLA, loc. cit.

Un'altra servitu, oltre la personale, fu in Sicilia come altrove la servitu della gleba. Questa fu anzi nell'isola molto estesa e duro abbastanza tardi, essendovi notizia di servi della gleba o *ascrittizi*, come vanno intesi, fino a tutto il secolo XIV.

Più benefattori donarono alle chiese nel Medio Evo numerose terre ed insieme a queste i servi che le coltivavano e vi abitavano con le proprie famiglie. Furono primi i principi normanni a mostrarsi generosi verso le chiese e i monasteri, e tuttora si conservano originalmente i ruoli o *platee*, dove in greco ed arabo sono enumerati i servi saraceni donati e le loro famiglie.

I servi *ascrittizi* di tempo in tempo, a richiesta dei loro padroni, rinnovavano con istrumento notarile le loro obbligazioni, possediamo tuttora uno di questi atti in data del 24 giugno 1343, in virtù di esso Giovanni di Gregorio di Galegra sulle istanze di fra Annikio, venerabile abate del monastero di S. Filippo di Val Demina, dichiara *se esse ascritticum, villanum et Rendabilem eiusdem monasteri et de genere ascrittiorum, villanorum et Rendabilium ipsius monasterij ortum et natum et ab eis descendentem, prestantem et rendentem eidem monasterio certa debita servicia et opes persone sue* e prometteva di prestare i detti servizi personali con l'obbligazione *bonorum ascrittiorum et villanorum* (1).

Ogni vendita di prodotti avea pure le sue formule adatte, in quella dei frumenti ed orzi e detto *Frumentorum non humidorum non corrosorum sive punctorum, non excalearum nec vitiatorum, etc., punctorum* e detto dei frumenti rosi dal punteruolo, parassita proprio dei grani, leggiamo invece nelle vendite d'olio *boni, clari, sine fece, non coagulati, sed transfusi sive tramutati, nitescitis in pelvi sive lampantis in bacile, ac mercantibilib et receptibilib*. Il *tramutati* è voce del nostro dialetto e vale *travasato*, cioè che l'olio dal recipiente, ove primamente era stato deposto, dovea essere stato già travasato in altro senza la feccia che rimaneva nel primo. Il *lampantis in bacili* è pure del nostro dialetto e vale letteralmente *rilucente in un bacino*, espressione che tuttora si adopera nel commercio degli oli, e significa che l'olio deve

(1) Tabul di S. Fil di Fragala, N. 53.

essere di tale purezza e trasparenza che, versatone alquanto in un bacino, dee lasciarne scorgere nettamente il fondo.

In analogo modo procedeano le altre specie di contratti, tenuto conto della differente materia.

Credo però fra le molte specie di contratti segnare specialmente quelli relativi a società commerciali e a noleggi marittimi, molto numerosi nel sec. XIV, dai quali si traggono importanti notizie sulle attivissime relazioni che l'isola ebbe con le altre terre del Mediterraneo.

Ne debbo tacere che alcuna volta i notari, dimentichi del loro ministero e sol guardando ai lucri professionali, ammisero nei loro volumi contrattazioni per causa, che era bello il tacere. Nel 1476 il not. Taglianti non si faceva scrupolo di stipulare l'affitto che un Michele de Grimaldo faceva di parte di una casa, sita in Palermo *in quarterio conciarie in contrata postribuli publici*, a tale Lucrezia de Sapienza *meretrici publice*, e lo stesso Grimaldo (che dovea essere uno speculatore in *pornografia*) altri affitti faceva quindi a Fiore di Messina e Ganza (!) di Manfredò tutte con la qualifica di sopra.

Più pepato è un contratto di data incerta, ma riferibile al sec. XV, vi si legge che due *socii* Peri Nunez e tale Beatrice, entrambi spagnuoli, dopo essere stati *una simul* pel passato, *volentes amplius simul stare* si separavano e dividevansi quindi le masserizie sociali, a patto però che se il Nunez *amparet aliam feminam et eam poneret in postribulis*, debba questi allora restituire la sua parte di roba alla Beatrice. E parmi che non ci sia bisogno di molti commenti a dimostrare la *società* tenuta da quei *rispettabili* contraenti (1).

## IX

Altre formule degne di esame sono quelle esprimenti la *defensa* e le pene pecuniarie o multe sancite nei contratti.

Nelle carte greche, come dirò appresso, i contraenti apponeano il segno

(1) V STARRABBA, *Appunti per una storia della prostituzione in Sicilia*, Arch. Stor. Sic. an. I, pag. 468.

della croce, testimonio della fede giurata ai patti, ed appresso la croce seguiva il loro nome, pei manchevoli alle stabilite convenzioni, siccome violatori del venerando segno della croce e della propria attestazione, veniva stabilita una pena in favore del Fisco e della parte lesa, la formula ne era così concepita *ζημιούσθαι με ὑπὲρ παραβάσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τοῦ ἰδίου σίγνου* ecc (1).

Questa pena per la violazione del segno della croce non è invero assai comune nelle carte greche, nelle quali invece si rinviene assai frequentemente espressa la *defensa* legale, quella sanzione, cioè, che i venditori, donanti, ecc assumeano ed invocavano contro ogni persona, che si attentasse di violare in futuro le pattuite convenzioni, indicando quindi la quantità o la somma di questa *defensa* che dai violatori dovrebbe corrispondersi al Fisco e alla parte lesa.

Le voci adoperate ad indicare il Fisco o Demanio furono in tal caso non poche, come *εἰς πῆνην τοῦ φόσκου τοῦ κυροῦ ἡμῶν ῥηγός*, ovvero *ὑπὲρ πῆνην εἰς τὴν ῥηγηγῆν νόρτην*, ovvero *ζημιούσθω ἥς το δεσποτικὸν σαγκέλιον*, *εἰς το βασιλικὸν σαγκέλιον ζημιούμε*, *ζημιούσθω δε κα εἰς τὸ διμόσιον*, *καὶ πρὸς τὸ δεσποτικὸν βεστιάριον νομίγματα οὐδ' ἀποτισώμεθα* (2).

È ben noto altresì che cotesta *defensa* da un pezzo è venuta in celebrità per la nota tenzone di Ciulo d'Alcamo (3) il quale verso la sua bella si magnificava di potere imporre una *defensa* di 2000 agostari, e appunto per fatto e colpa della *defensa*, promu'gata dallo Svevo Federico al 1231, e degli agostari, conati nel detto anno, questa benedetta canzone si è voluta ritenere roba del secolo XIII anziché primo monumento di nostra poesia, e l'antichità del povero Ciulo è rimasta fermamente difesa da un lato e combattuta dall'altro.

Ponendo da canto l'antichità degli agostari (argomento assai grave ed estraneo a questo studio), per ciò che riguarda la *defensa*, possiamo

(1) CUSA, loc cit pag 600

(2) CUSA, loc cit pag 640, 461, 364 467, 121

(3) Non si meraviglino i lettori, che io parli ancora di *Ciulo d'Alcamo* dopo le note pubblicazioni sopra *Cielo dal Camo*, parmi invero che si debbano aspettare nuovi studi per sentenziare in modo definitivo su tal proposito.

però affermare che la stessa s'incontra già nei diplomi normanni e quindi assai prima del 1231 (1), sono non pochi gli atti notarili greci del XII secolo, i quali recano la nota *defensa* nel giuridico senso d'imporre una pena contro chi avesse ad offendere il dritto altrui sopra un immobile in manifesta offesa del regio potere, nel cui nome si stipulava il contratto, determinandosi quindi la quantità di questa *defensa* che i violatori dovrebbero pagare al Fisco e alla parte lesa.

Così leggiamo in un atto del 1162 *αναλαμβάνομεθα καὶ τὴν νομικὴν δεφενσίονα* (2), ed in altro del 1176 *οικειούμεθα δε καὶ τὴν νομικὴν δεφενσίονα* (3), e la voce greca *δεφένσιων* è esattamente la *defensa* latina. In qualche altro diploma invece di *δεφενσίονα* ritrovasi *διεκδήκῃσιν*, questa voce manca nel lessico del Du Cange, nel quale invece leggesi il verbo affine *διεκδικεῖν defendere* (4), onde il sostantivo *διεκδήκῃσις* significherebbe *defensa*, corrispondendo precisamente all'altra voce *δεφένσιων*. E difatti in un atto del 1164 leggiamo *δινιούμεθα πρὸς ὑμᾶς ἐκ τούτου καὶ τὴν νομικὴν διεκδήκῃσιν ἀπὸ παντός προσώπου ξένου* (5), locuzione corrispondente a quella sopra indicata del diploma del 1176, ed in altro atto del 1217 *ἐγὼ δε οικειοῦμαι τὴν διεκδήκῃσιν ἀπὸ παντὸς προσώπου ξένου τε καὶ ἰδίου* (6).

E dopo proclamate le Costituzioni Fridericiane, non mutarono queste locuzioni, che anzi vennero generalmente mantenute, e ne sia prova un

(1) Il prof. Salinas illustrando un diploma greco del 1177-78 avea avvertito l'esistenza della *defensa* prima dell'epoca sveva. V. *Arch. St. Sic.* an. VI, pagina 15. Il prof. Di Giovanni in seguito è tornato sullo stesso soggetto con larga copia di esempi e ragionamenti, *V. Cuolo d'Alcamo, la Defensa, gli Agostari, ecc.* Bologna, 1884 (estr. dal *Propugnatore*, vol. XVII). Le Costituzioni Fridericiane, nelle quali è notissimo essere state inserite molte leggi normanne, non disposero la *defensa* come nuovo dritto, ma piuttosto indicarono un nuovo rito per l'esercizio della stessa.

(2) CUSA, op. cit. pag. 630.

(3) Ibid. pag. 374.

(4) DU CANGE, op. cit. col. 307.

(5) CUSA, op. cit. fog. 119.

(6) Ibid. pag. 91.



contratto del 1279, nel quale si legge *ικηοῦμαι δε καὶ τὴν νομικὴν διεκδίκησιν ἀπὸ προσάπων εἰδίων* (1), la quale espressione, meno gli errori ortografici, corrisponde nel valore giuridico e forma letterale a quella citata del 1164.

Altra espressione analoga alla precedente e quella che leggesi in una vendita del 1172 *ταύτης τῆς ὁ ἀπράσεως ἐγὼ ἔσομαι διεκδικήτης* (2), e la seguente, che si ritrova in un contratto del 1238 *ἡμεῖς δὲ ἐξ αὐτοῦ ἐσόμεθα δεφενδευταὶ ἀπὸ παντος ἀνθρώπου ξένου τε καὶ ἰδίου* (3). Nei quali atti, sotto altra forma, si ritrova sempre la legale *defensa*, espressa nelle due voci *διεκδικήτης* e *δεφενδευτής defensor*.

Insieme alla multa v era congiunto l'obbligo di corrispondere una certa somma (il doppio, triplo o quadruplo del prezzo) alla parte che veniva lesa.

Nelle carte latine troviamo parimenti la pena pecuniaria in favore del Fisco, *Regia Curia*, e l'obbligo di corrispondere una cifra in favore dei contraenti che manteneano i patti, *partis pacta servantis*, e ritrovasi parimenti accennata la *defensa* fin dai doc. più antichi: così nelle citate vendite del 1176 e detto che i venditori si obbligavano a pagare 100 tari *pro mercede Curie* se essi, o altri per essi, presumessero di *calunniare* la casa e il casalino venduti, ed insieme dichiaravano di voler sempre *existere DEFENSORES* contro gli estranei o parenti che volessero attentare alla vendita stabilita (4).

E per l'epoca posteriore leggiamo nella nota formula delle vendite e delle locazioni *Promittens ... omni futuro tempore imperpetuum ab omni molestante intricante et contradicente persona ... legitime defendere, tueri, quarentire et extricare*.

La somma convenuta nella multa veniva espressa in monete diverse, secondo i tempi, ed in varia misura, in molti atti da me studiati sul proposito e riferibili ai sec. dal XII al XIV ha potuto rilevare, che servavasi una regola pressoché costante nell'adoperare queste penali, e per ciò che

(1) CUSA, loc. cit. pag. 462.

(2) Ibid. pag. 666.

(3) Ibid. fog. 667.

(4) V. Doc. I.

riguarda l'uso delle varie monete impiegate nelle medesime, cioè *numismi*, *agostari*, *pierreali* ecc., si potrebbero stabilire criteri cronologici di una certa estensione, che riuscirebbero molto opportuni per determinare l'epoca approssimativa dei diplomi non datati. Mi limito per ora a questi accenni e mi riservo di tornare altra volta su questo subbietto, che parmi degno di molta considerazione.

Nelle scritture notarili greche inoltre, a differenza delle latine, osservasi frequentemente una serie più o meno estesa di anatemi e maledizioni scagliate contro chi volesse in futuro attentare a ciò che nei contratti era solennemente stabilito, minacciandosi perciò a costui l'anatema dal Padre, dal Figliuolo e dallo Spirito Santo, e dai 318 Padri ispirati, lo strangolamento di Giuda, la lebbra di Geze, la sorte dei crocifissori del Signore, che un fiero avvoltoio lo divori, che una profondità di acque lo inghiotta, ecc.

Le formule notarili, come si è visto, si resero cotanto prolisse e cotanto conosciute del resto, che costumarono i notari di non trascrivere per disteso le formule che occorreano nella redazione degli atti, ma solo indicarne le prime parole e quindi porre *et cetera*, onde queste formule così sommariamente esposte si dissero *ceterate*, queste formule ceterate si riscontrano nei registri notarili fin dal secolo XIV, e fecero anco capolino negli stessi strumenti originali. E da notare ancora che nei contratti occorreva sovente di esprimere la rinunzia a qualche pubblica legge o consuetudine municipale od eccezione qualsiasi, e riusciva assai comodo di uscirne con un *Renuncians etc.* anziché di esprimere compiutamente la rinunzia in parola. Tale uso intanto non fu approvato e speciale Prammatica sotto titolo *Delle cautele dei contratti pubblici* disponeva che nei protocolli dei contratti si distendessero compiutamente le clausole ceterate, a 25 Marzo poi del 1584 veniva derogato a questa disposizione per quelle clausole che si trovassero in un ordinato formulario. E di fatti per ordine del Vicere M. Antonio Colonna si pubblicò in detto anno un'ordinata e numerosa raccolta di quelle formule con le relative spiegazioni (1).

(1) *Prammatiche* T. III. P. 2, Sono pure comprese nell'opera citata del PATINELLA.

Per dare un saggio della proporzione relativa di alcune formole ceterate con le formole estese ricordero che nelle vendite d'immobili, dopo enumerate le condizioni del contratto, il venditore cede ogni suo diritto, azione, ecc. sulla cose vendute, investendone il compratore. La formola ceterata per tali contratti era questa *cedens etc.* Or bene, volendo scrivere la formola relativa per disteso, invece di quel *cedens etc.* sarebbe stato mestieri scrivere nientemeno che tutta questa lunga filatessa

*Cedens propterea predictus venditor per se suosque haeredes et successores imperpetuum praedicto emptori, stipulanti et recipienti pro se suisque haeredibus et successoribus imperpetuum, omnia et singula iura, omnesque actiones, reales et personales utiles, directas, mixtas, tacitas ac expressas, praetorias et civiles ac alias quascumque, nec non spem, usum et exercitium ipsorum jurium et actionum, quae, quas, quem et quod habuit, habebat et habet, ac potest et sperat habere, sibi que competunt et competere possunt sive possint quomodolibet in futurum in praedicta re vendita et alienata, ut supra, cum iuribus et pertinentiis suis et in eorum defensione contra et adversus omnes et quascumque personas earumque haeredes et bona, virtute et auctoritate quoruncumque contractuum, actorum et instrumentorum aliarumque scripturarum, publicarum, privatarum, et sine scripturis quomodocumque et qualitercumque, constituens eum procuratorem in rem suam et ponens eum in locum suum in hac parte, ut a modo predictis juribus et actionibus utilibus et directis, ut supra cessis, possit et valeat praedictus emptor, possintque et libere valeant eius haeredes et successores imperpetuum, uti, frui, eaque experiri, et pro eis agere in iudicio et extra iudicium, tam in agendo quam in excipiendo et se defendendo, et demum omnia alia et singula facere quae idem venditor facere poterat ante hanc venditionem et iurium cessionem, et adhuc posset, omni contradictione cessante.*

## X

Passiamo ora alle sottoscrizioni dei contraenti, dei giudici, dei testimoni e dei notari

I contraenti in antico raramente sottoscrissero nei contratti, trattandosi quasi sempre di gente illetterata, ma per lo più si limitavano a segnare la croce, alla quale lo scrittore dell'atto faceva seguire i nomi rispettivi. Queste segnature dei contraenti negli atti greci e latini di an-

tica data si ritrovano per lo più scritte in principio del documento, alle volte neanche la croce faceano i contraenti e ne incaricavano il notaro, che lo dichiarava generalmente nel contratto, così in una carta del 1319 leggiamo *Ego pretitulata Iacobina mulier, filia quondam berardi mustaciosi, civis messane, vivens de iure comun, que in presenti puplico instrumento signum crucis per manus infrascripti notaru puplici suprascripti feci* (1). I notai imperiali invece, seguendo una cotale larghezza un po' indisciplinata e a loro speciale, non badavano tanto pel sottile a queste segnature, vedesi difatti in una vendita del 13 febbraio 1375 una croce seguita dalle seguenti parole *Signum crucis manuum Gerardi militis, Antony Chiny, Iohannucy et Costancie Civium messane subscriptam vendicionem nostram Infrascripte vinee et omnia et singula Infrascripta agentium et confermantium* (2), e non c'è tanto male di una sola croce per più contraenti! Nei tempi posteriori, come è noto, i contraenti firmarono di propria mano in pie dei contratti.

La sottoscrizione dei giudici era indispensabile nei contratti (parlo di tempi non recenti) e ne costituiva una delle principali forme di solennità. Le costituzioni dell'Imperatore Federico stabilivano e regolavano l'intervento dei giudici nei contratti, in Palermo erano a ciò deputati i giudici della Corte Pretoriana, in Messina soscrivevano lo stratigoto e i giudici della sua corte, e un doc. del 1226 porta insieme le firme di due stratigoti (3), il numero poi dei giudici, che intervenivano nei contratti, variava secondo la diversa natura degli stessi. Andiamo debitori a queste leggi di essere a noi pervenuti parecchi atti sottoscritti da giudici, che occupano nello stesso tempo un posto importante nella nostra storia letteraria e politica, e mi basterà a questo riguardo citare i nomi del poeta Guido delle Colonne e dello storico Bartolomeo di Neocastro giudici messinesi, sui quali mi intratterò in separato lavoro.

Qualche rara volta in un contratto scritto in latino si trova la firma del giudice in greco, e viceversa in un documento greco si legge la firma del giudice in latino, più strana ancora è la firma del giudice in un documento latino rogato in Naso a 3 Gennaio 1398 (m. c.

(1) Tab. di S. M. Maddalena di Valle Giosafat N. 276. È detto *suprascripti*, perché la segnatura andava in principio dell'atto.

(2) Tab. di S. M. Madd. di Valle Giosafat, N. 514.

(3) Tab. di S. M. Maddalena di Valle Giosafat, N. 86.

1399) VII Indizione, leggesi in esso dopo il testo dell'atto la firma del giudice, Roberto Mercuri, il quale volle capricciosamente sottoscrivere in dialetto siculo, meno l'ultima parola, con caratteri greci, eccone il tenore *ρρουβέρτυ μυχούρι γιούδιχη δι λου κασαλι δι μέρτυ μαρτυρῶ* (1)

Alle volte i giudici dichiaravano di non sapere sottoscrivere ed apponeva in loro vece la segnatura un notaro, ne è da fante le meraviglie in quei tempi di generale ignoranza Il famigerato Niccolo Cesareo, Stratigoto Messinese, che ribellò Messina al re Federico III e vi domino per lunga pezza, non sapea scrivere, lo dichiara egli stesso in un contratto del 30 Agosto 1353 “ *Nos Nicolaus de Casaria de Messana, miles, domini Regis consiliarius et familiaris, ac Regius stratigotus nobilis Civitatis messane suique districtus, scribere composite nescientes, per manus notarii Guillelmi cachola camere dicti officii notarii subscribi fecimus* (2)

Passiamo ora ai testimoni questi s'incontrano quasi sempre nei contratti e sottoscriveano in pie degli stessi dopo i giudici, quando fu necessario che questi intervenissero, non sempre i testimoni sottoscrissero di mano propria, ma alle volte non apponeano che la sola croce, e lo scrittore dell'atto o altri vi faceva seguire i nomi rispettivi rilevasi ciò chiaramente da un documento del 1176 (del quale piu sotto dovrò occuparmi), osservandosi nel medesimo le segnature dei testimoni tutte di unica mano, che non è quella dello scrittore dell'atto, e potrebbe essere anco di alcune dei testimoni stessi, mentre le croci differiscono fra loro (3)

Nei paesi al nord-est dell'isola e precisamente nell'antico Val Demone, luogo di abitazione di genti greche e dove numerosi erano i cenobi di greco rito, frequentemente negli atti greci latini i testimoni erano preti e monaci, che firmavano in greco, curando insieme di dichiarare la loro qualita *προτοπάπα, ἐλλησιαρχης, ἡγούμενος, πρωτοβεστιαρίτης, ιερέως* ecc con le rispettive aggiunte di umile *εὐτελής*, indegno *ανάξιος* ecc

(1) Tabulario di S. Filippo di Fragala e S. Maria di Maniaci, N. 60 Il comm. Giuseppe Silvestri, Soprintendente agli Archivi Siciliani, sta attendendo alacremente alla pubblicazione di questa raccolta per ogni aspetto importantissima

(2) Tab. di S. M. di Malfino, N. 285.

(3) V. Doc. I.

Non mancano le curiosità anco fra le firme dei testimoni in un atto del 21 luglio 1409 un prete greco Antonio Meli figura da testimone e soscrive in latino, meno la parola *ιερέυς*, ma con caratteri greci *Εγώ κι σούπερ ιερέυς αντωνιυς μελι ιντέρφουη περ οννια ιονφέρμιο ε τεστορ* (1) Capricci innocui di preti sfaccendati

In altro atto del 15 Novembre 1367, rogato in Palermo, figura fra i testimoni un Giuliano di Maestro Giovanni pittore, e il nostro artista a mostrare la sua professione firmo a grosse maiuscole ornate, non prive di eleganza, in questi sensi *Iulianus de magistro Iohanne pictor testor* Questo pittore siciliano del secolo XIV e finora ignoto, siccome io credo, nella nostra storia artistica (2).

Passiamo infine alle sottoscrizioni dei notari. Questi, com'è noto, non sempre sottoscrissero nei loro atti (parlo sempre di originali e non di schede o minute), in taluni documenti, benchè sia detto essere stato rogato il tale notaro, la firma di questo non vi comparisce, in altri nè si nomina il notaro nel doc. ne vi apparisce sottoscrizione alcuna, esempi di ciò abbiamo nelle carte greche pubblicate dal Cusa (3), parimenti nel tabulario della Chiesa di Cefalu v e sul proposito una pergamena del 1176 degna d'interesse (4).

Incomincia il doc. con l'invocazione della Trinita e le note cronologiche, quindi si legge che una tale Amelina *presbiteri petri quondam concubina* (1) insieme ai figli Riccardo e Matteo vendea una casa con casalino e cisterna, siti in Caltavuturo, al Vescovo di Cefalu pel prezzo di 180 tari, la vendita era stipulata alla presenza di alquanti *buoni uomini*, dei quali piu sotto si vedono le segnature, dico segnature e non firme, perche sono scritte tutte di una mano e solo differiscono le croci che furono apposte dai singoli testimoni. Prima dei testimoni si leggono le segnature in conformita dei venditori.

Il documento è una vendita in perfetta regola, essendovi anco la tradizione del possesso degli immobili venduti a fra Biagio priore di Cal-

(1) Tab. di S. Fil. di Fragala N. 64.

(2) Tab. di S. Martino delle Scale, num. 356.

(3) Loc. cit. pag. 467.

(4) V. Doc. I.

tavuturo, rappresentante del Vescovo di Cefalu, il quale rappresentante offriva guarentigia (*guadium*) per cio, e vera convenuta la multa di 100 tari in favore del Fisco (*pro mercede curie*) se alcuno dei venditori o altri per essi volesse muover questione e quindi seguono le altre formule relative, eppure ne vi si nomina il notaro, ne se ne legge la firma, la validita dello strumento si faceva consistere nella dichiarazione dei venditori e in quella dei *buoni uomini* che testimoniavano la vendita.

La mancanza della firma del notaro, o la mancata enunciazione di lui negli strumenti avvennero in antico non infrequentemente, e ciò dovea dar luogo ad inconvenienti, che ben possiamo immaginare, qualche volta si tento darvi riparo, come fece Alechisio principe di Benevento, il quale governo dall 853 all 878, e dispose in un suo capitolare, che l'ufficio del notariato venisse conferito con patenti, e i contratti dovessero venire sottoscritti dai notai (1).

Le nostre scritture notarili, meno qualche raro esempio, come s'è visto, recano la sottoscrizione del notaro, ed in questa il nome vi è scritto distesamente ovvero con monogramma, i vari monogrammi, alle volte artisticamente intrecciati, sono riprodotti costantemente e rappresenterebbero in qualche modo i moderni contrassegni del tabellionato. Alcune volte invece del monogramma il notaro segnava una croce alquanto grande ed ornata, e poi vi faceva seguire il proprio nome con le qualifiche relative. Debbo aggiungere inoltre che i not di Palermo, come le altre classi cittadine, si unirono in corporazione, che ebbe lunga e fiorente vita.

## XI

Se incominciai queste brevi note col far rilevare l'esagerato vanto dei notari siciliani, debbo conchiuderle col testimoniare l'importanza specia e delle carte notarili, piu grande che a prima vista non sembri. Ed è grande ventura per Palermo, limitandoci alla nostra città, che le scritture notarili di essa non fossero andate del tutto malmenate o distrutte, come è accaduto in altri luoghi (2).

(1) Russt, loc cit pag 128

(2) Gli atti notarili di Palermo, dopo varie e disastrose peregrinazioni, sono

In quei polverosi volumi, guasti in parte dalle tignuole e dall'umido sono nascosti i documenti della vita dei nostri maggiori. Quante notizie non vi si trovano riguardanti la storia civile, politica, letteraria, artistica, ed economica della città e dell'isola!

In quei volumi sono contenuti i contratti delle vendite delle città demaniali dell'isola, documenti assai importanti per la nostra storia e che aspettano di venire pubblicati, vendite di feudi e baronie, anche di antica data, con copiose notizie di consuetudini, dritti feudali e regi ecc.

Ricordo a questo proposito che in un registro notarile del 1371 venne da me rinvenuta la protesta di Fra Nicolo di Girgenti e la controprotesta di Fra Simone del Pozzo, contenenti una disquisizione teologica non priva d'interesse, e molte notizie relative all'Inquisizione siciliana del sec. XIV, allo stesso Fra Simone notissimo inquisitore, a Fra Ubertino di Corleone, ambasciatore regio al pontefice, e al matrimonio di Re Federico III con una Visconti altro documento, che fra non molto renderò di pubblica ragione, rinvenni del 1573 contenente un contratto di pace, che stipulavasi fra i maggiori di due fazioni nemiche della terra di Licata con l'intervento di un magistrato deputatovi dal P. es. del Regno.

Il comm. Di Marzo nelle schede dei Notari defunti palermitani ritrovò con infinita pazienza i ricchi materiali per la storia artistica della Famiglia e Scuola dei Gagini.

Chi scrive ebbe la ventura, or sono alcuni anni, di ritrovare un contratto, nel quale era indicato il nome dell'architetto Bartolomeo de Facio, e dello scultore Battista Carabio, dell'artistico tempo di S. Giorgio dei Genovesi, prezioso monumento del secolo XVI (1). Il Barone Raffaele Starrabba in quelle carte lesse il nome dell'architetto Matteo di Carnovale autore del sontuoso palazzo d'Ajutamicristo che adorna la nostra città (2), ed un maestro Niccolo di Messina pittore e parimenti ricordato in un contratto del 31 ottobre 1331 (3).

depositati nel locale Archivio Notarile e in quello di Stato. Questo ne accoglie la parte più antica e numerosa, più di 38000 volumi, che sono stati oggetto del più accurato riordinamento, il volume più antico è del 1323. Altro volume del 1298-99 ritrovasi nell'Archivio Comunale.

(1) ARCH. STOR. SIC. N. S. an. X, fog. 72.

(2) ARCH. STOR. SIC. an. II, pag. 91.

(3) Not. Salerno.



Il Prof Di Giovanni negli atti notarili e nei diplomi dell' Archivio palermitano (che in grandissima parte sono atti notarili) ha ritrovato teste molte e preziose notizie sulla topografia antica di Palermo, e sarebbe utile che altri continuasse le indagini per le contrade dell' agro palermitano, e se ne otterrebbero utili risultati Trovo p es nei miei appunti notate le contrade di *Ayrubibeli*, *Aynusadum*, *Chamirichi* (1), *Marandi*, *Sikeli* vicino il *regium solacium Cubbe* (2) Alcuni di questi nomi sono ricordo dell'araba dominazione, e son sicuro che vi sarebbe ampia messe a chi vi si mettesse di proposito.

I volumi notarili offrono pure interessanti notizie, specialmente per l'epoca antica, dei pubblici magistrati Era costume infatti dei notari innanzi di cominciare un volume, di segnarvi i nomi degli ufficiali che sedevano in carica per quell'anno.

Per darne un esempio, inserisco qui lo elenco che leggesi in principio del registro di N Salerno Pellegrino per l'anno 1336-37, questo, come dissi, e l'anno indizionale, e al pari dell'indizione incominciava da settembre 1336 e terminava ad agosto 1337.

*die martis xvij<sup>o</sup> septembris v Inditionis  
creati sunt subscripti officiales felcens urbis panormi pro eodem  
anno V Ind preter Iusticiarium.*

*In primis*

*dominus Guido filangerius miles pretor de seralcadio.*

*Iudex philippus de lentino*

*Iudex nicolaus faylla*

*Iudex nicolinus de tankredo*

*Iudex bartholomeus de citella*

*Iudex Rogerius de Alberto*

*Iudex nicolaus de arenzano*

*Iudices*

*Antonius de afflicto*

*petrus confalonus*

*bartholomeus de nibeti*

*Rogerius vacca*

*symon aldibrandini*

*nicolosus de fugardo*

*Iurati*

(1) 1 Nov 1323, 6 dic 1336, 19 ottobre 1323 in N Salerno

(2) 23 ottobre 1323, 11 sett 1323 in not. Salerno.

<i>nicolaus de bonaiuto de cassaro</i>	}	<i>magistri xurteri</i>
<i>magister solimanus de Iohanne de Albergaria</i>		
<i>vanni de bonaiunta de seralcadio</i>		
<i>magister fredericus skisanus de chalcia</i>		
<i>pucius de florentino de porta patitellorum</i>		
<i>dominus Consalvus ximenis de arenosa miles Iusticiarius</i>		
<i>Iudex saladinus de sergio assessor ipsius Iusticiarij</i>		
<i>notarius bartholomeus nini et</i>	}	<i>notarii actorum eiusdem Iusticiarij</i>
<i>notarius homodeus de bonanno</i>		
<i>notarius petrus de callea et</i>	}	<i>notarii actorum curie pre-ture</i>
<i>notarius andreas de menna</i>		

Quante voci poi di bassa latinità non si rinvengono! In un diploma del 4 Aprile 1297 (1) ritrovasi la voce *chasira* ad indicare il luogo della vigna ove si riponeano le uve appena vendemmiate, questo luogo in siciliano dicesi *parmentu*, in italiano *palmento*, e il mio egregio amico avv. Trama mi assicura che in Misilmeri odiernamente il palmento dicesi *grassua*, che con lieve mutazione è l'antica *chasira*. Così in altri documenti leggesi *armachia lapidum* per cumulo (?) di pietre, *Lencia vinee* per una striscia sottile di vigneto, che tuttora in volgare si chiama *lenzata di vigna*, *vinacaria lapidea* per recipienti di selce atti a contenere vino ecc.

Non ho citato che pochissimi esempi, ma quanto centinaia di nuove voci non si ritroveranno studiando esattamente le carte notariili nostre, specie le più antiche? Egli è con simili lavori che si potrà formare un lessico di bassa latinità dei nostri diplomi (2).

E nelle carte notariili si ritrovano ancora materiali non privi d'importanza per la storia del nostro patrio dialetto, essendo che non infrequentemente in mezzo alla ufficiale scrittura latina si leggono brevi locuzioni in volgare quivi riportate o a maggiore intelligenza delle patuite convenzioni, o per esporre testualmente, come negli strumenti giuridici transuntati, le domande indirizzate alle parti in causa. Così in una

(1) Tab. della Magione, N. 302

(2) Il ch. mons. Carini nelle *Nuove Effemeridi Siciliane* diede un esteso ed importante saggio di voci di bassa latinità cavate da doc. siciliani

pergamena del 16 ottobre 1368 leggesi di un giudice Anselmo che *postquam legit dicta Instrumenta dixit eidem nicolao vulgariter " ammj non parj la tu hagi ravunj di dimandary quista causa, ma si tu voj dimandary havvissi meglu navunj di dimandary a la heredj di bilingeri di murroyu (1) „* E come pel secolo XIV, così nei secoli appresso si incontrano non raramente queste locuzioni in dialetto. Aggiungo inoltre che possediamo transuntati in dialetto siculo interi documenti redatti originalmente in idioma greco. Questi transunti, eseguiti fin dal sec XV, si ritrovano specialmente nel Tabulario di S. Filippo di Fragala, che viene ora pubblicandosi ad opera del comm. Giuseppe Silvestri, Soprintendente agli Archivi Siciliani ed è opportuno rammentare l'importanza di questi documenti, i quali, contenendo la legale versione di contratti greci, aumentano da un lato il numero dei nostri più antichi e pregiati diplomi, e ci forniscono dall'altro importanti esempi dello svolgimento storico del nostro volgare.

Numerose notizie si leggono pure relativamente alle monete *Numismi, oncie, tari, grani, agostari pierreali, fiorini, caroleni, reali, ducati* ecc. si incontrano ad ogni pie sospinto, e la numismatica sicula si avvantaggerà di molto dall'esame delle carte notarili. Lo stesso è a dire per le misure metriche di ogni ragione, che al pari delle monete si incontrano negli atti, e ricorderò, per accennare alcuna cosa, che la seta *capituna* si pesava a rotoli ed oncie *sottili* (2), il vino misuravasi a salme *grosse* deducendosi la *fece* (feccia) *et amancatura ut consuetum est*, e misuravasi pure a salme *piccole*, e in Palermo la salma piccola valea 6 quartare o quartucci (3) ecc.

Per quel che riguarda poi i prezzi delle derrate (4) e degli animali

(1) Tab. di S. Maria Madd. di Valle Giosafat, N. 469

(2) Atto del 16 gennaio 1324, Not. Salerno.

(3) Atti 24 ottobre 1323, 19 ottobre 1336 e 9 Gennaio 1337 in Not. Salerno.

(4) In un atto del 18 ottobre 1323 del cit. not. Salerno trovo una vendita *cottonis machaluji* al prezzo di oncie 2, tari 22 e grana 10 per ogni quintale (circa 165 delle nostre lire per ogni 76 chilogrammi), e da un contratto del 12 Novembre stesso anno, rilevasi che questo cotone veniva coltivato in *Cammarata*.

domestici, gli affitti e le compre vendite, gli usi dei vari luoghi, i contratti di nolo e di *accomandicia*, i gioielli, gli oggetti di vestiario, i mobili di lusso, gli utensili domestici, le armi, le maestranze cittadine, le corporazioni straniere ecc tutto, in una parola, riceve da quelle pagine lume e meriggia chiarezza. E conchiudo con una notizia cavata da un atto notarile e relativa al titolo della nostra città. Fu Palermo decorata da remotissima epoca dal titolo di *felice*, sicché Pietro d'Eboli nel suo noto carme laudatorio ebbe a dire della nostra città.

*Urbs foelix populo dotata trilingui*

accennando insieme alle varie popolazioni che vi albergavano. Parimenti in un diploma del Re Ruggiero del 1144 e detta Palermo *felcissima* (1). Un altro titolo o appellativo relativo alla nostra città ritrovasi in un contratto enfiteutico del 9 novembre 1259 redatto in greco, nel quale leggesi in fine che è scritto per mano del notaio Benedetto publico tabellione della *da Dio custodita* città di Palermo " *δια χειρὸς νοταρίου βενεδίκτου πουβλίκου ταβουλαριου τῆς θεοφρουρήτου πόλεως πανόρμου* (1). „ E valga il vero, il titolo di città *custodita da Dio* merita di essere registrato insieme a quello di *felice* nella storia della nostra città.

## DOCUMENTI

### I

In nomine sancte et individue trinitatis Amen Anno dominice incarnationis M C lxxvj mense Iunij none Indicionis Regnante domino nostro gloriosissimo Rege Willelmo secundo, Regni eius anno undecimo Ego quidem Amelina presbiteri petri quondam concubina una cum filiis meis Riccardo et Matheo nostra sponte et bona voluntate, nemine nos cogente, presentia bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur, vendidimus quamdam nostram domum cum casalino in quo est cisterna cum omnibus pertinen-

(1) CUSA, *Diplomi Greci ed Arabi di Sicilia* pag. 21.

(2) CUSA, *loc. cit.* pag. 680.

tijs suis et cum omnibus introitibus et exitibus suis in calatabuturo domino episcopo cephaludi per manum fratris Blasij prioris calatabuturi pro tarenis centum octoginta, hanc autem domum et casalinum cum cisterna vendidimus domino episcopo cephaludi libere et quiete cum omnibus pertinentijs et introitibus et exitibus suis absque omni calumpnia Ut autem hec nostra venditio in perpetuum firma stabilisque permaneat coram bonis testibus, fratri Blasio pro domino episcopo guadium porrigente, eum de ipsa domo et casalino libere investivimus, eique vendendi, donandi, et omnem voluntatem suam faciendi coram eisdem testibus liberam tribuimus potestatem, tali siquidem pene nos submittententes quia nos vel aliquis per nos prefatam domum aut casalinum ulterius calumpniari presumpserimus centum tarenos curie pro mercede debemus persolvere, ipsa nostra venditione nichilominus firmiter permanente Si vero aliquis alius extraneus aut de parentela nostra aliquis ultra voluntatem nostram ipsam domum calumpniari voluerit vel eos inde aliquo modo inquietare, nos de ipsa domo et casalino et de omnibus pertinentijs suis domino episcopo vel suo nuntio perpetui debemus semper existere defensores et ipsam domum casalinum et omnes suas pertinentias ei semper debemus testificari

† Signum manus Ameline huus domus venditricis

† Signum manus Mathei filij ipsius ameline

† Signum manus Riccardi filij eiusdem ameline

†

† Ego nicolaus sacerdos

† Ego Benedictus sacerdos

† Ego Robertus foll

† Ego Gualterius sacerdos

† Ego Bernardus de altruda

† Ego Riccardus olim castellanus

† Ego Nicolao de ferrosa

† Ego Goffredus de balzamo

† Ego Petrus guzo

† Ego Petrus de basilia

† Ego leo marescalcus

## II

Eodem die (27 gennaio 1337) notarius Henricus de Citella civis panormi, ex una parte, et Orlandus de albertus cartarius concivis eius ex altera parte, sponte societatem ad invicem in faciendis fieri cartis membraneis seu pellibus per eundem orlandum in fundico magistri mathei de nuvulo, sito in contrada conciarie panormi, duraturam inter eos hinc ad menses duos, sollemniter contraxerunt hoc modo et sub pactis etc videlicet, quod dictus nota-

rius henricus posuit in eadem societate auri tarenos quatragesimas et grana quatuor ponderis generalis, quos et que dictus orlandus presencialiter recepit et integre habuit ab eodem notario henrico ex causa societatis predictae, quos tarenos quatragesimas tres et grana quatuor dictus orlandus tenetur et debet implicare in emptione pellium agnillaciorum facienda per eundem orlandum et ad voluntatem et arbitrium eiusdem magistri mathei, ipsasque pelles aptare in eodem fundo de toto punto ad omnes expensas eiusdem orlandi, tam de locio dicti fundi, quam de aliis quibuscumque oneribus expensarum, in cartis membranis vel in pellibus ad voluntatem et arbitrium prefati magistri mathei. Item quod dictus notarius henricus debet consequi tertiam partem lucri seu sinistri, quod absit, proventuri ex eadem societate, et dictus orlandus reliquas duas partes eiusdem lucri seu sinistri. Item quod dictus orlandus debet vendere dictas cartas seu pelles in apotheca et ad arbitrium prefati magistri mathei. Item quod finita dicta societate, prefatus Orlandus tenetur et debet facere et ponere eidem notario henrico de predicta societate legalem et debitam rationem ac restituere solvere et integre assignare eidem notario henrico ad eius requisicionem, statim facta ratione predicta, in pecunia numerata tam dictos tarenos auri quatragesimas et grana quatuor sui capitalis quam integram tertiam partem totius lucri seu sinistri, quod absit, proventuri ex eadem societate, in pace etc. et dictus (orlandus) debet habere pro sue persone industria servitio et laboribus reliquas duas partes, que omnia et singula supradicta dicti contrahentes stipulatione sollemni ad invicem promiserunt et convenerunt rata et firma habere etc. sub hypotheca etc. ac refectione damnorum etc. sub pena tarenorum auri quinquedecim ad opus etc. et de attendendis (et) inviolabiliter observandis eidem notario henrico omnibus et singulis, ad que idem orlandus eidem notario henrico vigore presentis contractus quo tenetur et teneri posset, dictus magister matheus sponte pro dicto orlando ad eius preces erga eundem notarium henricum se constituit fideiussorem et principalem pagatorem et debitorem, bonis omnibus dicti fideiussoris tam presentibus quam futuris per eum eidem notario henrico proinde voluntarie et sollemniter obligatis et sub pena predicta, ut dictum est, sollemniter stipulata et ab eodem fideiussore sponte promissa. Tali pacto inter eosdem contrahentes et fideiussorem in presenti contractu sollemniter adiecto, quod si forte inter eos vel eorum alterum de premissis aut aliquo premissorum questio aliqua oriretur pro observacione presentis contractus, procedatur contra eosdem orlandum et fideiussorem vel eorum alterum secundum novum ritum magne Regie curie editum super executionibus debitorum, de quibus instrumenta publica producantur iuramento vallata, et ita possit exerceri dictus ritus contra eosdem orlandum (et) fideiussorem vel eorum alterum, ac si presens contractus esset de casibus in dicto ritu comprehensis, non obstante quod idem contractus non sit de casibus supradictis, et in eo per eundem fideiussorem non sit prestatum iuramentum Renunciantes etc. et illa spe

cialiter etc ac privilegio fori etc et per eundem fideiussorem etc et Iuravit idem orlandus eidem notario henrico predicta observare etc

Testes notarius benedictus de calatabuturo, magister Iohannes ricus, nicolaus de neapoli et berthola pallacia

## III

Eodem die (12 agosto 1344) nobilis andreas de lombardo civis panormi vendidit et assignavit nobilj domino nicolao de Mayda Maiorj militj concivi suo ementi, nomine gestorio, procuratorio et pro parte nobilis domini mathei de mayda militis patrum et concivis sui, servam unam dicti venditoris olivaciam tintam labus Inferius, etatis fere annorum Triginta, significans et predicens primo dictam servam fore ebriam, fugitivam, latronissam, mentitricem, sarreram, linguatam, melanconicam, et eam fore infirmantem epar, et habentem infirmitatem tropiche et malem suttilem, ac habentem epar opilatum, et spuente sanguinem, et ideo dictus venditor vendidit ipsam servam pro dictis specialiter vicis et Infirmitatibus et generaliter pro tali qualis est etc Renuncians etc salvo morbo caduco et vicio mingendi lectum etc ad habendum etc per dictum dominum matheum etc pro precio unciarum auri sex tarenorum viginti septem et granorum decem ponderis generalis, quas, quos et que dictus venditor presencialiter Recepit et habuit a dicto emptore, dante et solvente nomine et de propria pecunia dicti domini mathei etc, promittens etc, idem venditor dictam servam legitime defendere etc, sub ypotheca etc ac Refectione etc et sub pena uncie unius etc pacto etc, quod procedatur contra dictum venditorem Iuxta ritum etc ut presens contractus esset de casibus etc Renuncians etc.

Testes not. Bartholomeus de Ragu, Rogerius de alberto, Guillermus de martino, matheus de paruta, magister Iohannes de aldobrandino et lombardus longus

## IV

Iohannes dei gratia Rex Aragonum, siciliae etc

Vicerex In dicto Regno Siciliae Petro de lello de terra montisfortis, fidei regio, dilecto Salutem Illos ad puplicum tabellionatus officium libenter et precipue recipimus et admittimus quos virtus et legalitas moresque et sufficientia apud nos fidedignos et ydoneos representant haec igitur In personam vestri dicti petri vigere fidedigno testimonio certificati, attendentes nec minus vos eundem petrum per nobilem et dilectum regium consiliarium Girardum aglata utriusque Iuris doctorem, regni eiusdem prothonotarium et logothetam, bene et

diligenter examinatum fuisse pro exercicio et administratione dicti officii Inventum et repertum aptum ydoneum et sufficientem ad dictum officium exercendum, sicuti relazione Ipsius nobilis prothonotarii certiorati fumus, Vos eundem petrum, de cuius fide sufficientia et legalitate plene confidimus, notarium publicum sive tabellionem per totam vallem demenne regni Siciliae predicti ac Civitates terras et loca Ipsius cum omnibus et singulis Iuribus, lucris, preheminentiis, prerogativis, rationibus, Iurisdictionibus, honoribus et oneribus ac aliis ad dictum officium debitis et pertinentibus ac consuetis, Recepto prius a vobis de huiusmodi officium bene et legaliter exercendo et administrando corporali et debito Iuramento, Tenore praesentium de certa nostra scientia facimus, creamus, constituimus et ordinamus Itaque vos dictus petrus amodo et de cetero, ut persona publica, per totam vallem demenne antedictam ac Civitates terras et loca eiusdem possitis et libere valeatis facere, recipere, celebrare, publicare et conficere omnes et quoscumque contractus, actus publicos, testamenta, codicillos, ultimasque voluntates quascumque et alia Instrumenta, attestaciones, donaciones et alia quaecumque ad dictum publicum officium spectantes et pertinentes ac spectancia et pertinencia quomodolibet et Incumbencia, et In actis registris et prothocolis vestris manu vestra propria scribere, registrare, ponere et notare, acta registra et prothocola vestra facere, concedere et tenere, prout et quemadmodum publicus notarius sive tabellio facere et celebrare potest et debet ac posset, quibus contractibus et Instrumentis testamentis et aliis per vos ut personam publicam faciendis celebrandis et publicandis certitudinem cautelam et fidem Indubiam In Iudiciis et extra adhiberi prestarique volumus decernimus mandamus, mandantes earumdem tenore omnibus et singulis eiusdem regni officialibus et personis quacumque auctoritate et dignitate fungentibus et signarter (*sic*) dicte terre montisfortis, ad quos seu quem spectabit, presentibus et futuris expresse quatenus vos prefatum petrum In notarium publicum sive tabellionem per totam vallem demenne antedictam et Civitates terras et loca Ipsius habentes tenentes et reputantes haberique teneri et reputari per quoscumque facientes Contractibus testamentis per vos conficiendis et publicandis certitudinem cautelam et fidem plenariam atque Indubitam In Iudiciis et extra prestant et adhibeant aliosque prestare et prebere compellant In cuius rei testimonium presentes fieri Iussimus magno regio sigillo Impendente munitas Datum in nobili civitate messane die Decimo Mensis Octubris nonae Indicionis millesimo quadringentesimo sexagesimo Iohan de Moncayo

Dominus vicerex mandavit mihi gerardo aglata prothonotario

Solvit unciam unam Medicus

(Sul dorso)

Registrata in Cancellaria Registrata pence prothonotarium





## SU I LIBRI LEGALI BRUCIATI IN PALERMO

PER MANO DEL BOJA

Il BIBLIOFILO, pregevole periodico che si pubblica mensilmente in Bologna, nel N. 9 10, settembre ottobre u. s. contiene questo lavoro del nostro egregio socio *Francesco Giuseppe La Mantia*, lavoro che per la specialità dell'argomento e per la erudizione con cui è svolto crediamo utile di qui riprodurre, molto più che il detto periodico ha poca diffusione nell'Isola nostra

LA DIREZIONE

Nella seconda metà del secolo XVIII il governo borbonico fece bruciare in Palermo *per mano del boja* alcune opere legali di autori celebri, che si allegavano dagli avvocati in giudizio e tendevano a ledere i diritti di regalia e le pretese fiscali.

Il PEIGNOT nel suo *Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu* (Paris, 1806) non fa menzione dei libri di MILANESE e DE GREGORIO dannati al fuoco dai Vicere di Sicilia.

In seguito al R. Dispaccio del 22 marzo 1766, un ordine del Vicere Fogliani a 4 aprile 1766 proibì, sotto pena di 500 scudi e cinque anni di carcere, il leggere o ritenere le *Aureae Decisiones M. R. Curiae* di Francesco MILANESE di Catania (1), e prescrisse che un esemplare di

(1) La raccolta del MILANESE († 1593) fu pubblicata in Venezia nel 1596 e 1602, e ristampata in Francoforte 1600.—LA MANTIA (*Vito*), *Storia della Legislazione di Sicilia*, Pal. 1874 vol. 2, pag. 73 scrive che il MILANESE " sostiene che le liti dei Siciliani doveano sempre giudicarsi nel Regno, negando sinanco al Re la potestà di avocarle fuori di Sicilia, ed il suo libro nel secolo scorso in tempi più civili fu condannato e vietato dal governo, come lesivo, dei diritti regi. " Cfr. MILANESE *Decis.* II lib. 1, n. 1

quel libro fosse bruciato in Palermo per mano del boja Il documento trovasi nelle *Siculae Sanctiones extravagantes* nella Ms raccolta di Cavarretta (Bibl Com, di Palermo, t VIII, f 190), e crediamo utile pubblicarlo

« Essendo pervenuto a notizia del Re, che alcuni autori forensi, e specialmente il *Milanese* nelle sue decisioni parlando del privilegio accordato da Serenissimi Predecessori della M S ai Siciliani di non estrarregnarsi alcun genere delle loro cause, si servano di una ragione quanto incoerente ed impropria, altrettanto erronea, fallace e stoltamente insolente. E volendo la M S, togliere a suoi fidelissimi vassalli in questo suo regno l'occasione d'incorrere nell'abuso che potrebbe produrre una proposizione così contraria al giusto, al vero, al conveniente, ha risoluto e comanda con suo R Dispaccio spedito per la via della R Segreteria di Stato, Casa Reale ed Affari stranieri in data dei 22 del caduto, che da me si proibisca con editto sotto pena di cinquecento scudi, e di cinque anni di carcere il ritenere e leggere il libro sudetto delle decisioni del *Milanese*, e che in segno della legittima e pubblica detestazione e abominazione se ne bruci alla presenza del popolo di questa Capitale l'esemplare, per mano dell'esecutor di giustizia.

E seguendo io il sovrano comando ho risolto comunicare tutto ciò a V S affinché ne disponga in tutte le sue parti la puntuale e dovuta esecuzione. E nostro Signore la felicità.

Palermo 4 aprile 1766

Il Marchese FOGLIANI

*Al Presidente della Gran Corte*

*Marchese Natoli*

In quel tempo (1766) veniva in luce in Palermo un giornale in piccolo formato col titolo di « *Novelle Miscellanee di Sicilia* ». Vi troviamo questo ricordo, « Mercoledì (16 aprile) per mani del boja fu bruciato nella piazza delle Quattro Cantoniere un Libro che conteneva una raccolta di decisioni compilate ed illustrate dal dottor *Milanese* di Catania, ministro nella camera del Real Patrimonio di questa capitale nel XVI secolo. E ciò processò per essersi riconosciuto in alcuni paragrafi lesivo alla real giurisdizione del Sovrano. »

Alquanti anni dopo (1783) ebbero la stessa fortuna due trattati del celebre giureconsulto *Pietro De Gregorio* (1)

« In un Diario che si conserva manoscritto nella Bibl. Com. di Palermo (ms. Qq. D. 104, fol. 114) si legge

« A 23 aprile 1783 furono condannate le opere di *Pietro di Gregorio* ad esser bruciate per mani dello esecutore dell'alta giustizia, a causa di caminarvi parecchi paragrafi contro la regalia, e a favore della podesta baronale di Sicilia. In esecuzione di che se ne videro bruciati li libri di dette opere, *per mani del boja*, nella piazza delle Quattro Cantoniere, con fuoco acceso sulle balate, nel mezzo, senza ponte o catafalco, il di 8 maggio 1783, giovedì, ed io Villabianca ne fui testimonia di viso »

Nella cit. raccolta ms. del Cavarretta si conserva l'ordine viceregio emanato nello stesso giorno 23 aprile 1783

« Avendo S. E. dietro il voto e parere della Giunta dei Presidenti e Consultore, ordinato con Biglietto degli 11 aprile di proibirsi con pubblico Editto, e sotto le pene di scudi cinquecento, e di anni cinque di carcere il poter qualsivoglia persona rattenere, e leggere li due Trattati di PIETRO DI GREGORIO, vale a dire quello *De Iudicis causarum feudaliu* inserto dopo i due trattati *De vita et militia*, e *De dote de paragio* alla quistione 39, fol. 240, e l'altro trattato *De concessione feudi* a fol. 228 amendue stampati e pubblicati in questa capitale (2), il primo nel

(1) Delle opere del DE GREGORIO tiene ragione LA MANTIA (*Vito*) nella cit. *Stor. Leg.* II, p. 71. Il De Gregorio fu discepolo del famoso Giasone distinto professore in Pavia.

(2) DE GREGORIO nel *Tr. de judic. caus. feud.* (f. 240) afferma che "causae Siculorum non extrahantur a Regno nisi tantum consentientibus partibus," e dice inoltre che "Rex Siciliae, existens extra Regnam, in Siculos existentes extra Regnum non habet jurisdictionem contentiosam in actu," Nel *Tr. de Conc. feudi* (fol. 228) sostiene apertamente che "Vassalli Baronis magis tenentur obedire Baroni, quam Regi Et ideo infero Quod si vassalli Baronis subtraherent se ab eius obedientia, et vellent facere se Regales seu Demaniales, et Regi immediate subiectos, posset eo casu Baro violenter eos cogere, et contra eos arma movere." — A 26 agosto 1783 CARLO PECCHIA, dedicando al Vi-

1596, e il secondo nel 1598, per contenere entrambi, ragioni, e sentimenti quanto incoerenti ed erronei, altrettanto fallaci e sciocchi, anzichè sediziosi ed ingiuriosi alla sovranità, ordinando al tempo stesso la prefata E. S. di farsene brugiare, per mani dell'esecutore dell'alta giustizia, due esemplari alla presenza del popolo che *merita essere istruito* de' suoi indispensabili doveri verso il sovrano, e del rispetto, e fedeltà dovuta sovra ogni altro dalli stessi Baroni alla Maesta Sua, a seconda di come fu praticato per il libro delle decisioni del *Milanese* in seguito di Real Ordine dei 22 marzo 1766, i di cui sentimenti andiede ad adottare e scrivere il sudetto *Pietro di Gregorio* di lui parente. Al tempo stesso però considerando Sua Eccellenza, secondo il parere della riferita illustre Giunta, che il *Gregorio* è un autore di grand' uso nel Foro Siculo per le materie feudali, perciò ha incaricato l' ill. D. Stefano Airoidi presidente del Tribunale della Gran Corte di farlo ristampare corretto e spurgato dalle dinotate false, stomachevoli e sediziose dottrine (1). Onde in forza del presente avviso, si fa a tutti nota la sovradetta Viceregia Disposizione, in adempimento della quale sia da oggi innanti a tutti proibito sotto le pene di sopra espresse il poter ritenere e leggere li cennati due trattati di *Pietro di Gregorio*, dei quali per loro perpetua detestazione ed abominazione se ne faranno brugiare due esemplari al cospetto del popolo, per mano dell' Esecutore dell' alta giustizia, dovendo altresì essere tenute le persone che rattengono suddetti trattati del *di Gregorio* portarli, fra il termine improrogabile di giorni quattro, e sotto

cerè Domenico Caracciolo il terzo tomo della *Storia Civile e Politica del regno di Napoli da servire di supplimento a quella di Pietro Giannone*, esprimeva la sua soddisfazione per l'auto da fè dell'opera del Gregorio: " Neppur tacero che per vostro comando fu veduta nella pubblica piazza (di Palermo) bruciata per man del carnefice l'opera feudale di Pier di Gregorio per aver egli fra le altre massime sediziose sostenuto, che i vassalli doveano piuttosto ubbidire a' Baroni che al lor sovrano, e che il Baronaggio potea prender le armi contro a quei vassalli, che dimandassero il Demanio „

(1) Il governo borbonico fece bruciare gli esemplari che pervennero in suo potere delle opere del De Gregorio, ma non si curò affatto della ristampa delle medesime, corrette ed espurgate.

le sovradette pene, a mani del detto Ill. Presidente, affin di potersi dal medesimo eseguire quanto è stato da S. E. come sopra ordinato. E non altrimenti, ne in altro modo — Palermo, 23 aprile 1783 „

Crediamo conveniente offrire una breve descrizione delle due opere del *Di Gregorio*, che vennero stampate in Palermo nel secolo XVI, ma ora sono poco comuni.

La prima opera ha questo titolo nel diritto della 1<sup>a</sup> carta PETRI DE || GREGORIO SICVLII || MESSANENSIS || *Equitis et jurisconsulti famosissimi | Feudistae Magni Ferdinandi Regis Caroli V Imp. Opt. Max | in hoc Siciliae Regno Consiliarum satis benemeriti | TRACTATUS | De Vita et Militia | De Dote de Paragio | De Judicijs Causarum Feudalium | Cum Additionibus, Summaris, Argumentis ac Indice tum quaestionum, tum | etiam rerum omnium locupletissimo | DON GARSIAE MASTRILLI IVRECONSULTI | eiusdem Authoris Pronepotis | CVM PRIVILEGIO | — (Segue lo stemma del De Gregorio) — | PANORMI, Apud Io. Antonium de FRANCISCIS M. D. XCVI |*

Il verso del foglio è bianco. Nel diritto del seguente (segn. n. 2) è la dedica del Mastrilli (1 giugno 1596) al Presidente Baldassare Gomez de Amescova. Nel diritto del terzo foglio è un breve avvertimento del celebre giureconsulto Pietro Corsetti su l'importanza dell'opera del De Gregorio. Al verso di questo foglio è la *Tabula quaestionum* che termina col sesto foglio. Indi seguono i *Tractatus* compresi in pagine 283 numerate. In quindici fogli non numerati è l'alfabeto *Index rerum et materiarum*, e nel f. 16 è il *Registrum*, ed è ripetuta la data sopra indicata. Il formato del volume è in 4°.

Evola, nella *Storia tipografico letteraria del secolo XVI in Sicilia* (Palermo 1878, pagina 247), dice solamente che quest'opera postuma è assai rara, e che una copia se ne conserva nella Bibl. Comunale di Palermo, ed un'altra nella Bibl. Universitaria di Catania. Noi aggiungiamo che un terzo esemplare completo ne possiede in Palermo il cons. Vito La Mantia.

L'altra opera del De Gregorio, che fu pure bruciata, ha questo titolo.

PETRI || DE GREGORIO || (come nell'opera precedente stampata nel 1596) || DE CONCESSIONE FEUDI || TRACTATUS || — (Vi è lo stemma del De Gregorio e l'epigrafe "Canes degeneres—Haud docet natos") — | PANORMI | Apud Io. Antonium de FRANCISCIS M. D. XCVIII |

Fu pubblicato anche questo volume per cura del giureconsulto Mastrilli pronipote dell'Autore. Il formato è in foglio. Il libro è impresso a

due colonne, il frontespizio è stampato in rosso e nero. Nella seconda carta e la dedica del Mastrilli a Baldassare Gomez (1), ove è detto « Retine quam suscepisti Petri De Gregorio tutelam » Al verso è un breve ricordo alla città di Messina in lode del De Gregorio. Segue la tabula in due fogli non numerati. Il *Tractatus de concessione feudi* è compreso in pagine 288. Segue in 15 carte l'indice alfabetico, e al verso dell'ultima è il *Registrum*, e vi è ripetuta la data e il nome del tipografo de Francischi.

Il ch. Evola dice a ragione *nitida e corretta* questa edizione, e ne addita un esemplare presso la Bibl. Com. di Palermo. Un altro ne possiede il giureconsulto Vito La Mantia.

L'uso di far bruciare i libri proibiti continuò in Sicilia sotto i Borboni. Quando cadde la Repubblica Partenopea (1799), Ferdinando e Maria Carolina fecero bruciare in Palermo ai Quattro Canti le bandiere della Repubblica, che i vari diari di quell'epoca chiamano *bandiere Vesuviane!* In seguito vennero anche bruciati dal carnefice libri e ventagli venuti di Francia (2).

Alcuni anni dopo, per la sopravvenuta dominazione francese nel reame di Napoli, i Borboni tornarono per rifugio nell'isola di Sicilia. L'austriaca Maria Carolina spinse all'estremo l'odio contro le novità francesi.

I più vecchi curiali di Palermo, sino a pochi anni fa, narravano che

(1) EVOLA, *op. cit.*, pag. 248, dice erroneamente il Gomez *Vicerè di Sicilia*, mentre la dedica è fatta al Gomez " in hoc Siciliae regno excell. Proregis consultori et Regii Patrimonii Protectori. Nel 1598 invece era Vicerè Bernardino de Cardines duca di Maqueda. Cfr. DI BLASI, *Storia dei Vicerè di Sicilia* Palermo 1842, pag. 263, 870.

(2) Nei *diarii inediti di Palermo del 1799* del bibliotecario Giovanni D'ANGELO (Bibl. Com. Ms. Qq. E. 149) si legge: „ Si son portati molti libri venuti da fuori (e per ordine del Governo impediti ad entrare in Dogana) alla Piazza Vighena, ed ivi si son dati alle fiamme, a suon di tromba, *dal boja* „ Ne fa cenno anche VILLABIANCA nel Diario pure *inedito* del 1799, ed aggiunge che "le *bandiere Vesuviane*, levate dalla città di Napoli, ch'erano le vere ribelli, furono bruciate (15 luglio 1799) alle quattro cantoniere *per mano del boja*, sotto l'evviva del popolo e dei ragazzi che portavano legna al rogo „ Ms. Bibl. Com. fol. 104.

per ordine di Ferdinando III *fu bruciato* in Palermo, ai Quattro Cantoni, il *Codice Napoleone per mano del boja*. Il fatto è ricordato da Pietro Colletta nella *Storia del reame di Napoli* (lib IX, c 13) " Il *Codice Napoleone*, per comando del re, fu nelle piazze di Palermo, qual sacri-lego libro, *dalla mano del boja* lacerato e bruciato „ (1)

FRANCESCO GIUSEPPE LA MANTIA

(1) In una compilazione siciliana di pratica giurisprudenza di A. TODARO (*I diritti del coniuge superstite*, Palermo 1886, pag 136) il fatto indicato dal COLLETTA, è riferito più stranamente "In Palermo, durante la dimora dei Borboni, un manipolo (!) di persone, fra le quali *persone appartenenti ai ceti della nobiltà e della scienza* (sic) bruciarono il Codice Napoleone in mezzo ai "quattro canti „ —Ma qui giova osservare che in Sicilia la Nobiltà e la Scienza non si rassegnarono mai a servire di strumento al dispotismo dei Borboni, i quali, come pel Codice Napoleone, trovarono sempre un *boja* esecutore dell'alta loro giustizia







